



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA N. 14**

OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 6 DEL 24.04.2012 AD OGGETTO: "SOCIETÀ TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI (TRM S.P.A.), SOCIETÀ DI CAPITALI A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA. ACQUISTO QUOTE AZIONARIE DI PARTECIPAZIONE". INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE. APPROVAZIONE

L'Anno 2012, addì ventisei del mese di settembre, alle ore 09.30 nella sala delle adunanze del Consorzio, a Carignano (TO), Via Aldo Cagliero n. 3, regolarmente convocata, si è riunita, in sessione straordinaria, l'Assemblea dei Comuni, nelle persone dei signori:

			P	A
PIAZZA Maurizio	BEINASCO	Sindaco	X	
APPIANO Andrea	BRUINO	Sindaco	X	
OSELLA Domenico	CANDIOLO	Delegato	X	
COSSOLO Marco	CARIGNANO	Sindaco		X
FILIPPA Alessandro	CASTAGNOLE P.TE	Sindaco		X
NOCERA Giuseppe	LA LOGGIA	Delegato	X	
ANDREOLI Marco	LOMBRIASCO	Sindaco	X	
CORIOLANI Nicolò	MONCALIERI	Delegato	X	
CATIZONE Giuseppe	NICHELINO	Sindaco	X	
ROSSI Elvi	ORBASSANO	Delegato	X	
CERUTTI Silvio	OSASIO	Sindaco		X
GAMNA Fiorenzo	PANCALIERI	Sindaco	X	
GAUTIER Filippo	PIOBESI T.SE	Delegato	X	
AVOLA FARACI Roberta	PIOSSASCO	Sindaco		X
DE MASI Gianna	RIVALTA DI TORINO	Delegato	X	
NEGRO Matteo	TROFARELLO	Delegato	X	
VILLA Giovanni	VILLASTELLONE	Delegato	X	
ANGHILANTE Silvio	VINOVO	Delegato	X	
CANDEAGO Rinaldo	VIRLE	Sindaco	X	



Assiste alla seduta il segretario, dott. Franco GHINAMO

Dei sopracitati rappresentanti dei Comuni consorziati sono al momento assenti i Signori:
Cossolo Marco, Filippa Alessandro, Cerutti Silvio, Avola Faraci Roberta;

Presenti 15, in rappresentanza di 88 quote su 100;

L'ASSEMBLEA DEI COMUNI

Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci, Giuseppe Catizone, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama in trattazione l'oggetto suindicato.

Il Presidente, dà la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione Leonardo Di Crescenzo perché illustri la proposta in oggetto;

De Masi, rappresentate del comune di Rivalta, dichiara di essere contraria all'acquisto delle quote;

Escono dall'aula i sigg.: Appiano, Rossi e Anghilante. Sono le ore 11.00;
Presenti: 12, in rappresentanza di 71 quote su 100;

Uditi gli altri interventi dei consiglieri, i quali, registrati su supporti magnetici e conservati agli atti, si intendono riportati integralmente;

Dato atto che è stato ottemperato al disposto di cui all'art. 49, c. 1 del D.Lgs 267/2000, come evincesi dal documento allegato alla presente deliberazione;

Il Presidente pone ai voti la proposta in oggetto, con votazione palese, e con il seguente risultato proclamato;

Presenti: 12, in rappresentanza di 71 quote su 100;
voti favorevoli: 11, in rappresentanza di 64 quote su 100;

Contrari: 1, De Masi rappresentante del Comune di Rivalta, in rappresentanza di 7 quote su 100;

D E L I B E R A

di approvare la proposta relativa al

Deliberazione N. 6 Del 24.04.2012 ad Oggetto: "Società Trattamento Rifiuti Metropolitan (TRM S.p.A.), società di capitali a totale partecipazione pubblica - Acquisto quote azionarie di partecipazione". Integrazione documentazione. Approvazione



Assemblea dei Sindaci del 26.09.2012

Su proposta del Presidente
del Consiglio di Amministrazione

(data)

(firma)

N. 131

OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 6 DEL 24.04.2012 AD OGGETTO: "SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI (TRM S.P.A.), SOCIETA' DI CAPITALI A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO QUOTE AZIONARIE DI PARTECIPAZIONE" INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE. APPROVAZIONE.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, vengono espressi i seguente pareri dei Responsabili di servizio, in ordine:

a) Alla regolarità tecnica:

_____ FAVORILE _____

Addi 20.09.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

b) Alla regolarità contabile:

_____ FAVORILE _____

Addi 19.09.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE




ATTI DELL'ASSEMBLEA

SEDUTA DEL 26.09.2012

DELIBERA N. 14

OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 6 DEL 24.04.2012 AD OGGETTO: "SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI (TRM S.P.A.), SOCIETA' DI CAPITALI A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA – ACQUISTO QUOTE AZIONARIE DI PARTECIPAZIONE" INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE. APPROVAZIONE.



OGGETTO: Deliberazione N. 6 Del 24.04.2012 ad Oggetto: "Società Trattamento Rifiuti Metropolitan (TRM S.p.A.), società di capitali a totale partecipazione pubblica - Acquisto quote azionarie di partecipazione". Integrazione documentazione. Approvazione.

Richiamata la propria deliberazione n. 6 approvata in data 24 aprile 2012, pari oggetto, con la quale si è disposto:

- 1) Di acquistare le quote di capitale della società Trattamento Rifiuti Metropolitan (TRM S.p.A.) per un totale di 199.991,84 azioni del valore nominale, comprensivo del sovrapprezzo per la sottoscrizione pari a € 1,1036 per un importo complessivo pari a 220.771 euro;
- 2) di autorizzare il Presidente o suo delegato a sottoscrivere i "Patti Parasociali" per la durata di cinque anni e volti a disciplinare i rapporti tra i soci Enti pubblici della società TRM ai fini dell'ingresso di nuovi soci pubblici, le forme di consultazione tra gli enti pubblici contraenti; la circolazione delle azioni, la composizione ed il funzionamento degli organi sociali, i rapporti tra gli Enti locali soci di TRM e la società, quanto al conferimento dei rifiuti, apportando agli stessi eventuali modifiche solo formali, nonché a procedere al loro successivo invio all'Associazione d'Ambito con la esternazione del consenso di questo Ente all'ingresso di altri enti pubblici nella società, alle condizioni stabilite, allegati alla deliberazione;

Preso atto che con delibera n. 21 del 25.07.2008, l'Ator, ha approvato la Terza Appendice Integrativa, contenente gli allegati: Accordo di capitalizzazione sottoscritto il 29.10.2008 e il nuovo piano di capitalizzazione (costituente l'allegato B dell'Accordo di capitalizzazione);

- che con lettera 20/2010 è stato formalizzato il nuovo piano di capitalizzazione a seguito di modifiche al contratto di finanziamento richieste dalle Banche finanziatrici di TRM nel corso 2009

Dato atto che per procedere all'ingresso in T.R.M, la documentazione approvata con la succitata deliberazione risulta incompleta è pertanto si rende necessario integrare con la seguente documentazione, pervenuta dal Comune di Torino in data 21.09.2012:

- Terza Appendice integrativa contenente la deliberazione completa n.21 dell'ATOR con tutti i sub allegati (detto documento contiene anche il verbale dell'Assemblea ordinaria del 25/7/2008) All. 1
- Prot. n. 20/2010 di TRM portante il Nuovo Piano di capitalizzazione, All. 2;
- Accordo di capitalizzazione (allegato 2.H della deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Torino mecc. 2008 05102/064), All. 3.
- Accordo di capitalizzazione sottoscritto il 29 ottobre 2008, All. 4;

Preso atto che il calcolo del sovrapprezzo per la sottoscrizione, alla data 27.09.2012, risulta pari a € 1,0960 inferiore al valore stimato al 31.12.2011 di euro 1,1036 approvata con la precedente deliberazione;

Visto lo Statuto del Covar14;

Visto il D.lgs 267/2000 art. 49

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa

A handwritten signature in blue ink is written vertically on the right side of the page. Below the signature, there is a circular stamp, also in blue ink, which appears to be a seal or official mark.

- Di integrare la precedente documentazione approvata con deliberazione n. 6 dall'Assemblea dei Sindaci in data 24.04.2012, con la seguente documentazione che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
 - Terza Appendice Integrativa contenente la deliberazione completa n.21 dell'ATOR con tutti i sub allegati (detto documento contiene anche il verbale dell'Assemblea ordinaria del 25/7/2008) All. 1;
 - Prot. n. 20/2010 di TRM portante il Nuovo Piano di capitalizzazione, All. 2;
 - Accordo di capitalizzazione (allegato 2.H della deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Torino mecc. 2008 05102/064), All. 3;
 - Accordo di capitalizzazione sottoscritto il 29 ottobre 2008, All. 4;

- Di prendere atto che il calcolo del sovrapprezzo per la sottoscrizione, alla data 27.09.2012, risulta pari a € 1,0960;

- 3) Di trasmettere copia della presente, ai sensi dell'art. 3, comma 28, della legge 244/2007 alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.



n. 830863 - class 10.05
Data 2/12/08
Struttura BAS

PROTOCOLLO N. 763
- 4 DIC 2008


Spett.le
T.R.M. TRATTAMENTO RIFIUTI
METROPOLITANI S.P.A.
Via Livorno 60
10100 TORINO

OGGETTO: Terza appendice integrativa alla convenzione di affidamento
in data 22.7.2005

In allegato si trasmette fotocopia del contratto n. 12602 di Rep. del 20.10.2008 stipulato
da codesta Società con l'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti.

Distinti saluti.

/gb


IL DIRIGENTE SERVIZIO CONTRATTI
Daniela D'Amico VIVANZA

TERZA APPENDICE INTEGRATIVA

N. 12602 di REP.

ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DATATA 22 LUGLIO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, addì venti del mese di ottobre

in Torino, in una sala del Civico Palazzo, sito in piazza Palazzo di Città n. 1, avanti a me dottor Adolfo REPICE, Segretario pro tempore del Consorzio "Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti", assenti i testimoni, non avendone io, Segretario Rogante, e le parti richiesta la presenza, sono personalmente comparsi i signori:

-Paolo FOIETTA, nato a Torino l'1 ottobre 1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'infra descritto Ente, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante del Consorzio "Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti" (di seguito, l'Associazione d'Ambito o l'Autorità Competente), avente sede in Torino, via Maria Vittoria n° 12, codice fiscale 09247680011, con i poteri per quanto infra in forza di delibera dell'Assemblea n. 21 del 18 luglio 2008, che in copia certificata conforme in data 14 ottobre 2008 è allegata al presente atto, per farne parte sostanziale e integrante, sotto il numero "I" unitamente ai suoi allegati "A" (Seconda Appendice Integrativa), "B" (Piano Economico e Finanziario) e "C" (Pacchetto Assicurativo);

-Giuseppe VALLONE, nato a Santo Stefano Quisquina (AG) il 4 ottobre 1946, e

- Bruno TORRESIN, nato a Villa del Conte (PD) il 23 ottobre 1946, domiciliati per la carica presso la sede dell'infra descritto Ente, che

Paolo Foietta

Torresin

Bruno

Giuseppe Vallone

1° UFFICIO DELLE ENTRATE

Registrato a TORINO il 30 OTT 2008 al n. 106 Serie A esatta E. 11.12



l'Ufficiale Depositario il Dirigente del Servizio Contratti Dott.ssa Domenica VIVENZA

Sacchi

intervengono al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza della società "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A.", (di seguito, **TRM** o l'**Affidatario**), con sede in Torino, via Livorno n. 60, codice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Torino 08566440015, capitale sociale Euro 20.694.220,00- interamente versato, in qualità, rispettivamente, di **Presidente del Consiglio d'Amministrazione** e **Amministratore Delegato** della stessa.

I predetti componenti intervengono al presente atto con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione dell'Assemblea del 25 luglio 2008, che in copia, per estratto, sottoscritta da tutti i componenti, è allegata al presente atto sotto il numero "II".

(di seguito, congiuntamente le **Parti**, e ciascuna di esse una **Parte**).

Detti componenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri io Segretario Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale

PREMETTONO CHE

(a) la Provincia di Torino (di seguito, la **Provincia**), assunti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56902/2005 del 28 aprile 2005 il governo della gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della Legge n° 24 ed i poteri sostitutivi dell'Associazione d'Ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera (l) della Legge n° 24, ha affidato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 279129/2005 a TRM la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione e degli impianti strumentali e connessi, fra cui la discarica di servizio (di seguito, complessivamente, il **Progetto**);

(b) la Provincia (in qualità di Autorità Competente, nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi ad essa spettanti nelle more della costituzione dell'Associazione d'Ambito, prevista dall'articolo 12 della Legge n° 24) e TRM hanno stipulato in data 22 luglio 2005, un contratto per l'affidamento del Progetto (di seguito, la **Convenzione di Affidamento**) repertorio 9589, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Torino 1, in data 3 agosto 2005 al numero 6811;

(c) in data 5 ottobre 2005 veniva costituita l'Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei Rifiuti con scrittura privata autenticata-repertori numeri 1841 del 30 settembre 2005 e 1850 del 5 ottobre 2005, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Torino 1 il 13 ottobre 2005 al n. 4330, successivamente modificata mediante scrittura privata autenticata repertori numeri 2227 in data 13 marzo 2006 e 2285 in data 3 aprile 2006, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Torino 1 in data 19 aprile 2006 al n. 1744/2;

(d) con deliberazione n. 5 del 5 dicembre 2005, l'Associazione d'Ambito confermava l'affidamento in capo a TRM del Progetto, subentrando a tutti gli effetti nei diritti, obblighi e potestà della Provincia, a quest'ultima derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi menzionati sub (a) che precede, inclusi quelli derivanti dalla Convenzione di Affidamento;

(e) in data 17 luglio 2006, repertorio n. 10791, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Torino 1 in data 21 luglio 2006 al numero 6498, l'Associazione d'Ambito e TRM stipulavano la prima appendice integrativa (di seguito, la **Prima Appendice Integrativa**), con la quale, tra l'altro, l'Associazione d'Ambito faceva propri tutti i contenuti della Convenzione di

Affidamento assumendo su di sé gli obblighi e i diritti pertinenti già alla Provincia di Torino;

(f) in data 14 maggio 2008, repertorio n. 12420 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Torino l' 22 maggio 2008 al n. 187, l'Associazione d'Ambito e TRM stipulavano la seconda appendice integrativa (di seguito, la **Seconda Appendice Integrativa**), nella quale, fra l'altro, è stato sospeso l'obbligo di realizzazione della discarica di servizio;

(g) l'Associazione d'Ambito e TRM intendono con la presente terza appendice integrativa (di seguito, la **Terza Appendice Integrativa**) modificare, implementare, e/o integrare come segue alcune disposizioni della Convenzione di Affidamento e della Seconda Appendice Integrativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti, come supra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

1. INTERPRETAZIONE

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Terza Appendice Integrativa.

1.2 Ogni riferimento effettuato nel prosieguo della presente Terza Appendice Integrativa e nei relativi allegati alla Convenzione d'Affidamento, alla Prima Appendice Integrativa, ovvero alla Seconda Appendice Integrativa, deve intendersi effettuato alle medesime Convenzione d'Affidamento, Prima Appendice Integrativa e Seconda Appendice Integrativa, come modificate ai sensi dei seguenti articoli.

1.3 Le Parti espressamente convengono che per quanto non oggetto di

modifica o integrazione da parte della presente Terza Appendice Integrativa, resta fermo ed invariato il contenuto della Convenzione d'Affidamento, della Prima Appendice Integrativa e della Seconda Appendice Integrativa nei testi allegati alla deliberazione dell'Assemblea n. 21 del 18 luglio 2008 inserita al presente atto sotto il numero "1".

2. DEFINIZIONI

Ove non altrimenti definiti nella presente Terza Appendice Integrativa, nella Seconda Appendice Integrativa, ovvero nella Prima Appendice Integrativa e nella Convenzione d'Affidamento, i termini con l'iniziale maiuscola utilizzati nei medesimi documenti avranno il significato loro attribuito nell'Allegato 1 della Seconda Appendice Integrativa allegata alla deliberazione dell'Assemblea n. 21 del 18 luglio 2008 inserita al presente atto sotto il numero "1".

Le parti convengono di modificare la definizione di "Caso Base Aggiornato" contenuta alla pagina 14 del sopra citato Allegato 1 della Seconda Appendice Integrativa come segue:

"Caso Base Aggiornato: indica il Caso Base, destinato a sostituire il Caso Base Iniziale o il Caso Base Aggiornato calcolato con riferimento alla Data di Calcolo precedente".

3. MODIFICAZIONI ALLA SECONDA APPENDICE INTEGRATIVA

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 2, ultimo paragrafo, le Parti concordano di modificare la Seconda Appendice Integrativa ed i relativi allegati come sopra citati, nei termini recepiti nel testo modificato, costituente anch'esso Allegato "A" della Terza Appendice Integrativa, allegata alla deliberazione dell'Assemblea sopra citata.

Paolo Prelts

Bruno Tavernier

Giuseppe Vella

Antonio

4. PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO E DEFINIZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CONFERIMENTO

4.1 In attuazione della clausola 5.2 della Seconda Appendice Integrativa, le Parti danno atto che il Piano Economico e Finanziario, allegato alla Convenzione d'Affidamento, è stato aggiornato, e concordano di sostituire il Piano Economico e Finanziario, originariamente allegato alla medesima convenzione, con la versione aggiornata che costituisce l'Allegato "B" alla Terza Appendice Integrativa sopra citata.

4.2 Le Parti convengono che, in base al Piano Economico e Finanziario aggiornato e al Caso Base Iniziale, il Corrispettivo di Conferimento iniziale, ai sensi della clausola 5.1, punto (iv) della Seconda Appendice Integrativa è pari a Euro 97,5 per tonnellata.

4.3 Le Parti convengono che il primo aggiornamento del Caso Base Iniziale ai sensi dell'Articolo 9 della Convenzione, sarà effettuato dopo la data di stipulazione del Contratto di Hedging e prima della data della prima richiesta di erogazione delle linee di credito ai sensi del Contratto di Finanziamento. I successivi aggiornamenti saranno effettuati con riferimento alle Date di Calcolo. A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Affidamento, le Parti convengono che, qualora alla data del primo aggiornamento del Caso Base Iniziale, il valore dell'ADSCR - Annual Debt Service Cover Ratio - Minimo Prospettico non risulti pari alla relativa Soglia del Caso Base ed i valori del PLCR - Project Life Cover Ratio - e del LLCR - Loan Life Cover Ratio - non risultino almeno pari alle relative Soglie del Caso Base, il Corrispettivo di Conferimento dovrà essere aumentato o diminuito in misura tale che, alla data della

prima richiesta di erogazione delle linee di credito ai sensi del Contratto di Finanziamento, il valore dell'ADSCR Minimo Prospettico risulti pari alla relativa Soglia del Caso Base ed i valori del PLCR e del LLCR risultino almeno pari alle relative Soglie del Caso Base.

5. FINALITÀ DELLE OPERE DI COSTRUZIONE

Le Parti prendono atto che la fase di costruzione delle opere e strutture, necessarie per la realizzazione dell'impianto e delle opere di viabilità di accesso al medesimo, è preordinata e strumentale alla successiva fase di gestione dell'impianto, per la durata prevista ai sensi della clausola 6.1 della Seconda Appendice Integrativa. Pertanto, tutti i costi relativi saranno ammortizzati nella fase di gestione dell'impianto.

6. OPERE OPZIONALI

6.1 Le Parti danno atto che il contratto di appalto per costruzione dell'impianto prevede, in opzione, la realizzazione di tre opere:

- (i) **Opzione 1:** stazione teleriscaldamento
- (ii) **Opzione 2:** caldaia ad integrazione di riserva
- (iii) **Opzione 3:** terminal ferroviario

6.2 Tenuto conto:

- (a) che alla data di sottoscrizione della Terza Appendice Integrativa, la reale fattibilità della realizzazione dell'Opzione 2 e dell'Opzione 3, secondo quanto comunicato ufficialmente dall'Autorità Concedente con nota del 10 luglio 2008, prot. n° 1174, è condizionata tra l'altro dall'evoluzione di specifici piani di sviluppo infrastrutturale; e
- (b) dell'esigenza prioritaria di procedere alla realizzazione e gestione dell'impianto, nel rispetto dei termini previsti nella Convenzione di

Affidamento e quindi, di stipulare il Contratto di Finanziamento in tempi brevi e nel rispetto della procedura di gara indetta da TRM;

le Parti convengono quanto segue:

(i) entro il 30 aprile 2009 l'Autorità Competente dovrà pronunciarsi in merito al consenso alla realizzazione delle suddette opere sospese. Fino a tale data TRM s'impegna a non esercitare il diritto di opzione relativo alle opere oggetto dell'Opzione 2 e dell'Opzione 3;

(ii) TRM presenterà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'Autorità Competente di cui al punto (i) di questa clausola, un aggiornamento del Caso Base, che tenga conto dell'incremento degli investimenti richiesti, ai fini della realizzazione delle opere oggetto dell'Opzione 2 e dell'Opzione 3. A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Affidamento, le Parti convengono che, qualora alla data del suddetto aggiornamento del Caso Base, il valore dell'ADSCR Minimo Prospettico non risulti pari alla relativa Soglia del Caso Base ed i valori del PLCR e del LCCR non risultino almeno pari alle relative Soglie del Caso Base, il Corrispettivo di Conferimento dovrà essere aumentato o diminuito in misura tale che, il valore dell'ADSCR Minimo Prospettico risulti pari alla relativa Soglia del Caso Base ed i valori del PLCR e del LCCR risultino almeno pari alle relative Soglie del Caso Base;

(iii) l'Autorità Competente approverà l'adeguamento del Corrispettivo di Conferimento in tempo utile, affinché TRM eserciti, entro i termini previsti dal contratto di costruzione dell'impianto, pari a 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di consegna lavori, il diritto di opzione nei confronti



dell'appaltatore;

(iv) la mancata pronuncia da parte dell'Autorità Competente, di cui al precedente punto (i) di questa clausola o la richiesta di non procedere alla realizzazione delle opere oggetto delle Opzioni 2 e 3 di cui alla lettera (a) di questa clausola, sarà considerata come una richiesta alla Società di rinunciare all'esercizio del diritto di opzione, in relazione alle suddette opere opzionali.

7. ASSETTO SOCIALE E MUTAMENTI

L'Associazione d'Ambito dà atto che allo stato, considerato anche l'attuale assetto sociale e le previsioni di programmazione provinciale, i rifiuti provenienti dal territorio del Consorzio di Bacino n. 16 possono essere smaltiti nell'Impianto.

8. CLAUSOLA FISCALE

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa. Spese, tasse, diritti di segreteria dipendenti da questo atto sono a carico di TRM.

E richiesto, ricevo nella mia qualità di Pubblico Ufficiale autorizzato questo atto che leggo ai comparenti, i quali dichiarano, su mia domanda, esserne il tenore conforme alle loro volontà e con me, che omisi la lettura degli allegati per espressa dispensa dei comparenti medesimi, in segno di conferma lo sottoscrivono.

Questo atto, in parte manoscritto da me Segretario Generale ed in parte da persona di mia fiducia ed in parte dattiloscritto pure da persona di mia fiducia, consta di *tre* fogli di cui occupa *nove* pagine intere e sin qui della *decima* oltre le sottoscrizioni.

Paolo Piotta
Giuseppe Jella
Baleno
Adolfo Repice



Deliberazione n. 21 del 18-7-2008

**OGGETTO: TERMOVALORIZZATORE A SERVIZIO DELLA ZONA SUD DELLA PROVINCIA DI TORINO.
APPROVAZIONE DELLA TERZA APPENDICE INTEGRATIVA ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO TRA
L'ATO-R E TRM SPA.**


L'ASSEMBLEA

PREMESSO CHE:

- La Provincia di Torino, assunta con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56902/2005 del 28 aprile 2005 il governo della gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della L.R. 24/02 ed i poteri sostitutivi dell'Associazione d'Ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera (i) della citata L.R. 24, ha affidato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 279129/2005 alla società TRM la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino e degli impianti strumentali e connessi, fra cui la discarica di servizio;
- La Provincia di Torino, in qualità di Autorità Competente, nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi di cui al punto precedente, e la società TRM hanno stipulato in data 22 luglio 2005 la Convenzione di Affidamento (Rep. N. 9589).
- La Provincia di Torino, con deliberazione n. 955-348277 del 26 luglio 2005, nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi di cui sopra, ha individuato in via definitiva, in attuazione delle previsioni del PPRG 2005 allora vigente, la localizzazione dell'impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia nell'area AMI 3 - Gerbido.
- In data 5 ottobre 2005 è stata costituita, con scrittura privata autenticata, l'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti.
- L'ATO-R, con deliberazione n. 5 del 5 dicembre 2005, ha confermato l'affidamento in capo alla società TRM, subentrando a tutti gli effetti nei diritti, obblighi e potestà della Provincia, inclusi quelli derivanti dalla Convenzione di Affidamento;
- In data 17 luglio 2006, l'ATO-R e TRM hanno stipulato la Prima Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento.
- Con delibera n. 49 del 21 novembre 2006 la Giunta Provinciale di Torino ha espresso, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 40/98, giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto dell'impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia presentato dalla società TRM con istanza del 26/06/2006 ed integrazioni del 31/10/2006.
- Con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino del 21 dicembre 2006 prot. n. 309 - 557341/2006 è stata rilasciata alla società TRM, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto.
- In data 14 maggio 2008, l'ATO-R e TRM hanno stipulato la Seconda Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento, contenente tra l'altro:
 - I meccanismi di determinazione del corrispettivo di conferimento all'impianto del Gerbido da applicarsi a partire dall'entrata in funzione;
 - I meccanismi di aggiornamento di tale corrispettivo sulla base dell'inflazione stimata e reale, di adeguamento in aumento e di riduzione;
 - La modalità di aggiornamento del Piano Economico Finanziario allegato alla Convenzione di Affidamento, strumento sulla base del quale è determinato il corrispettivo.

CONSIDERATO CHE:

- La deliberazione n. 16 del 22-4-2008 di approvazione della Seconda Appendice Integrativa ha stabilito di *"demandare ad una terza appendice integrativa - da stipularsi prima della firma del contratto di finanziamento tra TRM e gli enti finanziatori - la determinazione puntuale del corrispettivo iniziale di conferimento da effettuarsi sulla base del Piano Economico Finanziario aggiornato"*.



La Convenzione di Affidamento prevede all'art. 9:

"9.1 Tutte le spese necessarie per la progettazione e costruzione delle opere affidate nonché per la gestione delle stesse sono a carico di TRM"

9.2 A ristoro di tali spese, delle relative spese generali e delle sue attività, TRM percepirà il Corrispettivo di Conferimento, che sarà stabilito dall'Autorità Competente, nonché gli incassi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta dall'attività di recupero energetico dei rifiuti trattati. Ai fini della determinazione del Corrispettivo di Conferimento iniziale, saranno assunti i ricavi di vendita di energia (compresi i certificati verdi) nella misura definita nel Caso Base Iniziale."

La Seconda Appendice prevede all'art. 5:

"5.1 Le Parti concordano e si danno atto che il Piano Economico Finanziario allegato alla Convenzione di Affidamento necessita di essere aggiornato ed integrato per tener conto di quanto segue:

(i) l'allungamento del termine della Convenzione d'Affidamento per tener conto dell'Esercizio Provvisorio secondo quanto previsto dalla clausola 6.1 della presente Seconda Appendice Integrativa;

(ii) l'aggiornamento della stima dei costi e incassi rispetto alla stima contenuta nello "Studio preliminare per la realizzazione del 1° termovalorizzatore della Provincia di Torino" allegato alla Convenzione di Affidamento anche al fine di tener conto degli impegni assunti da TRM con la Prima Appendice Integrativa;

(iii) gli indici Finanziari dell'Equilibrio Economico e Finanziario nella misura risultante dal Caso Base Iniziale; e

(iv) la determinazione del Corrispettivo di Conferimento iniziale secondo quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Affidamento.

5.2 Le Parti si danno atto che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario allegato alla Convenzione di Affidamento, ai sensi della precedente clausola 5.1, al fine di rendere il Piano Economico Finanziario allegato alla Convenzione di Affidamento coerente con il Caso Base Iniziale, è una condizione preliminare alla stipulazione del Contratto di Finanziamento. Pertanto, le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a fare quanto necessario perché il Corrispettivo di Conferimento e l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario siano definiti prima della firma del Contratto di Finanziamento mediante la stipulazione di una ulteriore Appendice Integrativa (la Terza Appendice Integrativa), che integrerà la Convenzione di Affidamento. A tal fine, TRM si impegna a presentare all'Associazione d'Ambito una bozza di Piano Economico Finanziario da definire ai sensi del presente articolo 5 non appena sarà definito con gli Enti Finanziatori il Caso Base Iniziale. L'Associazione d'Ambito si impegna a valutare la bozza di Piano Economico Finanziario predisposto da TRM al fine di concordarne con TRM l'aggiornamento entro il termine di 50 (cinquanta) giorni dalla data di presentazione della bozza del Piano Economico e Finanziario. Resta inteso che il Piano Economico Finanziario proposto da TRM ai sensi del presente articolo 5 ed il Caso Base Iniziale dovranno essere coerenti. Resta inteso che, qualora le Parti, agendo in buona fede, non raggiungano un accordo sull'aggiornamento del Piano Economico Finanziario, TRM avrà diritto di recedere dalla Convenzione di Affidamento, dandone congruo preavviso alla Associazione d'Ambito.

5.3 Le Parti convengono che i valori iniziali degli indici di Equilibrio Economico Finanziario saranno definiti nel Caso Base Iniziale e nel Piano Economico Finanziario allegato alla Terza Appendice Integrativa. Il mancato mantenimento anche di uno solo degli indici di Equilibrio Economico Finanziario in misura uguale o superiore alle relative soglie minime che saranno indicate nella Terza Appendice Integrativa dà luogo al decadere delle condizioni di Equilibrio Economico e Finanziario e all'applicazione del meccanismo di revisione di cui agli articoli 9.4 e 9.7 della Convenzione di Affidamento."

Inoltre, la Seconda Appendice prevede all'art. 9:

"... TRM dichiara e garantisce all'Autorità di Ambito che il Piano Economico e Finanziario, il Modello Economico e Finanziario, il Caso Base, il Caso Base Iniziale ed il Caso Base Aggiornato, che saranno di volta in volta oggetto di aggiornamento secondo quanto previsto nella Convenzione di Affidamento e nelle relative appendici integrative saranno:

(a) redatti con diligenza ed in modo accurato, secondo criteri di oggettività e adeguatezza;

(b) fondati su assunzioni ragionevoli e sulle ipotesi tecnico-economiche più probabili;

(c) predisposti utilizzando coerentemente gli elementi di cui al punto 9. (b) che precede e criteri di calcolo applicati coerentemente;

(d) correttamente calcolati; e

(e) predisposti applicando i medesimi principi contabili in modo omogeneo"

TRM ha presentato in data 27-5-2008 la bozza del Piano Economico Finanziario aggiornato; rispettivamente in data 20-6-2008 e 2-7-2008 e 17-7-2008 ha presentato tre ulteriori aggiornamenti.

Gli uffici di ATO-R ed i consulenti a tal fine incaricati hanno provveduto a valutare la bozza del documento presentato e successivamente aggiornato e ad incontrare ripetutamente la società, nel corso di un procedimento istruttorio i cui elementi e documenti di valutazione sono conservati agli atti.

Nel corso degli incontri sono stati analizzati con il supporto specialistico della Fondazione per l'Ambiente "Teobaldo Fenoglio" di Torino tutti i dati tecnico-economici prodotti da TRM. In alcuni casi è stata chiesta la ridefinizione di alcune voci di costo, ritenute ingiustificate o non congrue. In altri casi sono state chieste

precisazioni o più puntuali definizioni delle singole voci al fine di consentire ad ATO-R una puntuale ed autonoma verifica dei dati di calcolo.

I criteri adottati per la valutazione dei dati e l'esito complessivo della stessa sono contenuti nella relazione della Fondazione per l'Ambiente "Teobaldo Fenoglio", conservata agli atti e sono di seguito sintetizzati:

- per quanto riguarda i costi operativi e di investimento del periodo antecedente all'avviamento (2003-2012), sono stati acquisiti i valori presenti nel bilancio di TRM così come certificati ed è stata condivisa la metodologia di capitalizzazione di tali costi nel periodo di esercizio dell'impianto stesso.
- per quanto riguarda i costi di investimento dell'impianto, sono stati acquisiti i dati presentati da TRM così come derivano dalla procedura di gara esperita per la costruzione dell'impianto. Tali voci includono i costi di investimento per l'impianto (costo di costruzione, oneri di collaudo, oneri di mitigazione, etc), gli oneri di start up e altri investimenti connessi con l'impianto stesso. Sono stati infine acquisiti i costi relativi alla manutenzione straordinaria, ipotizzati da TRM e ritenuti congrui.
- per quanto riguarda i costi operativi della fase di esercizio sono stati acquisiti i valori prodotti da TRM nel Piano Economico Finanziario e sottoposti ad una analisi di congruità con impianti analoghi. Sono stati inclusi nei costi operativi l'IRAP, l'ICI e la Tarsu, i costi bancari dell'operazione di project non capitalizzati, il corrispettivo per l'ATO e gli altri enti locali.
- sono stati acquisiti i costi di accantonamento previsto per la demolizione dell'impianto a fine vita e per una svalutazione crediti pari a circa l'1% annuale sul valore del corrispettivo di conferimento dei rifiuti.
- sono stati acquisiti i valori di ricavo derivanti dalla vendita di energia elettrica e dei certificati verdi, ritenuti congrui.

La valutazione sopra esposta è stata condotta al fine di apportare al documento i correttivi necessari per rispondere alle seguenti esigenze, fondamentali per ATO-R in qualità di ente regolatore del servizio:

- addivenire alla determinazione di un corrispettivo di conferimento all'impianto che, in quanto legato ad un servizio pubblico essenziale, tuteli il cittadino quale utente finale del servizio;
- applicare i parametri normativi di riferimento nella determinazione del corrispettivo di conferimento, con particolare riferimento all'art. 117 TUEL che individua i criteri per determinare le tariffe dei servizi: *"1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:*

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato;"

- assicurare pertanto a TRM le condizioni di equilibrio economico e finanziario e di bancabilità dell'opera per tutta la durata dell'affidamento;
- determinare i valori iniziali degli indici di equilibrio economico finanziario il cui mancato mantenimento in misura uguale o superiore alle relative soglie minime darà luogo al decadere delle condizioni di equilibrio economico-finanziario ed all'aumento o riduzione del corrispettivo di conferimento, come previsto dall'art. 5.3 della Seconda Appendice e dall'art. 9 della Convenzione di Affidamento.

La esigenze sopra esposte sono state recepite nello schema della "Terza Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento" allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale che contiene tra i suoi allegati:

- il Piano Economico Finanziario di TRM aggiornato con Caso Base Iniziale e Modello Economico Finanziario.
- i testi integrati della Convenzione di Affidamento, della Prima e Seconda Appendice Integrativa.

Tale schema contiene la determinazione puntuale del corrispettivo iniziale di conferimento effettuata ai sensi dell'art. 5 della Seconda Appendice sulla base del Piano Economico Finanziario aggiornato.

- I contenuti della Terza Appendice, il Piano Economico Finanziario e le valutazioni circa il corrispettivo di conferimento all'impianto sono stati illustrati e discussi nella riunione dell'Assemblea e del CDA del 10-7-2008. Da tale riunione è emersa, tra l'altro, l'esigenza che gli utili che percepiranno i soci di TRM nel corso della gestione dell'impianto siano parzialmente utilizzati sia per estinguere anticipatamente il debito con gli enti finanziatori sia per politiche di riduzione tariffaria.

Visto lo schema della "Terza Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento" come proposto dal CDA con deliberazione n. 74 del 18-7-2008, allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarlo in quanto rispondente alle esigenze sopra esposte.

Visto l'art. 3 dello Statuto dell'ATO-R, che recita: "Il Consorzio, verificando i calcoli consuntivi e previsionali, nonché i programmi di investimento, definisce le tariffe che spettano ai soggetti gestori degli impianti per il conferimento dei rifiuti, secondo i criteri di cui all'art. 117 TUEL e comunque in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e connessa gestione";

Considerato che la disciplina dei rapporti con il gestore e l'approvazione dei relativi contratti di servizio sono di competenza dell'Assemblea, come previsto dall'art. 13 dello Statuto.

Vista la Legge Regionale 24/02;

Visto il D.Lgs 152/2006;

Visto il D.Lgs. 267/200 (TUEL).

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

Acquisito il parere favorevole del Segretario dell'ente dott. Adolfo Repice, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 16 comma 1 dello Statuto;

Preso atto della seguente votazione:

Presenti 13

Assenti 3 - Rivoli, CCA e CCS

Non partecipanti al voto 0

Votanti 13

Astenuti 0

Favorevoli 13 : MANGONE (Comune di Torino + Bacino 18 = mil. 385,68); DELLA PEPA (Comune di Ivrea = mil.6,26 + Comune di Moncalieri = mil.6,26) VERCELLI (Comune di Pinerolo = mil.6,26); CARBONE (Comune di Settimo = mil.6,26); GAY (Comune di Chieri = mil.6,26); PERELLO (Comune di Ciriè = mil.6,26); BERTI (ACEA = mil. 62,07); AVATANE0 (CONS. BACINO 16 = mil.105,57); CAVAZZONI (CADOS = mil. 128,35); MASSIMINO (COVAR 14 = mil.105,41); CASTAGNO (CISA = mil.39,80);

Contrari 0

L'Assemblea a voti unanimi,

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema della "Terza Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento" come proposto dal CDA con deliberazione n. 74 del 18-7-2008, allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, contenente, tra i suoi allegati:
 - il Piano Economico Finanziario di TRM aggiornato con Caso Base Iniziale e Modello Economico Finanziario.
 - i testi integrati della Convenzione di Affidamento, della Prima e Seconda Appendice Integrativa che sostituiscono a tutti gli effetti tali atti nella loro precedente formulazione.Tale schema contiene la determinazione puntuale del corrispettivo iniziale di conferimento effettuata ai sensi dell'art. 5 della Seconda Appendice e dell'art. 9.2 della Convenzione di Affidamento, sulla base del Piano Economico Finanziario aggiornato.
- 2) Di confermare l'esigenza che gli utili generati dalla gestione della società TRM nel corso della durata della concessione, siano almeno parzialmente utilizzati sia per estinguere anticipatamente il debito con gli Enti finanziatori, sia per politiche di riduzione tariffaria e di dare mandato al CDA di ATO-R di individuare le relative ipotesi operative prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto.




- 3) Di dare mandato al Presidente del CDA di sottoscrivere la Terza Appendice Integrativa di cui al punto 1) apportando le modifiche non sostanziali che si rendessero opportune ai fini della sottoscrizione.
- 4) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Adolfo Ripice



Il Vicepresidente
Dott. Carlo Della Pepa



TERZA APPENDICE INTEGRATIVA

ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DATATA 22 LUGLIO 2005 TRA

L'anno duemilaotto, addì [] del mese di []

In Torino, in una sala del Civico Palazzo, sito in piazza Palazzo di Città n. 1, avanti a me dottor [], Segretario *pro tempore* del Consorzio "Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti", assenti i testimoni, non avendone io, Segretario Generale, e le parti richiesta la presenza, sono personalmente comparsi i Signori:

- Paolo Foietta, nato a Torino il 1° ottobre 1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'infra descritto Ente, il quale interviene non in proprio ma in qualità di legale rappresentante del Consorzio "Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti" (di seguito, l'**Associazione d'Ambito** o l'**Autorità Competente**), avente sede in Torino, via Maria Vittoria n° 12, codice fiscale 09247680011, con i poteri per quanto infra in forza di delibera dell'Assemblea n. [] del [] 2008, che in copia certificata conforme è allegata al presente atto, per farne parte sostanziale e integrante, sotto la lettera "[]" unitamente all'allegato "[]" ed ai suoi rispettivi allegati n.ri [] ; e

- Giuseppe Vallone, nato a Santo Stefano Quisquina (AG) il 4 ottobre 1946, domiciliato per la carica presso la sede dell'infra descritto Ente, che interviene al presente non in proprio ma in rappresentanza della società "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A.", (di seguito, TRM o l'**Affidatario**), con sede in Torino, Via Livorno n. 60, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese 08568440015, capitale sociale Euro 20.694.220,00 interamente versati, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- Bruno TORRESIN nato a Villa del Conte (PD) il 23 ottobre 1946, amministratore delegato della medesima società e domiciliato presso la sede della stessa;

entrambi con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione dell'Assemblea del [] 2008, che in copia per estratto, sottoscritta da tutti i componenti, è allegata al presente atto sotto la lettera [],

(di seguito, congiuntamente le Parti, e ciascuna di esse una Parte).

PREMESSO CHE

- (a) la Provincia di Torino (di seguito, la **Provincia**), assunta con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56902/2005 del 28 aprile 2005 il governo della gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della Legge 24 ed i poteri sostitutivi dell'Associazione d'Ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera (l) della Legge 24, ha affidato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 279129/2005 a TRM la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione e degli impianti strumentali e connessi, fra cui la discarica di servizio (di seguito, complessivamente, il **Progetto**);
- (b) la Provincia (in qualità di Autorità Competente, nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi ad essa spettanti nelle more della costituzione dell'Associazione d'Ambito, prevista dall'articolo 12 della Legge 24) e TRM hanno stipulato in data 22 luglio 2005 un contratto per l'affidamento del Progetto (di seguito, la **Convenzione di Affidamento**);
- (c) in data 5 ottobre 2005 veniva costituita con scrittura privata autenticata l'Associazione d'Ambito;
- (d) con deliberazione n. 5 del 5 dicembre 2006, l'Associazione d'Ambito confermava l'affidamento in capo a TRM del Progetto, subentrando a tutti gli effetti nei diritti, obblighi e potestà della Provincia, a



quest'ultima derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi menzionati sub (a) che precede, inclusi quelli derivanti dalla Convenzione di Affidamento;

- (e) in data 17 luglio 2006, l'Associazione d'Ambito e TRM stipulavano la prima appendice integrativa (di seguito, la **Prima Appendice Integrativa**), con la quale, tra l'altro, l'Associazione d'Ambito faceva propri tutti i contenuti della Convenzione di Affidamento assumendo su di sé gli obblighi e i diritti pertinenti già alla Provincia di Torino;
- (f) in data 14 maggio 2008, l'Associazione d'Ambito e TRM stipulavano la seconda appendice integrativa (di seguito, la **Seconda Appendice Integrativa**), nella quale, fra l'altro, è stato sospeso l'obbligo di realizzazione della discarica di servizio;
- (g) l'Associazione d'Ambito e TRM intendono con la presente terza appendice integrativa (di seguito, la **Terza Appendice Integrativa**) modificare, implementare, e/o integrare come segue alcune disposizioni della Convenzione di Affidamento e della Seconda Appendice Integrativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue

1. INTERPRETAZIONE

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Terza Appendice Integrativa.
- 1.2 Ogni riferimento effettuato nel prosieguo della presente Terza Appendice Integrativa e nei relativi allegati alla Convenzione di Affidamento, alla Prima Appendice Integrativa ovvero alla Seconda Appendice Integrativa deve intendersi effettuato alle medesime Convenzione di Affidamento, Prima Appendice Integrativa e Seconda Appendice Integrativa come modificate ai sensi dei seguenti articoli.
- 1.3 Le Parti espressamente convergono che per quanto non oggetto di modifica o integrazione da parte della presente Terza Appendice Integrativa, resta fermo ed invariato il contenuto della Convenzione di Affidamento, della Prima Appendice Integrativa e della Seconda Appendice Integrativa.

2. DEFINIZIONI

Ove non altrimenti definiti nella presente Terza Appendice Integrativa, nella Seconda Appendice Integrativa ovvero nella Prima Appendice Integrativa e nella Convenzione di Affidamento, i termini con l'iniziale maiuscola utilizzati nei medesimi documenti avranno il significato loro attribuito nell'Allegato 1 della Seconda Appendice Integrativa.

3. MODIFICAZIONI ALLA SECONDA APPENDICE INTEGRATIVA

Le Parti concordano di modificare la Seconda Appendice Integrativa ed i relativi allegati nei termini recepiti nel testo modificato costituente l'Allegato A della presente Terza Appendice Integrativa.

4. PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO E DEFINIZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CONFERIMENTO

- 4.1 In attuazione della clausola 5.2 della Seconda Appendice Integrativa, le Parti si danno atto che il Piano Economico e Finanziario allegato alla Convenzione di Affidamento è stato aggiornato e

concordano di sostituire il Piano Economico e Finanziario originariamente allegato alla medesima convenzione con la versione aggiornata che costituisce l'Allegato B alla presente Terza Appendice Integrativa.

4.2 Le Parti convengono che, in base al Piano Economico e Finanziario aggiornato e al Caso Base Iniziale, il Corrispettivo di Conferimento Iniziale, ai sensi della clausola 5.1, punto (iv) della Seconda Appendice Integrativa è pari a Euro 97,5 per tonnellata.

4.3 Le Parti convengono che il primo aggiornamento del Caso Base Iniziale ai sensi dell'Articolo 9 della Convenzione sarà effettuato dopo la data di stipulazione del Contratto di Hedging e prima della data della prima richiesta di erogazione delle linee di credito ai sensi del Contratto di Finanziamento. I successivi aggiornamenti saranno effettuati alle Date di Calcolo. A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Affidamento, le Parti convengono che, qualora alla data del primo aggiornamento del Caso Base Iniziale, il valore dell'ADSCR Minimo Prospettico non risulti pari alla relativa Soglia del Caso Base e i valori del PLCR e del LLCR non risultino almeno pari alle relative Soglie del Caso Base, il Corrispettivo di Conferimento dovrà essere aumentato o diminuito in misura tale che, alla data della prima richiesta di erogazione delle linee di credito ai sensi del Contratto di Finanziamento, il valore dell'ADSCR Minimo Prospettico risulti pari alla relativa Soglia del Caso Base e i valori del PLCR e del LLCR risultino almeno pari alle relative Soglie del Caso Base.

5. FINALITÀ DELLE OPERE DI COSTRUZIONE

Le Parti prendono atto che la fase di costruzione delle opere e strutture necessarie per la realizzazione dell'impianto e delle opere di viabilità di accesso al medesimo è preordinata e strumentale alla successiva fase di gestione dell'impianto, per la durata prevista ai sensi della clausola 6.1 della Seconda Appendice Integrativa. Pertanto tutti i costi relativi saranno ammortizzati nella fase di gestione dell'impianto.

6. OPERE OPZIONALI

6.1 Le Parti danno atto che il contratto di appalto per costruzione dell'impianto prevede, in opzione, la realizzazione di tre opere:

- (i) Opzione 1: stazione teleriscaldamento
- (ii) Opzione 2: caldaia ad integrazione di riserva
- (iii) Opzione 3: terminal ferroviario

6.2 Tenuto conto:

- (a) che alla data di sottoscrizione della Terza Appendice Integrativa, la reale fattibilità della realizzazione dell'Opzione 2 e dell'Opzione 3, secondo quanto comunicato ufficialmente dall'Autorità Concedente con nota del 10 luglio 2008 prot. 1174, è condizionata tra l'altro dall'evoluzione di specifici piani di sviluppo infrastrutturale; e
- (b) dell'esigenza prioritaria di procedere alla realizzazione e gestione dell'impianto nel rispetto dei termini previsti nella Convenzione di Affidamento e, quindi, di stipulare il Contratto di Finanziamento, in tempi brevi e nel rispetto della procedura di gara indetta da TRM,

le Parti convengono quanto segue:

- (i) entro il 30 aprile 2009 l'Autorità Competente dovrà pronunciarsi in merito al consenso alla

- realizzazione delle suddette opere sospese. Fino a tale data TRM si impegna a non esercitare il diritto di opzione relativo alle opere oggetto dell'Opzione 2 e dell'Opzione 3;
- (ii) TRM presenterà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'Autorità Competente di cui al punto (i) di questa clausola, un aggiornamento del Caso Base che tenga conto dell'incremento degli investimenti richiesti al fine della realizzazione delle opere oggetto dell'Opzione 2 e dell'Opzione 3. A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Affidamento, le Parti convengono che, qualora alla data del suddetto aggiornamento del Caso Base, il valore dell'ADSCR Minimo Prospettico non risulti pari alla relativa Soglia del Caso Base e i valori del PLCR e del LLCR non risultino almeno pari alle relative Soglie del Caso Base, il Corrispettivo di Conferimento dovrà essere aumentato o diminuito in misura tale che il valore dell'ADSCR Minimo Prospettico risulti pari alla relativa Soglia del Caso Base e i valori del PLCR e del LLCR risultino almeno pari alle relative Soglie del Caso Base;
 - (iii) l'Autorità Competente approverà l'adeguamento del Corrispettivo di Conferimento in tempo utile affinché TRM eserciti, entro i termini previsti dal contratto di costruzione dell'impianto, pari a 360 giorni dalla data di consegna lavori, il diritto di opzione nei confronti dell'appaltatore;
 - (iv) la mancata pronuncia da parte dell'Autorità Competente di cui al precedente punto (i) di questa clausola o la richiesta di non procedere alla realizzazione delle opere oggetto delle Opzioni 2 e 3 di cui alla lettera (a) di questa clausola sarà considerata come una richiesta alla Società di rinunciare all'esercizio del diritto di opzione in relazione alle suddette opere opzionali.

7. ASSETTO SOCIALE E MUTAMENTI

L'Associazione d'Ambito dà atto che allo stato, considerato anche l'attuale assetto sociale e le previsioni di programmazione provinciale, i rifiuti provenienti dal territorio del Consorzio di Bacino n.16 possono essere smaltiti nell'impianto.

8. CLAUSOLA FISCALE

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa. Spese, tasse, diritti di segreteria dipendenti da questo atto sono a carico di TRM.

Allegati:

Allegato A: Seconda Appendice Integrativa

Allegato B: Piano Economico e Finanziario con Caso Base Iniziale e Modello Economico Finanziario

Allegato C: Pacchetto Assicurativo

ALLEGATO A

SECONDA APPENDICE INTEGRATIVA

ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DATATA 22 LUGLIO 2005 TRA

L'anno duemilaotto, addì quattordici del mese di maggio

in Torino, in una sala del Civico Palazzo, sito in piazza Palazzo di Città n. 1, avanti a me dottor Adolfo REPICE, Segretario pro tempore del Consorzio "Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti", assenti i testimoni, non avendone io, Segretario Generale, e le parti richiesta la presenza, sono personalmente comparsi i Signori:

- Paolo Foletta, nato a Torino il 1° ottobre 1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'infra descritto Ente, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente e legale rappresentante del Consorzio "Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti" (di seguito, l'Associazione d'Ambito o l'Autorità Competente), avente sede in Torino, via Maria Vittoria n° 12, codice fiscale 09247680011, con i poteri per quanto infra in forza di delibera dell'Assemblea n. 16 del 22 aprile 2008, che in copia certificata conforme è allegata al presente atto, sotto la lettera "A", per farne parte sostanziale e integrante, unitamente all'allegato "A" ed ai suoi rispettivi allegati n.ri 1, 2, 3 e 4;
- Giuseppe Vallone, nato a Santo Stefano Quisquina (AG) il 4 ottobre 1946, domiciliato per la carica presso la sede dell'infra descritto Ente, che interviene al presente non in proprio ma in rappresentanza della società "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A.", (di seguito, TRM o l'Affidatario), con sede in Torino, Via Livorno n. 60, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese 08566440015, capitale sociale Euro 20.694.220,00, interamente versati, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione; e
- Bruno TORRESIN nato a Villa del Conte (PD) il 23 ottobre 1946, domiciliato presso la sede dell'Ente Infradescritto, i quali intervengono al presente atto in qualità, rispettivamente, di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato della società "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A.", (di seguito per brevità anche TRM o l'Affidatario), con sede in Torino, Via Livorno n. 60, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese 08566440015, capitale sociale Euro 20.694.220,00 interamente versati;

entrambi con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione dell'Assemblea del 23 aprile 2008, che in copia per estratto, sottoscritta da tutti i componenti, è allegata al presente atto sotto la lettera "B",

(di seguito, congiuntamente le Parti, e ciascuna di esse una Parte).

PREMESSO CHE

- (a) la Provincia di Torino (di seguito, la Provincia), assunta con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56902/2005 del 28 aprile 2005 il governo della gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della Legge 24 ed i poteri sostitutivi dell'Associazione d'Ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera (l) della Legge 24, ha affidato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 279129/2005 a TRM la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione e degli impianti strumentali e connessi, fra cui la discarica di servizio (di seguito, complessivamente, il Progetto);
- (b) la Provincia (in qualità di Autorità Competente, nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi ad essa spettanti nelle more della costituzione dell'Associazione d'Ambito, prevista dall'articolo 12 della



Legge 24) e TRM hanno stipulato in data 22 luglio 2005 un contratto per l'affidamento del Progetto (di seguito, la **Convenzione di Affidamento**), repertorio 9589, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Torino 1, in data 3 agosto 2005 al numero 6811;

- (c) in data 30 settembre e 5 ottobre 2005 veniva costituita con scrittura privata autenticata l'Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei Rifiuti - repertori numeri 1841 del 30 settembre 2005 e 1850 del 5 ottobre 2005 al n. 4330, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Torino 1 il 13 ottobre 2005 al n. 4330, successivamente modificata mediante scrittura privata autenticata Repertori numeri 2227 in data 13 marzo 2006 e 2285 in data 3 aprile 2004 e registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Torino 1 in data 19 aprile 2006 al n. 1744/2;
- (d) con deliberazione n. 5 del 5 dicembre 2005, l'Associazione d'Ambito confermava l'affidamento in capo a TRM del Progetto, subentrando a tutti gli effetti nei diritti, obblighi e potestà della Provincia, a quest'ultima derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi menzionati sub (a) che precede, inclusi quelli derivanti dalla Convenzione di Affidamento;
- (e) in data 17 luglio 2006, Repertorio n. 10791, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Torino 1 in data 21 luglio 2006 al numero 6498 l'Associazione d'Ambito e TRM stipulavano la prima appendice integrativa (di seguito, la **Prima Appendice Integrativa**), con la quale, tra l'altro, l'Associazione d'Ambito faceva propri tutti i contenuti della Convenzione di Affidamento assumendo su di sé gli obblighi e i diritti pertinenti già alla Provincia di Torino;
- (f) la Giunta Provinciale di Torino con delibera n. 49 del 21 novembre 2006:
 - (1) esprimeva "per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della L.R. n. 40/98 giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di cui all'istanza del 28/06/2006 successive integrazioni del 31/10/2006, denominato 'Impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Torino' presentato dalla società TRM, con sede legale in Torino, via Livorno n. 60" precisando altresì che "il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti, contenute nell'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento";
 - (2) stabiliva che "il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, della LR 40/98, per la durata di tre anni a decorrere dalla data del rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale, che verrà rilasciata dal dirigente competente ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 59/2005; scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata";
- (g) con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino del 21 dicembre 2006 prot. n. 309 - 557341 /2006 veniva rilasciata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. 59/2005, a TRM l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto;
- (h) l'autorizzazione di cui alla precedente lettera (g) prevede che:
 - (1) l'avvio della fase di realizzazione dell'opera è condizionato: a. alla positiva verifica di documenti, che TRM dovrà presentare alla Provincia di Torino entro il mese di dicembre 2007; b. all'ottenimento dell'autorizzazione/deroga per la fascia di rispetto ferroviaria, ai sensi del D.P.R. 753/1980; c. alla liberazione dell'area interessata dall'impianto dalle Infrastrutture di GTT attualmente esistenti;


- (2) l'avvio della fase di gestione dell'impianto è subordinato all'ottenimento dei seguenti documenti: a. certificato di collaudo finale dei lavori di cui alla successiva premessa (h) (9); b. certificato di prevenzione incendi rilasciato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o idonea dichiarazione sostitutiva prevista dalla vigente normativa in materia; c. autorizzazione per la realizzazione del collegamento alla rete elettrica di trasmissione; d. prestazione e accettazione delle garanzie finanziarie, nei termini e modi di cui al successivo punto 15 (dell'autorizzazione);
 - (3) la durata dell'autorizzazione è limitata a cinque anni, come previsto all'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 59/2005, e decorrere dalla data di rilascio del presente atto; ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore dovrà presentare apposita domanda alla Provincia, almeno sei mesi prima dalla data di scadenza;
 - (4) il progetto esecutivo preveda il rispetto dei valori emissivi associati alle scelte impiantistiche proposte nella documentazione presentata a corredo dell'istanza e riportati in tabella D.5 (allegato D all'autorizzazione);
 - (5) sia presentata la documentazione di cui al punto 8 dell'autorizzazione;
 - (6) prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento, l'ARPA verifichi che l'impianto soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima;
 - (7) la realizzazione dell'impianto dovrà essere certificata da apposita relazione di collaudo, e firma di tecnico abilitato ed iscritto ad ordine competente;
 - (8) al fine di garantire la protezione ambientale come previsto all'articolo 5, comma 18, del D.Lgs. 59/2005, ad impianto realizzato il gestore dovrà attenersi alle prescrizioni, condizioni e limiti di emissione relativi all'esercizio dell'impianto individuati negli Allegati C e D all'autorizzazione; e
 - (9) entro 60 giorni dalla data di regolare collaudo degli impianti autorizzati, dovranno essere prestate idonee garanzie finanziarie a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento;
- (i) l'impianto, ove non realizzato e gestito nel più stretto ossequio delle disposizioni normative vigenti in tema di sicurezza ambientale, rende il servizio in via del tutto potenziale suscettibile di arrecare "danno ambientale" ai sensi dell'articolo 300 del D.Lgs. 152/2006 (di seguito, il **Danno Ambientale**);
 - (l) l'Associazione d'Ambito e TRM intendono con la presente seconda appendice integrativa (di seguito, la **Seconda Appendice Integrativa**) modificare e/o integrare come segue alcune disposizioni della Convenzione di Affidamento e della Prima Appendice Integrativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

1. INTERPRETAZIONE

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Seconda Appendice Integrativa.
- 1.2 Tutti gli obblighi e gli impegni dell'Associazione d'Ambito previsti in questa Seconda Appendice Integrativa;

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a stylized name, possibly starting with 'L'.

Integrativa, nella Prima Appendice Integrativa e nella Convenzione di Affidamento sono assunti dall'Associazione d'Ambito nei limiti consentiti dalle e per l'attuazione delle prescrizioni normative ed amministrative di volta in volta applicabili che, tra l'altro, disciplinano la competenza ed i poteri dell'Autorità d'Ambito e le modalità di esercizio delle medesime, nonché l'organizzazione dei servizi pubblici oggetto della Convenzione di Affidamento e delle appendici integrative ivi previste. Fatta la generalità di quanto precede, le Parti prendono atto di quanto previsto dagli articoli 113 e 117 TUEL, norme alle quali intendono dare attuazione con il presente atto.

- 1.3 Ogni riferimento effettuato nel prosieguo della presente Seconda Appendice Integrativa e nei relativi allegati alla Convenzione di Affidamento ovvero alla Prima Appendice Integrativa deve intendersi effettuato alle medesime Convenzione di Affidamento e Prima Appendice Integrativa come modificata ai sensi dei seguenti articoli 3 e 4.

2. DEFINIZIONI

Ove non altrimenti definiti nella presente Seconda Appendice Integrativa, nella Convenzione di Affidamento ovvero nella Prima Appendice Integrativa, i termini con l'iniziale maiuscola utilizzati nei medesimi documenti avranno il significato loro attribuito nell'Allegato 1 alla presente Seconda Appendice Integrativa.

3. MODIFICAZIONI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO

Fatto salvo quanto espressamente previsto dalle clausole che seguono, le Parti concordano di modificare ed integrare la Convenzione di Affidamento nei termini recepiti nel testo integrato e modificato costituente l'Allegato 2 alla presente Seconda Appendice Integrativa.

4. MODIFICAZIONI ALLA PRIMA APPENDICE INTEGRATIVA

Fatto salvo quanto espressamente previsto dalle clausole che seguono, le Parti concordano di modificare ed integrare la Prima Appendice nei termini recepiti nel testo integrato e modificato costituente l'Allegato 3 alla presente Seconda Appendice Integrativa.

- 4.1 Le Parti concordano altresì che la garanzia di cui alla clausola 5.4 della Prima Appendice Integrativa dovrà essere nella forma di garanzia personale a prima richiesta, emessa da una banca ovvero da un'assicurazione la quale abbia un rating minimo pari ad A, secondo lo schema di cui all'Allegato 4 alla presente Seconda Appendice Integrativa.

5. PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO E DEFINIZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CONFERIMENTO

- 5.1 Le Parti concordano e si danno atto che il Piano Economico e Finanziario allegato alla Convenzione di Affidamento necessita di essere aggiornato ed integrato per tener conto di quanto segue:

- (i) l'allungamento del termine della Convenzione d'Affidamento per tener conto dell'Esercizio Provvisorio secondo quanto previsto dalla clausola 6.1 della presente Seconda Appendice Integrativa;
- (ii) l'aggiornamento della stima dei costi e incassi rispetto alla stima contenuta nello "Studio preliminare per la realizzazione del 1° termovalorizzatore della Provincia di Torino" allegato alla Convenzione di Affidamento anche al fine di tener conto degli impegni assunti da TRM con la Prima Appendice Integrativa;

- (iii) gli Indici Finanziari dell'Equilibrio Economico e Finanziario nella misura risultante dal Caso Base Iniziale; e
- (iv) la determinazione del Corrispettivo di Conferimento iniziale secondo quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Affidamento.

5.2 Le Parti si danno atto che l'aggiornamento del Piano Economico e Finanziario allegato alla Convenzione di Affidamento, ai sensi della precedente clausola 5.1, al fine di rendere il Piano Economico e Finanziario allegato alla Convenzione di Affidamento coerente con il Caso Base Iniziale, è una condizione preliminare alla stipulazione del Contratto di Finanziamento. Pertanto, le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a fare quanto necessario perché il Corrispettivo di Conferimento e l'aggiornamento del Piano Economico e Finanziario siano definiti prima della firma del Contratto di Finanziamento mediante la stipulazione di una ulteriore Appendice Integrativa (la Terza Appendice Integrativa), che integrerà la Convenzione di Affidamento. A tal fine, TRM si impegna a presentare all'Associazione d'Ambito una bozza di Piano Economico e Finanziario da definire ai sensi del presente articolo 5 non appena sarà definito con gli Enti Finanziatori il Caso Base Iniziale. L'Associazione d'Ambito si impegna a valutare la bozza di Piano Economico e Finanziario predisposto da TRM al fine di concordarne con TRM l'aggiornamento entro il termine di 50 (cinquanta) giorni dalla data di presentazione della bozza del Piano Economico e Finanziario. Resta inteso che il Piano Economico e Finanziario proposto da TRM ai sensi del presente articolo 5 ed il Caso Base Iniziale dovranno essere coerenti. Resta inteso che, qualora le Parti, agendo in buona fede, non raggiungano un accordo sull'aggiornamento del Piano Economico e Finanziario, TRM avrà diritto di recedere dalla Convenzione di Affidamento, dandone congruo preavviso alla Associazione d'Ambito.

5.3 Le Parti convengono che i valori iniziali degli Indici di Equilibrio Economico e Finanziario saranno definiti nel Caso Base Iniziale e nel Piano Economico e Finanziario allegato alla Terza Appendice Integrativa. Il mancato mantenimento anche di uno solo degli Indici di Equilibrio Economico e Finanziario in misura uguale o superiore alle relative soglie minime che saranno indicate nella Terza Appendice Integrativa dà luogo al decadere delle condizioni di Equilibrio Economico e Finanziario e all'applicazione del meccanismo di revisione di cui alle clausole 9.4 e 9.7 della Convenzione di Affidamento.

6. ESECUZIONE ED ULTIMAZIONE LAVORI

6.1 Le Parti prendono atto che la messa a punto dell'impianto necessita di una fase di Esercizio Provvisorio. A tal fine le Parti concordano, in conformità alla clausola 4.3 della Convenzione di Affidamento, e fermo restando quanto previsto all'articolo 25 della Convenzione di Affidamento, che il termine di ultimazione dell'impianto previsto è fissato al 31.12.2011, che da tale data decorrerà l'inizio dell'Esercizio Provvisorio e che al termine di detto Esercizio Provvisorio inizierà a decorrere il residuale termine ventennale per la gestione dell'impianto. Ai fini dell'articolo 4 della Convenzione di Affidamento, il Piano Economico e Finanziario a supporto dell'allungamento sarà predisposto e consegnato da TRM all'Autorità Competente secondo quanto previsto dal precedente articolo 5 della presente Seconda Appendice Integrativa.

6.2 TRM si impegna ad eseguire i lavori nella più stretta osservanza delle disposizioni in materia ambientale, di sicurezza e a tutela della concorrenza vigenti e nel rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi concessi o loro modifiche, rinnovi ed integrazioni.

6.3 Le Parti si danno atto che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 33, primo comma, della Convenzione di Affidamento, la garanzia di corretta esecuzione dei lavori di cui all'articolo 113 D.Lgs. 163/2006 sarà rilasciata dall'appaltatore esclusivamente a favore di TRM ai sensi del



contratto di costruzione. In ogni caso, TRM si impegna a fare tutto quanto possibile affinché l'Associazione d'Ambito sia inserita nel novero degli assicurati nelle varie polizze che costituiranno il pacchetto assicurativo relativo alla realizzazione ed alla progettazione dell'impianto. Le Parti si danno altresì atto che TRM non sarà tenuta a rilasciare a favore dell'Associazione d'Ambito la garanzia di corretta esecuzione dei lavori di cui all'articolo 113 D.Lgs. 163/2006.

7. PENALI PER RITARDO

7.1 Le Parti convengono nell'identificare le penali indicate nella clausola 25.1. della Convenzione di Affidamento esclusivamente nella penale di cui alla successiva clausola 7.2.

7.2 Le Parti concordano che il ritardo, per causa imputabile a TRM, rispetto al termine di ultimazione dell'impianto di cui all'Articolo 6 della presente Seconda Appendice Integrativa, comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 0.1% dell'intero importo contrattuale ai sensi del contratto di costruzione per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data prevista per l'ultimazione dell'impianto. L'importo complessivo della penale non potrà in ogni caso superare il 10% dell'intero importo contrattuale ai sensi del contratto di costruzione.

7.3 Inoltre le Parti concordano che eventuali ritardi rispetto al termine di ultimazione dell'impianto di cui all'Articolo 6 non imputabili a TRM comporteranno la proroga del termine di ultimazione, in conformità alle disposizioni dell'Articolo 4 della Convenzione di Affidamento e, ove dovessero determinare una modifica dell'Equilibrio Economico e Finanziario, comporteranno l'adeguamento del Corrispettivo di Conferimento ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di Affidamento.

8. GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

8.1 Le Parti si danno atto che il riferimento alle autorizzazioni previste dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997 di cui all'articolo 8 della Convenzione di Affidamento deve intendersi effettuato all'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e del D.Lgs. 133/2005. Le Parti confermano altresì che l'obbligo di stipulazione di un'appendice integrativa ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione di Affidamento è stato assolto con la stipulazione della Prima Appendice Integrativa.

8.2 In relazione alle appendici integrative previste alle clausole 11.4, 13.2 e 23.2 della Convenzione di Affidamento così come ad ogni ulteriore appendice integrativa che le Parti dovranno stipulare, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Affidamento, le Parti si impegnano reciprocamente a negoziare, agendo in buona fede, le appendici integrative anche avendo riguardo degli impegni assunti da TRM nel Contratto di Finanziamento. Le Parti concordano che le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all'articolo 23 della Convenzione di Affidamento, potranno essere affidate da TRM ad un soggetto terzo, nel rispetto della normativa di settore applicabile.

8.3 Fermo restando quanto previsto dalla precedente clausola 8.2, le Parti si impegnano reciprocamente a fare quanto possibile perché, anche in deroga ai termini previsti nella Convenzione di Affidamento, le appendici integrative di cui alla clausola 11.4 della Convenzione di Affidamento siano stipulate prima della firma del Contratto di Finanziamento.

8.4 Le Parti si danno atto che, ai sensi della normativa applicabile, TRM non è tenuta al rilascio di alcuna garanzia per la fase di gestione, fermo restando la propria responsabilità contrattuale per il corretto adempimento delle obbligazioni previste nella Convenzione di Affidamento. Rimane fermo l'obbligo di stipulazione delle polizze assicurative ai sensi della clausola 33.3 della Convenzione di Affidamento e TRM si impegna ad inserire ove possibile la Associazione d'Ambito quale soggetto

assicurato in tale pacchetto assicurativo.

9. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO, DEL CASO BASE E DEL MODELLO DI CALCOLO

9.1 Ferma restando la procedura di aggiornamento e/o adeguamento prevista dall'articolo 9 della Convenzione di Affidamento TRM dichiara e garantisce all'Autorità di Ambito che il Piano Economico e Finanziario, il Modello Economico e Finanziario, il Caso Base, il Caso Base Iniziale ed il Caso Base Aggiornato, che saranno di volta in volta oggetto di aggiornamento secondo quanto previsto nella Convenzione di Affidamento e nelle relative appendici integrative saranno:

- (a) redatti con diligenza ed in modo accurato, secondo criteri di oggettività e adeguatezza;
- (b) fondati su assunzioni ragionevoli e sulle ipotesi tecnico-economiche più probabili;
- (c) predisposti utilizzando coerentemente gli elementi di cui al punto 9. (b) che precede e criteri di calcolo applicati coerentemente;
- (d) correttamente calcolati;
- (e) predisposti applicando i medesimi principi contabili in modo omogeneo.

10. CESSIONE DI CREDITI

L'Autorità d'Ambito acconsente fin d'ora che i crediti di TRM derivanti dalla Convenzione di Affidamento possano essere ceduti in garanzia o dati in pegno a favore degli Enti Finanziatori a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di TRM ai sensi del Contratto di Finanziamento e si impegna fin d'ora nei confronti di TRM a fare quanto di propria competenza ai fini del perfezionamento e dell'efficacia di tali garanzie.

11. DISCARICA DI SERVIZIO

11.1 Le Parti danno atto che alla data di sottoscrizione della Seconda Appendice Integrativa non è stato possibile localizzare il sito per la realizzazione della discarica di servizio (la Discarica) e che tale circostanza non consente a TRM di recuperare le risorse finanziarie necessarie a sostenere i relativi costi di realizzazione.

11.2 Tenuto conto dell'esigenza prioritaria di procedere alla realizzazione e gestione dell'impianto nel rispetto dei termini previsti nella Convenzione di Affidamento e, quindi, di stipulare con gli Enti Finanziatori, in tempi brevi e nel rispetto della procedura di gara indetta da TRM a tal fine, il Contratto di Finanziamento, le Parti convengono quanto segue:

- (i) l'obbligo di TRM di realizzare la Discarica ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Affidamento è sospeso;
- (ii) durante il periodo di sospensione di cui al precedente punto (i), TRM smaltirà le scorie dei rifiuti trattati dall'impianto in discariche alternative che saranno individuate da TRM secondo criteri di economicità ed efficienza nel rispetto della normativa applicabile;
- (iii) l'Autorità Competente e TRM concorderanno in apposita appendice integrativa alla Convenzione di Affidamento, da sottoscrivere a 360 giorni dalla sottoscrizione della presente, il procedimento per pervenire alla puntuale localizzazione della discarica;

- (iv) in assenza di accordo fra le Parti, di cui al precedente punto (iii), l'obbligo di TRM di realizzare la Discarica ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Affidamento continuerà a rimanere sospeso;
- (v) decorsi 12 mesi dall'avvio del procedimento di puntuale localizzazione senza che si sia pervenuti ad un accordo ovvero trascorso inutilmente il termine previsto al punto (iii) della presente clausola, l'Autorità Competente avrà il diritto di revocare l'affidamento relativo alla Discarica, senza pregiudizio alcuno per la validità ed efficacia dell'affidamento per la realizzazione e gestione dell'impianto e delle altre parti della Convenzione di Affidamento e delle relative appendici integrative;
- (vi) in ogni caso, le Parti concordano che la positiva conclusione del procedimento di localizzazione sarà comunque subordinata al preventivo reperimento delle risorse finanziarie da parte di TRM necessarie alla realizzazione della Discarica con modalità tali da garantire il rispetto dei termini e delle condizioni del Contratto di Finanziamento. Resta inteso che all'atto della conclusione del procedimento dovrà essere altresì definito un nuovo Piano Economico e Finanziario ed un Corrispettivo di Conferimento che garantiscano l'Equilibrio Economico e Finanziario;
- (vii) in assenza di accordo tra le Parti con riferimento a quanto previsto al precedente punto (v), l'obbligo di TRM di realizzare la Discarica ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Affidamento continuerà a rimanere sospeso.

12. CLAUSOLA FISCALE

Al fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa. Spese, tasse, diritti di segreteria dipendenti da questo atto sono a carico di T.R.M. S.p.A.

Allegati:

Allegato 1: Definizioni

Allegato 2: Convenzione di Affidamento

Allegato 3: Prima Appendice Integrativa

Allegato 4: Schema di Garanzia

E richiesto, ricevo nella mia qualità di Pubblico Ufficiale autorizzato questo atto che leggo ai componenti, i quali dichiarano, su mia domanda, esserne il tenore conforme alle loro volontà e con me, che omisi la lettura degli allegati per espressa dispensa dei componenti medesimi, in segno di conferma lo sottoscrivono.

Questo atto, in parte manoscritto da me Segretario rogante ed in parte manoscritto da persona di mia fiducia ed in parte dattiloscritto pure da persona di mia fiducia, consta di fogli cinque di cui occupa sedici pagine intere e sin qui della diciassettesima oltre le sottoscrizioni.

Firmato _____

Paolo Foletta

Firmato _____


Bruno Torresin

Firmato

Giuseppe Vallone

Firmato

Adolfo Repice

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be 'A. Repice'. The stamp is faint and contains illegible text.

ALLEGATO 1

DEFINIZIONI

ADSCR – Annual Debt Service Cover Ratio Indica, con riferimento a ciascuna Data di Calcolo il rapporto, calcolato durante il Periodo di Rimborso, tra:

- (a) I Flussi Finanziari Operativi previsti per il periodo compreso tra la Data di Calcolo in esame e i 12 mesi precedenti, e
- (b) il Servizio del Debito per lo stesso periodo.

ADSCR Prospettico indica, con riferimento a ciascuna Data di Calcolo, il rapporto, calcolato sia nel Periodo di Disponibilità che nel Periodo di Rimborso, tra:

- (a) I Flussi Finanziari Operativi generati nel il periodo compreso tra la Data di Calcolo in esame e i 12 mesi successivi, e
- (b) Il Servizio del Debito per lo stesso periodo.

ADSCR Minimo Prospettico Indica, con riferimento a ciascuna Data di Calcolo sia nel Periodo di Disponibilità che nel Periodo di Rimborso il valore minimo dell'ADSCR Prospettico calcolato per tutti i periodi semestrali successivi alla Data di Calcolo sino alla data di integrale rimborso delle linee di credito destinate a finanziare i Costi di Progetto.

Banca Agente Indica il soggetto mandatario nominato dagli Enti Finanziatori, ai fini di rappresentanza in relazione all'attuazione delle norme contrattuali, ed autorizzato ad intraprendere le azioni per conto di tali banche finanziatrici ed esercitare i diritti, le azioni a tutela dei diritti, i poteri e le facoltà ad essa specificatamente delegati.

Caso Base indica le proiezioni di andamento economico-finanziario del Progetto nel lungo periodo condivise tra TRM e il *Mandated Lead Arranger*, sviluppate utilizzando il Modello Economico Finanziario predisposto dal *Mandated Lead Arranger* insieme a TRM, da cui risultano le previsioni di conto economico, di stato patrimoniale e di rendiconto finanziario, nonché degli indici ADSCR, ADSCR Minimo Prospettico, LLCR e PLCR relativi al Progetto.

Caso Base Aggiornato indica il Caso Base, destinato a sostituire il Caso Base Iniziale od il Caso Base Aggiornato calcolato alla Data di Calcolo precedente.

Caso Base Iniziale indica il Caso Base alla data di stipulazione del Contratto di Finanziamento.

Collaudo indica il collaudo provvisorio ai sensi dell'articolo 141 del D.Lgs. 163/2006 e degli articoli 187 e seguenti del Regolamento n. 554/1999 o delle corrispondenti previsioni nel regolamento attuativo al D.Lgs. 163/2006 in corso di approvazione.

Contratto di Finanziamento indica ciascuno dei contratti per il finanziamento a medio - lungo termine del Progetto tra gli Enti Finanziatori e TRM.

Contratto di Hedging indica il contratto da stipularsi tra TRM e la banca *hedging* per la copertura dei rischi derivanti dalla fluttuazione dei tassi di interesse sulla base di termini e condizioni da definire ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Corrispettivo di Conferimento indica il corrispettivo di smaltimento rifiuti determinato ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di Affidamento.

Costi di Progetto indica i costi (ivi incluse l'IVA, ove applicabile), debitamente documentati, che la Società dovrà sostenere per la realizzazione del Progetto durante il Periodo di Disponibilità delle Linee Base, così come risultanti dal Caso Base e riconducibili a:

- (a) i costi di progettazione e sviluppo del Progetto;
- (b) i costi di acquisizione dei terreni;
- (c) i costi derivanti dal contratto di appalto per la costruzione dell'Impianto;
- (d) gli altri costi di investimento non connessi al contratto di appalto per la costruzione dell'Impianto;
- (e) le compensazioni ambientali di cui all'art. 5 della Prima Appendice Integrativa;
- (f) i premi assicurativi per le assicurazioni relative alla fase di realizzazione dell'Impianto di cui al Pacchetto Assicurativo, compensi per consulenze ed advisory e spese generali della Società;
- (g) i fabbisogni di capitale circolante;
- (h) i costi dei consulenti degli Enti Finanziatori;
- (i) i Costi Finanziari;
- (j) la costituzione iniziale del saldo obbligatorio del conto della riserva del debito che sarà aperto ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (k) la costituzione iniziale del saldo obbligatorio del conto riserva manutenzione straordinaria che sarà aperto ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (l) tutto quanto dovuto, a titolo di integrale estinzione del finanziamento ponte stipulato dalla Società in data 8 maggio 2008, alla data di prima erogazione delle linee di credito ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (m) i Costi Operativi della Società durante la fase di costruzione e di Esercizio Provvisorio dell'Impianto;
- (n) eventuali importi che siano necessari per effettuare un rimborso anticipato della linea di credito BEI secondo la relativa previsione del Contratto di Finanziamento.

Costi Effettivamente Sostenuti indica, ai fini della determinazione dell'indennità spettante a TRM in tutti



i casi di cessazione anticipata della presente Convenzione di Affidamento, tutti i costi e le spese sostenute o da sostenersi da TRM per la progettazione, la realizzazione e l'Esercizio Provvisorio dell'Impianto e delle opere connesse, ivi espressamente inclusi, a titolo esemplificativo quelli:

- (a) per l'approvazione del Progetto definitivo e del Progetto esecutivo;
- (b) per la bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici della aree interessate ai lavori;
- (c) relativi ad espropriazioni, occupazioni temporanee e d'urgenza, acquisti e costituzione servitù e le spese ad essi inerenti;
- (d) per la direzione dei lavori, per il coordinatore della sicurezza e per il responsabile della sicurezza;
- (e) i ai sensi del contratto di costruzione da sottoscrivere tra TRM ed il soggetto esecutore dei lavori, ivi compresi i costi per l'acquisto di eventuali ricambi ed attrezzature complementari;
- (f) per l'Esercizio Provvisorio dell'Impianto prima dell'entrata in esercizio dello stesso;
- (g) relativi alla progettazione;
- (h) per i collaudi dell'Impianto;
- (i) consistenti in Costi Finanziari Effettivamente Sostenuti;
- (l) per i consulenti legali, tecnici, assicurativi e finanziari;
- (m) per il funzionamento e mantenimento di TRM, ivi compresi i costi di gestione ordinaria ed il costo delle polizze assicurative;
- (n) per cause di Forza Maggiore;
- (o) per "compensazioni ambientali" erogati da TRM alle comunità comprese nell'area di influenza dell'Impianto e i contributi commisurati al valore dell'attività come previsti rispettivamente dai provvedimenti adottati nell'ambito della procedura di localizzazione e dall'articolo 16 della Legge 24, eventualmente non recuperati, e, più in generale, ogni compensazione o contributo previsti da leggi o disposizioni amministrative vigenti che sia stato pagato da TRM e dalla stessa non recuperato; e
- (p) consistenti nell'IVA indetraibile ed in qualsiasi altra tassa ed onere fiscale di TRM, in relazione alla realizzazione dell'Impianto.

Costi Finanziari indica:

- (a) I costi, gli interessi, le commissioni dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento, l'imposta sostitutiva e le altre spese dovute dalla Società alle banche firmatarie del documenti finanziari previsti nel Contratto di Finanziamento ivi inclusi *breakage costs* dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento con esclusione degli importi dovuti a titolo di restituzione del

capitale erogato a valere sulle linee di credito e degli importi dovuti a titolo di regresso in caso di escussione di una o più delle fidejussioni previste dal Contratto di Finanziamento;

- (b) le commissioni e i premi che siano dovuti dalla Società in relazione alle fidejussioni previste dal Contratto di Finanziamento;
- (c) gli importi netti dovuti dalla Società alla banca hedging ai sensi del Contratto di Hedging con esclusione dei costi di chiusura hedging;
- (d) IVA indetraibile e qualsiasi altra tassa dovuta dalla Società in relazione a quanto precede.

Costi Finanziari Effettivamente Sostenuti indica ai fini della definizione di Costi Effettivamente Sostenuti:

- (a) gli interessi, le commissioni e qualsiasi costo maturato da TRM ai sensi dei documenti finanziari sottoscritti da TRM con gli Enti Finanziatori alla data di anticipata cessazione della Convenzione di Affidamento;
- (b) gli importi maturati da TRM alla data di anticipata cessazione della Convenzione di Affidamento per spese ed indennizzi ai sensi dei medesimi documenti finanziari;
- (c) i costi sostenuti da TRM per la prestazione delle fidejussioni, assicurazioni e garanzie richieste in relazione all'impianto ed alla sua gestione.

Costi Operativi indica tutti i costi sostenuti o da sostenere dalla Società in connessione alla gestione e manutenzione del Progetto compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per il personale, energia elettrica, materie prime, trasporto e smaltimento scorie e ceneri, analisi di laboratorio, manutenzione ordinaria, prodotti chimici, spese generali, gestione clienti, assicurazioni, canoni, costi relativi a fidejussioni diverse dalle fidejussioni previste ai sensi del Contratto di Finanziamento nonché i costi di ripristino del sito a partire dal 1.1.2027, restando in ogni caso esclusi i Costi Finanziari ed i costi di manutenzione straordinaria ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Data di Calcolo indica, durante il Periodo di Disponibilità e durante il Periodo di Rimborso, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Debito Erogato indica l'importo onnicomprensivo di volta in volta dovuto da TRM agli Enti Finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento e dei documenti finanziari definiti nel Contratto di Finanziamento, per il rimborso delle linee di credito in linea capitale, nonché per il pagamento di interessi, commissioni, spese, *breakage costs*, e importi dovuti per risoluzione del Contratto di Hedging.

D.Lgs. 152/2006 indica il decreto legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 – "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato ed integrato.

D.Lgs. 22/1997 indica il decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 (abrogato) – "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.



D.Lgs. 59/2005 indica il decreto legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59 – "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", come successivamente modificato ed integrato.

D.Lgs. 163/2006 indica il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 – "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", come successivamente modificato ed integrato.

D.Lgs. 133/2005 indica il decreto legislativo dell'11 maggio 2005, n. 133 – "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti", come successivamente modificato ed integrato.

Enti Finanziatori indica i soggetti che finanzieranno di volta in volta la realizzazione e/o gestione del Progetto.

Equilibrio Economico e Finanziario indica, con riferimento a ciascuna Data di Calcolo, il mantenimento di tutti gli Indici di Equilibrio Economico e Finanziario in misura uguale o superiore alle relative Soglie Minime.

Esercizio Provvisorio indica il periodo della durata minima di 12 mesi, a fare data dall'avvenuta ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 21 del D.M. del 19 aprile 2000 n. 145, certificata dal direttore dei lavori, nel corso del quale l'appaltatore dovrà provvedere alla (a) completa ed autonoma gestione dell'impianto per 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, conseguendo entro i primi 3 mesi la regolazione definitiva e la messa a regime dell'impianto medesimo fino al raggiungimento delle prestazioni definite dal progetto esecutivo contrattuale (così come definito nel capitolato speciale d'appalto nell'ambito della procedura di appalto concorso indetta da TRM per la selezione dell'appaltatore per la costruzione dell'impianto), il tutto da testare nel successivo periodo per porre la commissione di collaudo nella condizione di portare a termine Collaudo; nonché (b) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, compresa la fornitura di tutte le parti di ricambio che si rendessero necessarie in tale periodo, ed all'attività di formazione ed istruzione del personale di TRM.

EURIBOR indica il tasso Euro Interbank Offered Rate a 6 mesi, valido per regolamento il primo giorno successivo a quello in cui ciascun pagamento risulta dovuto, ai sensi della presente Convenzione, così come rilevato alle ore 11:00 (Central Europe Time) dallo Euribor Panel Steering Committee 2 giorni prima del predetto giorno di regolamento e pubblicato sul circuito Reuters, attualmente alla pagina 01, nonché sui principali quotidiani economici e qualora non sia possibile ottenere alcun tasso in conformità a quanto precede, l'ultimo Euro Interbank Offered Rate a 6 mesi pubblicato.

Forza Maggiore indica ogni evento imprevisto e imprevedibile non imputabile alle Parti che renda impossibile, ad una delle Parti o ad entrambe, l'adempimento della presente Convenzione di Affidamento in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta, sia essa temporanea o definitiva, ai sensi degli articoli 1463 e seguenti del codice civile. A titolo di esempio sono cause di Forza Maggiore i seguenti fatti:

- scioperi (sia nazionali che locali, ivi compresi quelli riguardanti specificamente l'impianto) o altre agitazioni che determinino l'indisponibilità dell'impianto;
- guerra, terrorismo, sommossa, sabotaggio, vandalismo o simili eventi o circostanze;
- dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi;

impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari al Progetto, in tale evento compresa l'indisponibilità dell'impianto a causa del mancato completamento all'allacciamento ai servizi esterni (a titolo esemplificativo allacciamento alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, allacciamento alla rete di distribuzione gas metano, allacciamento alla rete di distribuzione acque industriali, allacciamento alla rete fognaria) non imputabili a TRM, restando inteso che tale richiamata ipotesi di indisponibilità dell'impianto sarà considerata una causa di Forza Maggiore validamente invocabile solo da TRM.

Saranno altresì a tutti gli effetti equiparati a Forza Maggiore:

- (a) l'indisponibilità dell'impianto a causa del suo mancato completamento imputabile all'appaltatore restando inteso che l'indisponibilità dell'impianto che derivi dall'esercizio da parte di TRM della facoltà di non accettare l'impianto stesso come consegnato per difformità rispetto alle caratteristiche e/o prestazioni pattuite, al termine della sua costruzione ed allo spirare di ogni termine concesso all'appaltatore per sanare tali difformità, sarà considerato una causa di Forza Maggiore validamente invocabile solo da TRM;
- (b) qualsiasi situazione di incolpevole indisponibilità dell'impianto dovuta, a titolo esemplificativo, alle seguenti circostanze:
 - (i) provvedimenti di sospensione e/o annullamento emanati da autorità amministrative e/o giudiziarie (ivi inclusi, senza limitazioni, ritardi nel conseguimento e/o nella definitiva efficacia e/o annullamento di provvedimenti, permessi e autorizzazioni delle varie autorità amministrative, ai sensi delle leggi e dei regolamenti per la realizzazione, gestione ed esercizio dell'impianto);
 - (ii) il *factum principis*.
- (c) che gli eventi indicati nel Pacchetto Assicurativo non siano più assicurabili per effetto del mutamento del mercato assicurativo ed i relativi rischi siano ancora attuali nel momento in cui si verifichi tale mutamento, qualora le parti non rinvengano soluzioni alternative volte a dare a TRM garanzie analoghe a quelle oggetto della copertura assicurativa.

Flussi Finanziari Operativi indica, in relazione a qualsiasi periodo, la differenza tra:

- (a) I Ricavi Operativi e gli importi prelevati dal conto riserva manutenzione straordinaria che sarà aperto ai sensi del Contratto di Finanziamento; e
- (b) la somma dei Costi Operativi, dei costi di manutenzione straordinaria ai sensi del Contratto di Finanziamento, degli importi depositati sul conto riserva manutenzione straordinaria che sarà aperto ai sensi del Contratto di Finanziamento e dei Costi del Progetto al netto dei Costi Finanziari.

Flussi Finanziari Operativi Attualizzati indica, per ciascuna Data di Calcolo, il valore attualizzato al Tasso di Interesse Medio Ponderato dei Flussi Finanziari Operativi a partire da detta Data di Calcolo e fino al completo rimborso delle linee di credito erogate ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Gestore Subentrante indica il gestore che sostituirà in via definitiva TRM, nel rispetto delle disposizioni cogenti di settore, ovvero, decorso il termine di 180 giorni dalla cessazione anticipata della Convenzione di Affidamento, i Comuni e i consorzi, che partecipino all'Associazione d'Ambito e che siano soci di TRM, in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1294 c.c. detti Enti saranno obbligati ciascuno in proporzione alla



rispettiva quota di partecipazione in TRM.

Giorni indica giorni naturali e consecutivi

Impianto indica l'impianto di termovalorizzazione di rifiuti, ivi comprese la viabilità d'accesso all'impianto, le opere e prestazioni accessorie che saranno realizzati nell'area Gerbido del Comune di Torino.

Indici di Equilibrio Economico e Finanziario indica i seguenti indici finanziari i cui valori calcolati utilizzando il Modello Economico Finanziario siano compresi tra le relative Soglie Minime e Soglie Massime:

Indice	Soglia Minima	Soglia Massima	Periodo di verifica
ADSCR	1,20	1,50	Da verificare solo nel Periodo di Rimborso.
ADSCR MINIMO PROSPETTICO	1,20	1,50	Da verificare sia nel Periodo di Disponibilità che nel Periodo di Rimborso.
LLCR	1,25	Non Applicabile	Da verificare sia nel Periodo di Disponibilità che nel Periodo di Rimborso.
PLCR	1,30	Non Applicabile	Da verificare sia nel Periodo di Disponibilità che nel Periodo di Rimborso.

Legge 24 indica la legge regionale numero 24 adottata dal Consiglio della Regione Piemonte il 24 ottobre 2002.

LLCR – Loan Life Cover Ratio indica, con riferimento a ciascuna Data di Calcolo, il rapporto calcolato durante il Periodo di Rimborso, tra:

- (a) la somma (i) dei Flussi Finanziari Operativi Attualizzati relativi al periodo successivo a detta Data di Calcolo fino alla data di integrale rimborso delle linee di credito destinate a finanziare i Costi di Progetto, e (ii) del saldo finale del conto della riserva del debito che sarà aperto ai sensi del Contratto di Finanziamento a tale Data di Calcolo; e
- (b) la somma delle esposizioni delle linee di credito destinate a finanziare i Costi di Progetto (diverse dalla linea destinata a finanziare l'IVA) a tale Data di Calcolo.

Mandated Lead Arranger indica BNP Paribas S.A., istituzione finanziaria, selezionata con gara, aggiudicataria del servizio di finanziamento finalizzato alle attività di progettazione e realizzazione dell'impianto.

Modello Economico Finanziario indica:

- (1) Il programma informatico che sulla base delle ipotesi su:
- (a) costi di Progetto e tempi di costruzione;
 - (b) struttura finanziaria (fonti-impieghi e priorità di utilizzo delle fonti) e ipotesi macroeconomiche e dei mercati finanziari (tassi, durate e altre condizioni connesse alla strutturazione ed utilizzo dei finanziamenti);
 - (c) costi operativi;
 - (d) struttura dei incassi gestionali;
 - (e) livello di utilizzo delle opere, per quanto incidente sui incassi gestionali e tassi di crescita;
 - (f) principi contabili (in particolare per l'ammortamento dei beni e per la definizione di riserve di liquidità per il servizio del debito e per manutenzione); e
 - (g) aliquote fiscali e vincoli applicati alla distribuzione dei dividendi; e
- (2) elabora e presenta:
- (i) i conti economici;
 - (ii) gli stati patrimoniali;
 - (iii) i prospetti di *cash flow*; e
 - (iv) una serie di indicatori selezionati per rappresentare sinteticamente la redditività del Progetto e gli Indici di Equilibrio Economico e Finanziario

per tutta la durata della Convenzione di Affidamento.

Pacchetto Assicurativo indica quanto esposto nell'Allegato C alla Terza Appendice Integrativa.

Periodo di Disponibilità indica il periodo che sarà individuato nel Contratto di Finanziamento durante il quale TRM avrà diritto di richiedere l'erogazione delle linee di credito messe a disposizione dagli Enti Finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Periodo di Rimborso indica l'arco temporale entro il quale le linee di credito erogate ai sensi del Contratto di Finanziamento dovranno essere rimborsate ai termini e alle condizioni di cui al Contratto di Finanziamento.

Piano Economico e Finanziario indica l'Allegato B alla Terza Appendice Integrativa che contiene l'indicazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico e Finanziario degli investimenti e della gestione dell'impianto per l'intero arco di durata della Convenzione di Affidamento, predisposto da TRM, che sarà di volta in volta soggetto ad aggiornamento come concordato tra le Parti secondo quanto previsto nella Seconda Appendice Integrativa e nella Convenzione di Affidamento. Resta inteso che ogni aggiornamento del Piano Economico e Finanziario terrà conto delle risultanze del Caso Base Iniziale o, se esistente, del Caso Base Aggiornato. Resta inoltre inteso che, ove non altrimenti indicato in modo espresso, i riferimenti al Piano Economico e Finanziario nella Convenzione di Affidamento, nonché in ogni sua ulteriore appendice integrativa dovranno intendersi nella versione aggiornata

dell'elaborato di volta in volta in vigore.

PLCR – Project Life Cover Ratio Indica, con riferimento a ciascuna Data di Calcolo, il rapporto calcolato durante il Periodo di Rimborso tra:

- (a) la somma (i) dei Flussi Finanziari Operativi Attualizzati relativi al periodo successivo a detta Data di Calcolo fino alla data di scadenza dell'affidamento a TRM ai sensi della Convenzione di Affidamento, e (ii) del saldo finale del conto della riserva del debito che sarà aperto ai sensi del Contratto di Finanziamento a tale Data di Calcolo;
- (b) la somma delle esposizioni delle linee di credito destinate a finanziare i Costi di Progetto (diverse dalla linea destinata a finanziare l'IVA) a tale Data di Calcolo.

Ricavi Operativi Indica gli importi incassati ovvero da incassare da parte della Società derivanti:

- (a) dai contratti di progetto previsti dal Contratto di Finanziamento;
- (b) da proventi relativi ad eventuali indennizzi assicurativi e relativi a "delay in start up" o "business interruption".

Servizio del Debito Indica, con riferimento a qualsiasi periodo, la somma di:

- (a) Costi Finanziari; e
- (b) le rate di rimborso delle linee di credito destinate a sostenere i Costi del Progetto (diverse dalla linea destinata a finanziare l'IVA).


Soglie del Caso Base indica i seguenti valori degli Indici di Equilibrio Economico e Finanziario:

Indice	Soglia caso base
ADSCR	1,35
ADSCR MINIMO PROSPETTICO	1,35
LLCR	1,40
PLCR	1,45

Tasso di Interesse Medio Ponderato Indica, per ciascuna Data di Calcolo, il tasso di interesse medio, ponderato sugli ammontari residui delle linee di credito destinate a sostenere i Costi di Progetto (diverse dalla linea destinata a finanziare l'IVA), dei tassi di interesse applicabili, per la Data di Calcolo considerata, a ciascuna di tali linee.

TUEL significa il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – "Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli Enti Locali", come successivamente modificato ed integrato.



ALLEGATO 2

PROVINCIA DI TORINO

OGGETTO: Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi: affidamento della progettazione, realizzazione e gestione.

Soggetto affidatario: TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A., siglabile TRM S.p.A., Via Varano 10 -TORINO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque il giorno 22 del mese di luglio alle ore 20:00 in Torino, nel Palazzo della Cisterna, sede degli Uffici della Provincia, Via Maria Vittoria n. 12;

Avanti a me, Edoardo SORTINO, Segretario Generale della Provincia sono personalmente comparsi i sottoindicati signori della cui identità personale mi dichiaro certo, i quali, avendone i requisiti del legge, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni :

- (a) *Arch. Paolo FOIETTA nato a Torino il 01 Ottobre 1956 Dirigente del Servizio Pianificazione Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato Rifiuti, il quale, in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto della Provincia, interviene in qualità di Legale Rappresentante della Provincia di Torino, codice fiscale 01907990012, che nel prosieguo del presente atto verrà denominata per brevità Provincia;*
- (b) *Il Sig. Zandonatti Fabrizio nato a Rovereto (TN) il 11/05/1960, in qualità di Presidente della società Trattamento Rifiuti Metropolitan siglabile TRM S.p.A., C.F. e P.I. 08566440015, con sede in Torino, Via Varano 10, che nel prosieguo del presente atto verrà denominato per brevità TRM;*

PREMESSO CHE

- (A) La Provincia di Torino ha approvato, con deliberazione Consiglio Provinciale n. 74269/2005 del 27/04/2005, l'aggiornamento del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR2005), che prevede, fra l'altro, la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti a servizio della zona Sud del territorio provinciale. E' in corso l'esame del PPGR2005 da parte della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.6 L.R. 24.10.2002 n.24. Nello stesso PPGR2005 sono altresì previsti gli impianti strumentali e connessi.
- (B) La Provincia ha altresì assunto, con deliberazione Consiglio Provinciale n. 56902/2005 del 28/04/2005, il governo della gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.19, comma 5, della Legge regionale n. 24/2002 ed i poteri sostitutivi dell'Associazione d'Ambito Territoriale Ottimale, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera "T" della stessa legge regionale.
- (C) E' in corso di svolgimento la procedura per la localizzazione definitiva dell'impianto di termovalorizzazione di cui al punto A.
- (D) In attesa che tale procedura venga completata, è opportuno individuare e incaricare formalmente il soggetto che dovrà progettare, realizzare e gestire l'impianto, allo scopo di consentire l'adeguamento delle strutture tecniche e organizzative necessarie per avviare rapidamente la progettazione.

- (E) A tal fine, la Provincia ha assunto la deliberazione Consiglio Provinciale n. 279129/2005 del 24/05/2005 che qui si intende espressamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale, e per le ragioni ivi esposte, ha deciso di affidare a TRM la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione e degli impianti strumentali e connessi, fra cui la discarica di servizio.
- (F) TRM ha elaborato un piano economico-finanziario di massima, che si allega al presente atto.
- (G) L'espressione "Autorità Competente" di seguito utilizzata, indica l'Autorità competente al governo della gestione dei rifiuti a livello di Ambito Territoriale Ottimale ai sensi delle vigenti norme regionali.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse sono parte integrante del presente atto.

Art. 2

- 2.1 La Provincia di Torino, nella veste di Autorità Competente e nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi di cui all'art. 19 e 3, comma 1, lettera "F" della L.R. 24/02, nelle more della costituzione dell'Associazione d'Ambito, prevista dall'art. 12 L.R. 24/02, affida a TRM la progettazione, realizzazione e gestione esclusiva dell'impianto di termovalorizzazione (d'ora in poi: l'impianto) di rifiuti previsti al capitolo 3 del PPGR2005 e suscettibili di termovalorizzazione, compresa la viabilità di accesso all'impianto stesso, da localizzare nella zona Sud del territorio provinciale e degli impianti strumentali e connessi, inclusa la discarica di servizio.
- 2.2 L'affidamento avviene a sensi degli articoli 113, commi 4 e 13, TUEL art. 10, commi 2 e 3, della Legge 24, e 12, comma 4, della Legge 24.
- 2.3 L'impianto avrà sede nell'area risultante dalla conclusione del procedimento di localizzazione attualmente in corso presso la Provincia di Torino, nell'esercizio dei poteri di governo summenzionati.

Art. 3

L'affidamento include la costruzione di tutte le opere e le strutture necessarie per la realizzazione dell'impianto e delle opere di viabilità di accesso al medesimo e, in particolare:

- (a) elaborazione dei progetti;
- (b) acquisizione dei terreni o procedure espropriative;
- (c) ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
- (d) realizzazione delle opere;
- (e) monitoraggio ambientale in fase di cantiere e di gestione;
- (f) direzione dei lavori;
- (g) collaudo delle opere;



25

- (h) adempimenti previsti dal D.Lgs. 494/96;
- (i) gestione dell'impianto di termovalorizzazione;
- (l) attività prodromiche: stima di massima dei costi di realizzazione dei progetti presenti nel piano d'azione ambientale che sarà allegato alla delibera di microlocalizzazione.

Art. 4

- 4.1 L'affidamento, visto il piano economico-finanziario allegato al presente atto (Allegato n. 1) è previsto per la durata di anni 25, dalla sottoscrizione del presente atto.
- 4.2 TRM potrà chiedere comunque che il termine venga proporzionalmente prolungato qualora il tempo necessario per giungere all'ultimazione dell'impianto si protragga oltre i 5 anni dalla sottoscrizione del presente atto. 4.3 La richiesta dovrà essere corredata da nuovo piano economico-finanziario, aggiornato alla data della richiesta.
- 4.4 Qualora le Parti dovessero concordare un allungamento dei tempi di affidamento, le medesime si impegnano ad assentire ad una durata che assicuri l'Equilibrio Economico e Finanziario della gestione, compatibilmente con un'equa e trasparente politica tariffaria.

Art. 5

- 5.1 La durata dell'affidamento è condizionata alla presenza dei presupposti che hanno consentito l'individuazione di TRM, e cioè:
 - capitale sociale interamente pubblico;
 - detenzione del capitale sociale da parte degli Enti pubblici (comuni o loro consorzi ex art. 11 L.R. 24/2002) appartenenti alla Provincia di Torino, i quali esercitano su TRM il controllo analogo a quello esercitato sui loro servizi;
 - svolgimento dell'attività prevalente di TRM a beneficio degli Enti pubblici soci.
- 5.2 Nel caso venga meno anche solo uno dei presupposti di cui alla clausola 5.1 che precede, l'Autorità Competente provvederà a contestare il fatto e a chiedere il ripristino delle condizioni di affidamento entro un termine definito, non minore di 180 giorni.
- 5.3 Qualora, alla scadenza, le condizioni non siano state ripristinate senza giustificato motivo, l'Autorità Competente pronuncerà la decadenza dall'affidamento.
- 5.4 La stessa Autorità Competente pronuncerà la decadenza dell'affidamento qualora i soci di TRM non abbiano adempiuto, senza giustificato motivo, a depositare l'atto di impegno richiesto al punto 3 del dispositivo della deliberazione Consiglio Provinciale n.279129/2005 del 24/05/2005.
- 5.5 Le Parti concordano che la contestazione di cui alla precedente clausola 5.2 sia notificata, oltre che a TRM, anche agli Enti Finanziatori, al fine di consentire agli stessi di curare o far curare l'evento che ha determinato il venir meno di uno o più dei presupposti dell'affidamento indicati nella clausola 5.1 che precede.

Art. 6


- 6.1 L'impianto è posto al servizio dei Comuni appartenenti ai Bacini secondo quanto previsto dal PPGR2005.
- 6.2 In via temporanea, lo stesso impianto dovrà essere disponibile ad altri Bacini, secondo quanto previsto dal PPGR2005.
- 6.3 All'interno di detti Bacini, sarà reso obbligatorio, ai sensi di legge, il conferimento all'impianto delle tipologie di rifiuti indicate nel capitolo 3 del PPGR2005.

Art. 7

- 7.1 Sulla base dell'aggiornamento del Programma Provinciale di gestione dei Rifiuti, approvato con la deliberazione di cui al punto A delle premesse, la capacità di trattamento dell'impianto sarà pari a 421.000 t/a.
- 7.2 Sono fatte salve le modifiche che dovessero derivare da eventuali osservazioni o integrazioni al PPGR da parte della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 6, comma 6, della Legge 24.
- 7.3 Qualora l'impianto sia in grado di trattare ulteriori quantità di rifiuti, TRM soddisferà preliminarmente l'eventuale aumentato bisogno di incenerimento di rifiuti solidi urbani e assimilati espresso dal PPGR e/o dal Piano d'Ambito, previa, occorrendo, modifica o integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ad opera dell'Amministrazione Provinciale. In caso di ulteriore capienza dell'impianto, su richiesta di TRM lo stesso potrà trattare tutte le quantità e tipologie di rifiuti assimilabili in conformità al PPGR, e al provvedimento di autorizzazione, come eventualmente modificato o integrato, dietro sottoscrizione di apposite convenzioni di conferimento. In ogni caso dovranno essere rispettati i limiti di capienza dell'impianto e permanere i presupposti per l'affidamento "in house" come previsto dalla normativa vigente.
- 7.4 L'Associazione d'Ambito, ai fini di quanto precede, adotterà tutti gli atti di propria competenza eventualmente necessari al fine di consentire a TRM la modifica dei quantitativi e della tipologia dei rifiuti autorizzati.

Art. 8

- 8.1 Entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, di cui all'art.11 della L.R. 40/1998, l'Autorità Competente e TRM sottoscriveranno una appendice integrativa del presente atto, che terrà conto delle risultanze della procedura di localizzazione attualmente in corso nonché di eventuali osservazioni o prescrizioni da parte della Regione Piemonte.
- 8.2 Nella stessa appendice saranno individuati, nel dettaglio, gli oneri che graveranno su TRM e gli adempimenti di competenza della Provincia (in proprio e/o in sostituzione dell'Associazione d'Ambito), per:
 - (i) risultanze commissione per tecnologia;
 - (ii) prescrizioni risultanti dal procedimento di localizzazione comprensive di:
 - (A) piano d'azione ambientale;
 - (B) riconoscimento CLdC; e



(C) definizione compensazioni ambientali.

9.3 Entro 120 giorni dall'autorizzazione dell'impianto ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 le parti sottoscriveranno ulteriore appendice integrativa alla luce dei provvedimenti di autorizzazione nel frattempo approvati.

Art. 9

9.1 Tutte le spese necessarie per la progettazione e costruzione delle opere affidate nonché per la gestione della stesse sono a carico di TRM

9.2 A ristoro di tali spese, delle relative spese generali e delle sue attività, TRM percepirà il Corrispettivo di Conferimento, che sarà stabilito dall'Autorità Competente, nonché gli incassi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta dall'attività di recupero energetico dei rifiuti trattati. Ai fini della determinazione del Corrispettivo di Conferimento iniziale, saranno assunti i ricavi di vendita di energia (compresi i certificati verdi) nella misura definita nel Caso Base Iniziale.

9.3. Il Corrispettivo di Conferimento sarà soggetto ad aggiornamento sulla base dell'inflazione stimata e reale come segue:

(a) a partire dalla data di entrata in esercizio provvisorio dell'impianto, il Corrispettivo di Conferimento sarà rivalutato annualmente sulla base dell'inflazione reale annuale determinata dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi tra la data di stipulazione della Terza Appendice Integrativa e la data di entrata in Esercizio Provvisorio dell'impianto;

(b) a partire dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in Esercizio Provvisorio dell'impianto, il Corrispettivo di Conferimento sarà automaticamente aggiornato sulla base dell'indice stimato di inflazione risultante dal Piano Economico e Finanziario (**Inflazione Stimata**), fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9.3 (c); e

(c) qualora l'inflazione reale, come risultante dalla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di applicazione dell'**Inflazione Stimata** dovesse essere inferiore o superiore all'**Inflazione Stimata**, il Corrispettivo di Conferimento relativo all'anno di riferimento sarà aggiornato in misura corrispondente restando inteso che tale differenza sarà oggetto di conguaglio che sarà fatturato entro il trentesimo giorno successivo alla definizione dell'aggiornamento. Resta inteso che a partire dalla data di definizione dell'inflazione reale ai sensi del presente punto 9.3 (c), la base di calcolo per l'applicazione dell'**Inflazione Stimata**, secondo quanto previsto dal precedente punto 9.3 (b), in relazione all'anno in corso sarà corrispondentemente aggiornata nel Piano Economico e Finanziario.


9.4 Il Corrispettivo di Conferimento fissato ai sensi del presente articolo 9, sarà adeguato in caso di mancato mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario. A tal riguardo, TRM, 60 giorni prima della scadenza di ciascun semestre solare presenterà all'Associazione d'Ambito una proposta di adeguamento del Corrispettivo di Conferimento nella misura, determinata di comune accordo con la Banca Agente, che risulterà necessaria affinché il valore dell'ADSCR Minimo Prospettico del Caso Base Aggiornato risulti pari alla relativa Soglia del Caso Base e i valori del PLCR e del LLCR del Caso Base Aggiornato risultino almeno pari alle relative Soglie del Caso Base. L'Associazione d'Ambito verificherà l'applicazione da parte di TRM dei criteri di determinazione e di calcolo della misura di adeguamento del Corrispettivo di Conferimento e, se corretta, ne darà conferma entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della proposta di TRM. Resta inteso che, qualora le Parti raggiungano un accordo sulla misura dell'adeguamento, la differenza tra il Corrispettivo di

Conferimento applicato ai sensi del Contratto di Conferimento fino alla data di raggiungimento dell'accordo e il nuovo Corrispettivo di Conferimento, così determinato dalle Parti ai sensi della presente clausola, computata a partire dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato la perdita dell'Equilibrio Economico e Finanziario, sarà oggetto di conguaglio e sarà fatturato alla data prevista dalla clausola 9.6.

Resta inoltre inteso che, qualora le Parti, agendo in buona fede, non raggiungano un accordo sulla misura dell'adeguamento del Corrispettivo di Conferimento, TRM avrà diritto di recedere dalla Convenzione di Affidamento ai sensi dell'art. 28 della Convenzione di Affidamento.

9.5 Le Parti si danno atto che il Corrispettivo di Conferimento sarà adeguato con particolare riguardo ai seguenti eventi, qualora non imputabili a TRM e determinanti la perdita dell'Equilibrio Economico e Finanziario:

- (a) maggiori costi, inclusi costi operativi, o minori incassi e/o ricavi derivanti da un mutamento della normativa, anche fiscale, contabile, ambientale e sulla sicurezza, che richieda nel corso dello svolgimento dell'affidamento un mutamento del servizio di recupero o smaltimento, ivi compreso l'adeguamento dell'impianto o che risulti in modifica del regime di ammortamento applicato a TRM;
- (b) minori incassi e/o ricavi dalla produzione di energia elettrica (intesi come incassi da vendita di energia e di certificati verdi) rispetto a quanto indicato nel Piano Economico e Finanziario, ovvero da minori ricavi o incassi da Corrispettivo di Conferimento rispetto a quanto previsto nel Caso Base Iniziale;
- (c) maggiori costi, inclusi costi operativi, nello svolgimento del servizio di smaltimento e/o di realizzazione dell'impianto, derivanti da modifiche eventualmente proposte dall'Autorità Competente o da altri enti pubblici preposti, ivi comprese le appendici integrative che possano essere stipulate ai sensi delle clausole 11.4, 13.2 e 23.2 della presente Convenzione di Affidamento nonché di ogni altra appendice integrativa stipulata tra le parti;
- (d) minori incassi e/o ricavi, maggiori costi e/o ritardi di realizzazione e avvio dell'impianto derivanti da ritrovamenti archeologici, ordigni esplosivi, residui bellici, spese di bonifica per inquinamento ambientale, spostamenti di sottoservizi, mancato completamento delle opere complementari previste nel Progetto e funzionali alla realizzazione e/o all'avvio;
- (e) maggiori costi, inclusi costi operativi, nello svolgimento del servizio di smaltimento ovvero minori incassi e/o ricavi, derivanti variazioni imprevedibili delle condizioni di mercato finanziario, e/o da innovazioni tecnologiche, e/o da incrementi dei costi di elettricità, del servizio idrico integrato, del gas, di materiali e chimici, dei costi di manutenzione straordinaria, e dei costi di conferimento di scorie, ceneri e sali sodici;
- (f) maggiori costi per premi assicurativi rispetto ai costi previsti nel Piano Economico e Finanziario per il Pacchetto Assicurativo;
- (g) maggiori costi di investimento e operazione e/o minori ricavi relativi alla discarica di servizio, oggi non previsti nel Caso Base Iniziale;
- (h) maggiori costi, inclusi costi operativi, o minori incassi e/o ricavi derivanti da cause di Forza Maggiore o da ritardi nel rilascio e/o mancato rinnovo ovvero revoca o annullamento di atti concessori o autorizzatori, e/o da adeguamenti impiantistici; e
- (i) maggiori costi per i contributi di cui alla Legge 24 rispetto ai costi previsti nel Piano Economico e Finanziario;



Economico e Finanziario per il pagamento di tali contributi ai sensi dell'articolo 6 della Prima Appendice Integrativa.

- 9.6 In pendenza dell'adeguamento del Corrispettivo di Conferimento, TRM continuerà a percepire i relativi importi sulla base del Corrispettivo di Conferimento in vigore. TRM applicherà il nuovo Corrispettivo di Conferimento, determinato ai sensi delle precedenti clausole 9.3 e 9.4, a partire dal trentesimo giorno successivo della data di raggiungimento dell'accordo tra l'Associazione d'Ambito e TRM sulla misura dell'aggiornamento ISTAT o dell'adeguamento.
- 9.7 Qualora, al verificarsi degli eventi di cui alla precedente clausola 9.5, l'Equilibrio Economico e Finanziario risulti non rispettato, in aggiunta o in alternativa all'adeguamento del Corrispettivo di Conferimento, le Parti potranno eseguire, secondo buona fede, una revisione delle condizioni della presente Convenzione di Affidamento. Ai fini della revisione di cui alla presente clausola, l'estensione del termine di durata della Convenzione di Affidamento non sarà ritenuta strumento idoneo al ripristino dell'Equilibrio Economico e Finanziario; potrà eventualmente esserlo la corresponsione o dotazione di mezzi finanziari *una tantum* a TRM nella misura da determinarsi con l'accordo di TRM.
- 9.8 Le Parti convengono che il Corrispettivo di Conferimento potrà essere ridotto qualora per due Date di Calcolo consecutive l'ADSCR e l'ADSCR Minimo Prospettico risultino superiori alla rispettiva Soglia Massima come indicata nella definizione degli "Indici di Equilibrio Economico e Finanziario". In particolare, il Corrispettivo di Conferimento sarà ridotto in misura tale che, a seguito dell'applicazione del Modello Economico e Finanziario successiva alla riduzione del Corrispettivo di Conferimento, l'ADSCR Minimo Prospettico sia pari al valore della relativa Soglia del Caso Base e LLCR e il PLCR siano almeno pari ai valori delle relative Soglie del Caso Base. Qualora si verificchino i presupposti per la riduzione del Corrispettivo di Conferimento, TRM dovrà trasmettere all'Associazione d'Ambito senza ritardo una proposta di riduzione del Corrispettivo di Conferimento, nella misura risultante dall'applicazione dei criteri sopra esposti. Resta inteso che al fine di consentire all'Associazione d'Ambito la verifica dei presupposti e della misura della riduzione del Corrispettivo di Conferimento, TRM si impegna a trasmettere all'Associazione d'Ambito ad ogni Data di Calcolo i valori di rilevamento dell'ADSCR e dell'ADSCR Minimo Prospettico.
- 9.9 La riduzione del Corrispettivo di Conferimento così determinata avrà effetto e sarà applicata a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di raggiungimento dell'accordo tra l'Associazione d'Ambito e TRM sulla misura della riduzione del Corrispettivo di Conferimento. La differenza tra il Corrispettivo di Conferimento applicato ai sensi del Contratto di Conferimento fino alla data di raggiungimento dell'accordo e il nuovo Corrispettivo di Conferimento, così determinato dalle Parti ai sensi della clausola 9.8 sarà oggetto di conguaglio e verrà dedotto in idoneo documento contabile alla data prevista alla clausola 9.6.
- 9.10 L'attuale affidamento viene effettuato sulla base di ben definite condizioni di contesto, riguardanti in particolare il dimensionamento del complesso dei Bacini di conferimento, il quantitativo stimato dei rifiuti avviati allo smaltimento ai sensi del PPGR2005, le soglie limite di emissioni nell'ambiente stabilite dalla legislazione attualmente vigente e i livelli di corrispettivi individuati nel Piano Economico e Finanziario.
- 9.11 Nel caso in cui, in corso di esecuzione della presente convenzione, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernenti il settore dei servizi pubblici locali o della gestione dei rifiuti, l'Autorità Competente avrà facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, sentito il parere di TRM, di adeguare il contenuto della presente convenzione e/o convenzioni o appendici integrative apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente.

- 9.12 Fermo restando quanto previsto dalle clausole 9.4. e 9.7., qualora l'Autorità Competente ai sensi delle clausole 9.10 e 9.11 modifichi, nell'esercizio dei poteri che le competono, le originarie condizioni di contesto incidendo l'Equilibrio Economico e Finanziario della gestione, la stessa dovrà porre in essere azioni correttive in grado di assicurare l'Equilibrio Economico e Finanziario della gestione per tutta la durata dell'affidamento.
- 9.13 Le Parti convengono che successivamente all'integrale rimborso di quanto dovuto dalla Società agli Enti Finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento, anche in caso di estinzione anticipata del debito, la determinazione del Corrispettivo di Conferimento ed il suo aggiornamento verranno effettuati dall'Autorità Competente su base annuale. A tal fine TRM si impegna a presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, una proposta di corrispettivo di conferimento all'Autorità Competente, la quale si impegna a valutare tale proposta ed a determinare il corrispettivo di conferimento avendo riguardo dell'equilibrio economico finanziario dell'affidatario e della connessa gestione ai sensi all'articolo 117 del TUEL. Pertanto successivamente all'integrale rimborso di quanto dovuto dalla Società agli Enti Finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento, anche in caso di estinzione anticipata del debito le clausole da 9.3 a 9.12 non troveranno più applicazione.

Art. 10

- 10.1 TRM non dovrà subconcedere o subaffidare o comunque trasferire a terzi, a qualunque titolo, l'oggetto complessivo della presente convenzione.
- 10.2 Per l'affidamento di singoli incarichi di progettazione e di appalti di costruzione, nonché, in generale, per tutti i contratti di importo assoggettato alla disciplina comunitaria, TRM osserverà le norme vigenti qualora le stesse prevedano l'obbligo di espletamento di gare pubbliche.

Art. 11

- 11.1 TRM si impegna a costruire e gestire l'impianto nell'osservanza delle prescrizioni stabilite dalle norme vigenti.
- 11.2 L'Autorità Competente potrà determinare gli indirizzi di gestione nel rispetto delle stesse norme, e tali indirizzi saranno vincolanti.
- 11.3 La stessa Autorità Competente eserciterà il controllo sulla gestione dell'impianto al fine di assicurare la corretta applicazione del corrispettivo, verificare il raggiungimento degli obiettivi e valutare l'andamento economico-finanziario della gestione.
- 11.4 Le convenzioni e appendici integrative preciseranno le modalità con le quali TRM si assoggetterà ai suddetti poteri di controllo e vigilanza, restando inteso, fin d'ora, che la stessa presterà tutta la collaborazione necessaria e comunicherà tutte le informazioni attinenti la costruzione dell'impianto e la gestione del servizio.
- 11.5 Al fine di assicurare il mantenimento dell'"attività prevalente" di TRM nei confronti dei soci Enti pubblici (singoli o consorziati), ai sensi del vigente art. 113, comma 4 D.Lgs. 267/2000, TRM depositerà presso gli uffici dell'Autorità Competente il bilancio di esercizio entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione. Nel caso in cui detto bilancio evidenzii che, nell'anno precedente, l'attività non sia stata svolta in prevalenza a favore dei suddetti soci, l'Autorità Competente potrà adottare ogni misura necessaria a ristabilire la "prevalenza", inclusa l'indicazione a TRM di trasferire ad altri soggetti le attività non rivolte agli Enti pubblici soci; TRM sarà tenuta ad adeguarsi, anche agli effetti di cui all'art. 5.

- 11.6 TRM dovrà fornire all'Associazione d'Ambito, con cadenza trimestrale, un rapporto sintetico sugli elementi significativi concernenti l'andamento della costruzione o la gestione dell'impianto, sia sotto l'aspetto tecnico-gestionale, sia sotto l'aspetto economico, a partire dalla stipulazione del contratto di costruzione.
- 11.7 Qualora TRM nella trasmissione delle dovute comunicazioni si renda gravemente inadempiente omettendo di comunicare circostanze che abbiano avuto un sostanziale impatto negativo sui tempi costi e modalità di realizzazione dell'impianto o abbiano determinato sostanziali modifiche alla gestione dell'impianto stesso e ciò abbia cagionato danni all'ATO, si applicherà l'articolo 26, di questa convenzione.
- 11.8 Qualora TRM sia coinvolta in richieste o azioni giudiziarie nelle quali siano implicate l'attività o gli interessi dell'Autorità Competente, TRM ne darà pronta comunicazione all'Autorità Competente, al fine di adottare le proprie determinazioni in materia.

Art. 12

- 12.1 L'Autorità Competente si impegna ad approvare uno schema di contratto-tipo di conferimento dei rifiuti all'impianto (il "Contratto di Conferimento") nel quale sia previsto, *inter alia*, che:
- (i) i soggetti conferenti siano i comuni membri dell'Associazione d'Ambito o, nel caso in cui i soggetti conferenti siano società od enti cui i comuni abbiano affidato il servizio di raccolta e trattamento rifiuti, il soggetto conferente abbia rilasciato una garanzia a prima richiesta a favore di TRM a garanzia delle proprie obbligazioni;
 - (ii) il Corrispettivo di Conferimento dovuto ai sensi del Contratto di Conferimento sia pagato entro il termine di 90 giorni della relativa fatturazione da parte di TRM;
 - (iii) i ritardi siano produttivi di interessi; e
 - (iv) qualora il ritardo nel pagamento ecceda complessivi 120 giorni, sia prevista l'applicazione di penali da determinarsi nello schema di contratto di conferimento, fermo il diritto al risarcimento di ogni maggior danno.
- 12.2 Le Parti si danno atto che, qualora l'impianto non sia tecnicamente in grado di smaltire tutte le quantità di rifiuti urbani indifferenziati provenienti dai soci di TRM, l'Associazione d'Ambito dovrà programmare i flussi di riferimento utilizzando come criterio di priorità la data di acquisizione della qualità di socio di TRM.

Art. 13

- 13.1 Sono stabiliti gli indirizzi generali di gestione dell'impianto, come individuati negli articoli che seguono.
- 13.2 Entro un anno dall'emissione del certificato di fine lavori sarà stipulata convenzione integrativa di gestione attinente gli aspetti tecnici e operativi della gestione dell'impianto.

Art. 14

La gestione dell'impianto dovrà rispettare scrupolosamente tutte le vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali relative alla tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza, nonché, in specifico, le norme concernenti lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 15

TRM adoterà idonei strumenti gestionali, funzionali ai rischi effettivi interni ed esterni all'impianto, che comprendano anche le attività di manutenzione e di emergenza in caso di incidenti.

Art. 16

16.1 TRM dovrà adottare idonei criteri di gestione operativa, rispondenti alle prescrizioni del provvedimento autorizzativo ed approvati dalle autorità competenti in base alla normativa di settore, che individuino le modalità e le procedure necessarie a garantire un elevato grado di protezione sia dell'ambiente che degli operatori presenti.

16.2 Le modalità di gestione e le procedure dovranno fornire almeno le indicazioni su:

- procedure di accettazione dei rifiuti da trattare, modalità di campionamento ed analisi dei rifiuti in ingresso, verifica della loro idoneità al trattamento, ecc.;
- tempi e modalità di stoccaggio dei rifiuti;
- criteri e modalità di omogeneizzazione dei rifiuti da trattare, ove necessario;
- procedure di monitoraggio e di controllo dell'efficienza del processo di trattamento, dei sistemi di protezione ambientale e dei dispositivi di sicurezza installati;
- procedura di ripristino ambientale dopo la chiusura dell'impianto in relazione alla destinazione urbanistica dell'area.

Art. 17

17.1 TRM dovrà adottare idonei criteri di monitoraggio e controllo operativo rispondenti alle prescrizioni del provvedimento autorizzativo ed approvati dalle autorità competenti, in base alla normativa di settore, finalizzati a garantire che:

- tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;
- vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;
- venga assicurato un tempestivo intervento in caso di incidenti ed adottate procedure/sistemi che permettano di individuare tempestivamente malfunzionamenti e/o anomalie;
- venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;
- venga garantito alle autorità competenti ed al pubblico l'accesso ai principali dati di funzionamento, ai dati relativi alle emissioni, ai rifiuti prodotti, nonché alle altre informazioni sulla manutenzione e controllo, inclusi gli aspetti legati alla sicurezza;
- vengano adottate tutte le misure per prevenire rilasci e/o fughe di sostanze inquinanti.

17.2 Il controllo e la sorveglianza dovranno essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente ed i prelievi e le analisi previste per garantire il rispetto dei limiti alle emissioni, indicate nei documenti autorizzativi, dovranno essere effettuati da laboratori competenti, preferibilmente indipendenti, accreditati SINAL per le specifiche determinazioni indicate nel provvedimento.

autorizzativo.

- 17.3 I documenti descrittivi dei criteri di monitoraggio e controllo operativo dovranno essere correlati, per quanto di competenza, con quelli indicanti le modalità e le procedure di gestione, nel rispetto delle prescrizioni e delle tempistiche di emissione indicate nel provvedimento autorizzativo.

Art. 18

Gli strumenti ed i criteri di gestione, di monitoraggio e di controllo operativo di cui alle precedenti clausole 15, 16 e 17 implementati nelle diverse forme previste dal provvedimento autorizzativo, saranno integrati con le procedure che dovranno essere attivate con l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001 ed al regolamento EMAS e certificato secondo le prescrizioni del provvedimento autorizzativo.

Art. 19

Tutti i sistemi, gli apparati e le apparecchiature costituenti l'impianto di termovalorizzazione dovranno essere asserviti ad un efficiente ed affidabile sistema di supervisione e controllo che ne consenta la gestione in automatico.

Art. 20

- 20.1 TRM garantirà la regolarità e la continuità dello smaltimento in ogni giorno dell'anno.
- 20.2 TRM dovrà stabilire, sentita l'Autorità Competente, orari di apertura degli ingressi per il conferimento.

Art. 21

Il Corrispettivo di Conferimento sarà stabilito in attuazione di quanto previsto dalla clausola 6.2 della Seconda Appendice Integrativa e sarà oggetto di adeguamento ai sensi dell'articolo 9 della presente Convenzione di Affidamento.

Art. 22

- 22.1 TRM si impegna ad accettare la vigilanza tecnica sull'attività di gestione ad opera del Comitato Locale di Controllo, secondo quanto previsto nel provvedimento di cui al precedente Art. 6.
- 22.2 Le Parti concordano che TRM nominerà un proprio supervisore oltre che un consulente tecnico indipendente, che agirà nell'interesse degli Enti Finanziatori, sia per la fase di costruzione che della fase di gestione dell'impianto.

Art. 23

- 23.1 Per assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto saranno autorizzate le interruzioni tecniche programmate.
- 23.2 La convenzione integrativa di gestione dovrà prevedere i tempi e le modalità di interruzione e potrà altresì prevedere casi di interruzione per forza maggiore. In difetto, si fa riferimento alla disciplina

generale contenuta nel codice civile.

Art. 24

- 24.1 TRM si assume l'impegno di essere trasparente nei confronti dell'opinione pubblica e tenerla informata sugli aspetti principali della gestione. L'informazione, la comunicazione e la trasparenza dovranno, pertanto, costituire parti integranti della gestione dell'impianto.
- 24.2 TRM dovrà rendere pubblico lo stato delle emissioni in tempo reale, mettendo "in rete" i dati, per fornire la verifica dell'andamento dei parametri ambientali al camino.
- 24.3 TRM dovrà diffondere periodicamente dei rapporti ambientali e dovrà permettere visite guidate all'impianto.

Art. 25

- 25.1 Nelle convenzioni integrative saranno individuate in modo puntuale le ipotesi di inadempimento particolarmente rilevante, nonché eventuali clausole penali.
- 25.2 L'inosservanza degli obblighi previsti nella presente Convenzione di Affidamento e/o nelle appendici integrative sarà contestata per iscritto a TRM con richiesta di giustificazioni e/o adempimento. La contestazione sarà comunicata anche agli Enti Finanziatori, al fine di consentire agli stessi di eliminare o far eliminare a TRM l'inadempimento.
- 25.3 In caso di grave inadempimento di TRM (tra cui, a titolo esemplificativo, la maturazione di penali per un importo superiore al limite massimo stabilito nelle appendici integrative) e che sia tale da giustificare la risoluzione della presente convenzione, tale inadempimento sarà contestato per iscritto a TRM, con diffida e fissazione di un congruo termine per adempiere, che non potrà essere inferiore a 180 giorni (Il Primo Termine). La contestazione sarà inviata anche agli Enti Finanziatori. TRM dovrà eliminare gli inadempimenti così contestati entro tale Primo Termine.
- 25.4 Gli Enti Finanziatori, anche in via autonoma, avranno piena facoltà di comunicare all'Autorità Competente, entro il Primo Termine, il loro intendimento di eliminare direttamente o indirettamente gli effetti dell'inadempimento di TRM di cui alla clausola 25.3 che precede, entro il termine di 90 giorni dall'invio della predetta comunicazione (Il Secondo Termine).
- 25.5 Qualora l'inadempimento di TRM non sia stato eliminato, ovvero nessuna comunicazione sia giunta dagli Enti Finanziatori all'Autorità Competente entro il Primo Termine, ovvero, gli Enti Finanziatori non abbiano rispettato il loro intendimento entro il Secondo Termine, l'Autorità Competente, potrà risolvere l'Affidamento.
- 25.6 Fatte salve le norme che precedono, le fattispecie di inadempimento di TRM sono regolate dal codice civile.

Art. 26

- 26.1 In caso di grave inadempimento di TRM per il quale vengano compromesse la continuità della gestione dell'impianto, l'igiene o la sicurezza pubblica, l'Autorità Competente potrà assumere tutte le misure necessarie, che siano consentite dalle norme di settore, per la tutela dell'interesse pubblico, a carico e rischio di TRM e, anche sentiti gli Enti Finanziatori ed ove praticabile, disporre la provvisoria

sostituzione di TRM, per un periodo in ogni caso non superiore a 180 giorni.

- 26.2 La sostituzione deve essere preceduta da diffida con la quale l'Autorità competente fissa un termine proporzionato alla gravità dell'inadempimento, comunque non inferiore a 90 giorni. Tale diffida sarà notificata, oltre che a TRM, anche agli Enti Finanziatori, al fine di consentire agli stessi di eliminare o far eliminare l'inadempimento di TRM entro il medesimo termine nel rispetto delle disposizioni normative ed amministrative vigenti di settore.
- 26.3 TRM resta responsabile per le maggiori spese che si dovessero rendere necessarie per conseguire lo smaltimento dei rifiuti.
- 26.4 Fatte salve le norme che precedono, le fattispecie di inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità sono regolate dal codice civile.

Art. 27

- 27.1 Qualora l'Autorità Competente si renda gravemente inadempiente agli obblighi assunti con la presente Convenzione di Affidamento, TRM potrà risolvere la presente Convenzione di Affidamento. A miglior chiarimento, tra i gravi inadempimenti dell'Autorità Competente è da includersi anche la mancata adozione da parte della medesima di tutti gli atti di propria competenza eventualmente necessari al fine di consentire a TRM il rispetto degli Indici di Equilibrio Economico e Finanziario purchè il disequilibrio non sia imputabile a TRM.
- 27.2 Resta inteso che in caso di grave inadempimento dell'Autorità Competente, TRM, prima di dar luogo alla risoluzione dalla presente Convenzione di Affidamento, ha l'obbligo di invitare l'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata R/R, ad eliminare le inadempienze riscontrate entro un termine non inferiore a 90 (novanta) giorni.
- 27.3 Fatte salve le norme che precedono, le fattispecie di inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità sono regolate dal codice civile.

Art. 28

- 28.1 Qualora si verificano i presupposti per l'adeguamento del Corrispettivo di Conferimento ai sensi dell'art. 9 e le Parti, agendo in buona fede, non abbiano raggiunto un accordo sul predetto adeguamento entro il termine di 60 giorni, decorrente dal giorno in cui TRM abbia avanzato una richiesta di revisione volta al mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario secondo quanto previsto dalla presente Convenzione di Affidamento e dalle Appendici Integrative, TRM potrà recedere dalla Convenzione di Affidamento dando comunicazione scritta in tal senso all'Amministrazione competente.
- 28.2 Salvo ove diversamente pattuito, ciascuna delle Parti potrà recedere unilateralmente dalla presente Convenzione di Affidamento, con un preavviso scritto di 90 giorni, nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore che abbia una durata continuativa superiore a 6 mesi.

Art. 29

L'Autorità Competente avrà facoltà di revocare l'affidamento di cui alla presente Convenzione di Affidamento per motivi di pubblico interesse o per sopravvenuti mutamenti legislativi.

Art. 30

30.1 Nei casi di decadenza, revoca, recesso e risoluzione previsti nelle clausole 5.3 e 5.4 di questa convenzione, negli articoli 9, 25, 26, 27, 28 e 29 della medesima e nei casi di cessazione anticipata dell'affidamento (per qualsiasi causa comunque denominata), l'Autorità Competente farà quanto di propria competenza affinché:

- (i) nel caso in cui l'Impianto abbia già superato la fase di Collaudo, sia corrisposto a TRM il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, come risultanti dalle scritture contabili di TRM alla data di comunicazione dell'evento che determina la cessazione anticipata della Convenzione di Affidamento, al netto degli ammortamenti; oltre alle penali o gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi in conseguenza della cessazione anticipata dell'Affidamento;
- (ii) nel caso in cui l'Impianto non abbia superato la fase di Collaudo, siano corrisposti a TRM i Costi Effettivamente Sostenuti dalla stessa, oltre alle penali o gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi in conseguenza della cessazione anticipata dell'Affidamento;
- (iii) e, in entrambi i casi, sia corrisposta la parte di Debito Erogato che non trovi copertura nella voce precedente di volta in volta applicabile.

Le Parti convengono che, in caso di risoluzione della Convenzione di Affidamento ai sensi degli articoli 25 e 26 della stessa, non troverà applicazione la previsione di cui al punto (iii) ai fini della determinazione delle somme di cui alla presente clausola 30.1.

30.2 Le somme di cui alla clausola 30.1 che precede saranno oggetto di rivalutazione in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento fino alla data dell'evento che ha determinato la cessazione anticipata della presente Convenzione di Affidamento.

30.3 In tutti i casi di cui alla clausola 30.1 che precede ogni somma dovuta a TRM verrà calcolata e corrisposta entro e non oltre 180 giorni dalla cessazione anticipata della Convenzione di Affidamento, maggiorata di una somma a titolo di interessi pari ad EURIBOR maggiorato di 100 punti base, calcolata dalla data di tale evento e nell'ipotesi di ritardato pagamento saranno riconosciuti a TRM gli interessi moratori previsti dalla vigente disciplina in materia di lavori pubblici.

30.4 Resta in ogni caso inteso che la restituzione dell'Impianto a seguito della cessazione anticipata della Convenzione di Affidamento per effetto della revoca e/o risoluzione o del recesso ai sensi delle clausole 5.3 e 5.4 e degli articoli 9, 25, 26, 27, 28 e 29 che precedono, nonché in tutti i casi di cessazione anticipata dell'affidamento per qualsiasi causa comunque denominata, è condizionata al pagamento integrale delle somme di cui alla clausola 30.1 che precede. Le Parti danno atto che tali somme saranno destinate prioritariamente al rimborso del Debito Erogato.

30.5 Le Parti convengono che le somme di cui alla clausola 30.1 che precede, saranno pagate a TRM su un conto corrente bancario, che TRM dovrà comunicare all'Autorità Competente entro 30 giorni dalla stipula del Contratto di Finanziamento.

30.6 L'Autorità Competente farà quanto di propria competenza affinché le somme di cui alla clausola 30.1 che precede, siano corrisposte a TRM dal Gestore Subentrante. Nel caso in cui l'Autorità Competente ometta colpevolmente di prevedere l'assunzione del suddetto obbligo in capo al Gestore Subentrante nell'ambito del nuovo affidamento, tale obbligo farà capo direttamente all'Autorità Competente per la parte eventualmente non posta a carico del Gestore Subentrante. Ad avvenuto pagamento, TRM metterà l'Impianto a piena disposizione dell'Autorità Competente, in caso di pagamento da parte di quest'ultima, o del Gestore Subentrante tramite idoneo titolo giuridico, salvi ulteriori obblighi ed oneri e per la durata determinata dall'Autorità Competente.

Art. 31

- 31.1 Alla scadenza dell'affidamento e salvo che la gestione non sia rinnovata, o affidata ad altro gestore, l'impianto dovrà essere demolito ed il sito ripristinato e, ove occorra, ambientalmente risanato.
- 31.2 Le spese relative a quanto sopra sono ad esclusivo carico di TRM e le stesse vengono pertanto considerate nel conto economico ai fini della determinazione della tariffa di smaltimento.

Art. 32

- 32.1 Alla scadenza della convenzione, l'Autorità Competente potrà, eventualmente, decidere per il rinnovo ovvero per la scelta di un diverso soggetto gestore anche attraverso altra forma di gestione, nell'ambito di quelle previste dalla legge per la gestione di servizi pubblici locali.
- 32.2 La decisione dovrà essere comunicata con preavviso di un anno.
- 32.3 Nel caso di subentro di altro soggetto, TRM, al fine di garantire la continuità dell'erogazione del servizio si obbliga al proseguimento della gestione oltre il termine indicato dal presente atto e/o fino alla data di subentro del nuovo gestore, che gli sarà comunicata dall'Autorità Competente, salvo il riconoscimento di tutti i corrispettivi pertinenti alla gestione svolta nel periodo transitorio ed eventualmente maturati e non riscossi relativamente al periodo precedente.
- 32.4 Dovranno essere indennizzati gli oneri sostenuti da TRM per spese di manutenzione straordinaria o di ripristino o implementazione di impianti che, alla scadenza, non siano state interamente ammortizzate.

Art. 33

- 33.1 Le garanzie dell'esatto adempimento delle prestazioni previste in convenzione, relativamente alle fasi della progettazione ed esecuzione delle opere saranno prestate dai progettisti e dagli esecutori anche a favore dell'Autorità Competente.
- 33.2 Pertanto TRM non è tenuta a prestare ulteriori garanzie ed è obbligata ad adeguare in conformità gli atti di affidamento.
- 33.3 TRM dovrà stipulare, all'avvio della gestione, una idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per tutti i rischi comunque derivanti dalla gestione dell'impianto, e, in particolare, per danni a persone o cose.

Art. 34


- 34.1 Competente per ogni controversia relative all'interpretazione, esecuzione e cessazione degli effetti della presente convenzione e delle appendici integrative alla stessa sarà in via esclusiva il Tribunale di Torino.

Art. 35

- 35.1 Le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti da quest'atto e suoi eventuali allegati, comprese le copie per le parti contraenti, sono a carico di TRM.
- 35.1 Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa.

Art. 36

Si dà infine atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The signature is stylized and appears to be a name. The stamp is partially obscured by the signature.

ALLEGATO 3

PRIMA APPENDICE INTEGRATIVA ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI

OGGETTO: Termovalorizzatore a servizio della zona sud della Provincia di Torino e impianti connessi: 1° appendice integrativa all'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2006, il giorno 17 del mese di luglio, in Torino, in una sala del Civico Palazzo, sito in piazza Palazzo di Città n. 1

Avanti a me, dott. Adolfo Repice, Segretario pro tempore del "Consorzio Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti", assenti i testimoni, non avendone io Segretario e le parti richiesta la presenza, sono personalmente comparsi:

- (A) Lorenzo BONARDI, nato a Mathi (TO) il 23 agosto 1941, domiciliato per la carica presso la sede dell'infra descritto Ente, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea del Consorzio "Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti", ed in rappresentanza dello stesso, avente sede in Torino, via Maria Vittoria n. 12 codice fiscale 09247680011, che nel prosieguo del presente atto verrà denominato per brevità Associazione d'Ambito, con i poteri per quanto infra in forza della deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 9 del 13 marzo 2006, che in copia certificata conforme è allegata al presente atto sotto la lettera "A", nonché in forza della deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 15 del 25 maggio 2006, che in copia certificata conforme è allegata al presente atto sotto la lettera "B";
- (B) Fabrizio ZANDONATTI, nato a Rovereto (Tn), in data 11 giugno 1960, domiciliato per la carica presso la sede dell'infra descritto Ente, che interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A. SIGLABILE TRM S.p.A.", con sede in Torino, Via Livorno, 60 codice fiscale e partita IVA 08566440015, capitale sociale Euro 16.894.220,00 di cui euro 9.145.345,00 versati, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione dell'Assemblea Ordinaria del 26 giugno 2006, che in copia, sottoscritta dai componenti, è allegata al presente atto sotto la lettera "C".

Detti componenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri io Segretario rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale

PREMETTONO CHE

- (1) la Provincia di Torino - assunti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56902/2005 del 28/04/2005 il governo della gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 19, comma 5 della Legge regionale n. 24/2002 ed i poteri sostitutivi dell'Associazione d'Ambito Territoriale Ottimale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. "I" della stessa legge regionale - con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 279129/2005 affidava a TRM la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione e degli impianti strumentali e connessi, fra cui la discarica di servizio;
- (2) Con deliberazione n. 564 - 272497 del 13 maggio 2006 la Provincia di Torino approvava la localizzazione preliminare dell'impianto di termovalorizzazione per la zona Sud della Provincia di

Torino nell'area AMI 3 - GERBIDO, così come risultante dallo studio di microlocalizzazione effettuato;

- (3) la convenzione tra la Provincia di Torino - contraente in veste di Autorità competente e nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi di cui all'art. 19 e 3, comma 1, lett. "l" della L.R. 24/2002, nelle more della costituzione dell'Associazione d'Ambito, prevista dall'art. 12 L.R. 24/02 - e TRM veniva stipulata a Torino in data 22 luglio 2005 (Rep. n. 9589, registrato a Torino il 3 agosto 2005 al n. 6811);
- (4) in data 5 ottobre 2005, con scrittura privata autenticata veniva costituita a Torino l'Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei Rifiuti (Rep. Numeri: 1841 del 30-9-2005 e 1850 del 5-10-2005, registrata a Torino il 13-10-2005, al n. 4330);
- (5) con deliberazione n. 5 del 5 dicembre 2005 l'Associazione d'Ambito confermava l'affidamento in capo a TRM della progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti a servizio della zona sud della Provincia di Torino e degli impianti connessi e strumentali, subentrando a tutti gli effetti nei diritti, obblighi e potestà derivati dall'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Provincia di Torino di cui all'art. 19 comma 5 della Legge Regione Piemonte n. 24/2002;
- (6) l'art. 8 della convenzione tra Provincia di Torino e TRM prevede che "entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, di cui all'art. 11 della L.R. 40/1998, l'Autorità competente e TRM sottoscriveranno una appendice integrativa del presente atto, che terrà conto delle risultanze della procedura di localizzazione attualmente in corso nonché di eventuali osservazioni o prescrizioni da parte della Regione Piemonte.

Nella stessa appendice saranno individuati, nel dettaglio, gli oneri che graveranno su TRM e gli adempimenti di competenza della Provincia (in proprio e/o in sostituzione dell'Associazione d'Ambito), per:

1. risultanze commissione per tecnologia;
2. prescrizioni risultanti dal procedimento di localizzazione comprensive di:
 - a) piano d'azione ambientale;
 - b) riconoscimento Comitato Locale di Controllo;
 - c) definizione compensazioni ambientali";
- (7) con deliberazione della Giunta Provinciale n. 348277/2005 del 26 luglio 2005 veniva approvato in via definitiva lo "studio di microlocalizzazione" in attuazione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56902 del 28 aprile 2005, contenente "Analisi territoriale e ambientale, individuazione della localizzazione nell'area AMI 3-Gerbido, prescrizioni e misure di compensazione ambientale";
- (8) in data 18 gennaio 2006, con protocollo d'intesa sottoscritto da Provincia di Torino, Comuni di Beinasco, Grugliasco, Orbassano, Rivoli, Rivalta, Torino e da TRM è stato costituito il Comitato Locale di Controllo, organo di consultazione permanente nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione del termovalorizzatore;
- (9) con deliberazione della Giunta Provinciale n. 486-145165 del 23-5-06 è stato approvato lo studio di fattibilità ambientale-territoriale-finanziario degli interventi elencati nel "Quadro sinottico degli interventi che compongono il "piano strategico di azione ambientale" proposti dalle amministrazioni.



comunali" di cui alla DGP 965-348277 del 26/07/2005, condiviso dai Comuni facenti parte del Comitato Locale di Controllo;

- (10) in data 7 febbraio 2006 TRM chiedeva alla Provincia di Torino l'avvio della procedura di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 11, comma 2, L.R. n. 40/98;
- (11) con Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva della Provincia di Torino n. 13-110031 del 4 aprile 2006, sono state espresse le indicazioni relative agli approfondimenti necessari per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto definitivo dell'Impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Torino, che sarà presentato da TRM, e con detta determinazione è concluso il procedimento di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e stipula quanto segue

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione nonché strumento di interpretazione della medesima ai sensi degli art. 1362 e seguenti del codice civile.

2. SUBENTRO DELL'ASSOCIAZIONE D'AMBITO

L'Associazione d'Ambito fa propri tutti i contenuti della convenzione stipulata tra la Provincia di Torino - contraente in veste di Autorità competente e nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi di cui all'art. 19 e 3, comma 1, lett. "f" della L.R. 24/2002, nelle more della costituzione dell'Associazione d'Ambito, prevista dall'art. 12 L.R. 24/02 - e TRM, a Torino in data 22 luglio 2005, citata in premessa, ed assume in proprio, col consenso di TRM, tutti gli obblighi e i diritti ivi descritti e pertinenti alla Provincia di Torino.

3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione costituisce appendice integrativa della convenzione di affidamento della progettazione, realizzazione e gestione del termovalorizzatore a servizio della zona sud della Provincia di Torino, stipulata tra la Provincia di Torino e TRM in data 22 luglio 2005 (Rep. n. 9589, registrato a Torino il 3 agosto 2005 al n. 6811), di cui al precedente punto 2, e disciplina oneri e adempimenti derivanti dalle risultanze della procedura di localizzazione dell'impianto medesimo.

4. LOCALIZZAZIONE DEFINITIVA DELL'IMPIANTO

L'impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino è localizzato nel territorio del Comune di Torino, zona sud-ovest, nell'area denominata "Gerbido", distinta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Foglio 1434 - Meppali 13, 35, 36, 39, 87, 89 e 90, della quale TRM dichiara di essere comodataria, in virtù di "scrittura privata di comodato dell'area Gerbido preliminare alla stipulazione di contratto di compravendita", stipulata a Torino in data 31 marzo 2006, autenticata dal Notaio Angelo Chianale.

5. COMPENSAZIONE UNA-TANTUM

- 5.1 TRM si obbliga ad erogare alle comunità comprese nell'area di influenza dell'impianto una compensazione *una tantum* pari al 10% dell'importo dei lavori di realizzazione del termovalorizzatore, aggiudicati a seguito di gara da TRM. Pertanto l'ammontare definitivo dell'importo sarà determinato a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto della costruzione del termovalorizzatore.
- 5.2 L'importo complessivo della compensazione verrà erogato da TRM al soggetto/ai soggetti che verrà/verranno individuati in un apposito accordo di programma tra l'Associazione d'Ambito e gli Enti coinvolti nell'attuazione del Piano strategico di azione ambientale di cui al punto 9 delle premesse.
- 5.3 TRM erogherà la somma relativa alla compensazione *una tantum* in diverse *tranches*:
- (i) una quota pari al 10%, entro 60 giorni dal rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dell'impianto da parte dell'Amministrazione Provinciale;
 - (ii) una quota pari al 20% entro 60 giorni dalla data del verbale di inizio lavori;
 - (iii) una quota pari al 20% entro 60 giorni dal completamento delle opere civili di fondazione e strutture portanti in c.a. e carpenteria metallica;
 - (iv) una quota pari al 20% entro 60 giorni dalla data del verbale di ultimazione lavori;
 - (v) una quota pari al 30% entro 60 giorni dalla data del certificato di collaudo tecnico - amministrativo.
- 5.4 Le Parti convengono che le *tranches* di cui ai punti (ii), (iii) e (iv) del precedente comma 5.3 saranno erogate da TRM previo rilascio da parte degli Enti beneficiari a favore di TRM di una garanzia a prima richiesta, emessa da una banca ovvero da un'assicurazione la quale abbia un rating minimo pari ad "A", destinata a garantire l'esatto adempimento degli obblighi di restituzione degli Enti beneficiari di cui al successivo comma 5.6 (b). Gli Enti beneficiari avranno altresì l'obbligo di rilasciare a TRM, fino alla data di Collaudo, un rendiconto semestrale delle spese sostenute in conto alle quote di compensazione ambientale ricevute in pagamento.
- 5.5 In caso di mancato rilascio a favore di TRM della garanzia di cui al precedente comma 5.4, le *tranches* di cui ai punti (ii), (iii) e (iv) del precedente comma 5.3 saranno erogate da TRM agli Enti Beneficiari entro 15 (quindici) giorni dalla data di Collaudo.
- 5.6 Qualora sopravvengano ragioni di oggettiva impossibilità di realizzazione e/o gestione dell'impianto prima del Collaudo del medesimo per cause non imputabili a TRM si conviene che:
- (a) TRM non sia obbligata al pagamento delle ulteriori quote di compensazione ambientale ancora da erogare sulla base dello stato della procedura, con estinzione del relativo obbligo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1256 cod. civ.;
 - (b) TRM abbia diritto alla restituzione delle quote già erogate agli Enti beneficiari (eccettuata la prima, pari al 10% dell'importo complessivo che viene erogata a fondo perduto, escludendosi per essa la possibilità di rimborso) entro e non oltre 180 giorni dal verificarsi dell'evento che renda oggettivamente impossibile la realizzazione e/o gestione dell'impianto.
- 5.7 La restituzione delle quote effettivamente pagate agli Enti beneficiari avverrà in misura pari al valore nominale di quanto erogato, indicizzato in base all'indice ISTAT-FOI.

6. CONTRIBUTI COMMISURATI AL VOLUME DELL'ATTIVITÀ

- 6.1 In applicazione dell'art. 16 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, TRM si impegna a corrispondere un contributo commisurato al volume dell'attività, per tutta la durata dell'impianto, a far data dall'inizio del funzionamento del medesimo.
- 6.2 TRM erogherà un contributo pari ad euro 0,25 ogni 100 kg di rifiuti trattati, ai sensi dell'art. 16 comma 1 della L.R. 24/02, ove fosse riconosciuto un impianto di smaltimento; ove, invece, fosse riconosciuto un impianto di recupero erogherà un contributo pari ad euro 0,13 ogni 100 kg di rifiuti trattati, ai sensi dell'art. 16 comma 3 della L.R. 24/02.
- 6.3 Inoltre, TRM erogherà un contributo pari ad euro 0,25 ogni 100 kg di rifiuti trattati, ai sensi dell'art. 16 comma 6 della L.R. 24/02.
- 6.4 Tali contributi potranno essere rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT ai sensi dell'art. 16 comma 8 della L.R. 24/02 e saranno corrisposti entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.

7. RICONOSCIMENTO DEL COMITATO LOCALE DI CONTROLLO

TRM riconosce il Comitato Locale di Controllo come organo permanente di consultazione composto dai rappresentanti politici e tecnici della Provincia di Torino e dei Comuni di Beinasco, Grugliasco, Orbassano, Rivoli, Rivalta e Torino, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto dai predetti Enti e da TRM in data 18 gennaio 2006.

8. INADEMPIMENTI

In caso di inadempimenti o di ritardo negli adempimenti di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7, troveranno applicazione gli artt. 1218 e seguenti del codice civile.

9. CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente l'esecuzione, l'interpretazione o la risoluzione della presente convenzione è competente il Foro di Torino.

10. SPESE

Le spese, tasse, diritti di segreteria dipendenti da quest'atto e suoi eventuali allegati, comprese le copie per le parti contraenti, sono a carico di TRM.

11. REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa.

12. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ALLEGATO 4

SCHEMA DI GARANZIA

[su carta intestata del Garante]

Spett. le
TRM S.p.A.
Via Livorno 60
10100 Torino

Oggetto: Garanzia autonoma e a prima domanda

[data e luogo]

Gentili Signori,

di seguito riportiamo i termini e le condizioni della nostra proposta contrattuale.

GARANZIA AUTONOMA E A PRIMA DOMANDA

Premesso che:

- (A) In data 22 luglio 2005, la Provincia di Torino, a cui è subentrata in data 17 luglio 2006 l'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti ("AATO"), e Trattamento Rifiuti Metropolitani s.p.a. con sede in Torino, Via Livorno n. 60, Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino n. 08566440015 ("TRM") hanno stipulato un contratto per l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino, localizzato nel Comune di Torino nell'area denominata "Gerbido" ("Impianto"), e degli impianti strumentali e connessi, fra cui la discarica di servizio (la "Convenzione di Affidamento", come di volta in volta modificata ed integrate).
- (B) Ai sensi della clausola 5.1 della prima appendice integrativa alla Convenzione di Affidamento sottoscritta tra AATO e TRM in data 17 luglio 2007, TRM è tenuta ad erogare alle comunità comprese nell'area di influenza dell'impianto una compensazione ambientale una-tantum pari ad Euro [], rappresentativa del 10% dell'importo dei lavori di realizzazione dell'impianto, da pagarsi in diverse tranches secondo quanto previsto dalla clausola 5.3 della prima appendice integrativa alla Convenzione di Affidamento.
- (C) Ai sensi della clausola 5.6. della prima appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento come modificata dalla seconda appendice integrativa, qualora sopravvengano ragioni di oggettiva impossibilità di realizzazione e/o gestione dell'impianto prima del collaudo di quest'ultimo per cause non imputabili a TRM, gli Enti Beneficiari sono tenuti alla restituzione a favore di TRM della tranches pagate da quest'ultima (eccettuata la prima, pari al 10% dell'importo di cui alla precedente premessa (B), erogata a fondo perduto) entro e non oltre 180 giorni dal verificarsi dell'evento che rende



oggettivamente impossibile la realizzazione e/o la gestione dell'impianto ("Obbligo di Restituzione").

- (D) Ai sensi della clausola 5.4 della prima appendice integrativa alla Convenzione di Affidamento come modificata dalla seconda appendice integrativa, il pagamento delle *tranches* di cui ai punti 2, 3 e 4 della clausola 5.3 della prima appendice integrativa sarà effettuato da TRM, prima della data di collaudo dell'impianto, a condizione che gli Enti beneficiari rilascino a favore di TRM una garanzia bancaria [o assicurativa] a prima richiesta, destinata ad assicurare l'esatto adempimento dell'Obbligo di Restituzione degli Enti beneficiari a favore di TRM;
- (E) le previsioni di cui alle precedenti premesse (B), (C) e (D), sono riflesse nell'accordo di programma sottoscritto tra TRM e gli Enti beneficiari in data [];
- (F) Il Comune di [], in qualità di ente beneficiario della compensazione ambientale ("Ente Beneficiario"), ha chiesto a [] di rilasciare per conto dell'Ente Beneficiario la presente Garanzia, come di seguito definita, per garantire il corretto adempimento del proprio Obbligo di Restituzione.

Tutto ciò premesso

[], con sede legale in [], Via [], capitale sociale Euro [], interamente versato e sottoscritto, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di [] e Codice Fiscale: n. [], (iscritta all'albo delle banche - codice ABI [], appartenente al gruppo bancario [], iscritto all'Albo gruppi bancari presso la Banca d'Italia cod. [], rappresentata dal Dr. [procuratore []], nato a [] il [], in virtù di procura che si allega al presente atto come Allegato A) (il "Garante"), rilascia la presente garanzia autonoma a prima domanda ("Garanzia").

1. GARANZIA

Il Garante si costituisce garante a prima richiesta in favore di TRM per il puntuale ed integrale adempimento da parte dell'Ente Beneficiario del proprio Obbligo di Restituzione.

2. AUTONOMIA DELLA GARANZIA

Il Garante riconosce che la presente Garanzia è una garanzia irrevocabile, autonoma e a prima richiesta. La natura autonoma della Garanzia esclude l'applicabilità delle norme del codice civile relative alla fidejussione. In particolare, il Garante rinuncia espressamente ad invocare gli Articoli 1247, 1939, 1945 e 1957 del Codice Civile. Conseguentemente, il Garante riconosce che in nessun caso potrà eccepire ed opporre qualunque difesa, obiezione e eccezione ed altrimenti resistere agli obblighi assunti con la presente Garanzia, inclusa la rinuncia ad eccepire compensazioni con eventuali crediti o pretese che possa vantare verso la Società e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione.

3. MODALITÀ DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

Il Garante si impegna ad effettuare il pagamento a favore di TRM di ogni somma dovuta ai sensi del precedente articolo 1 entro e non oltre [5] giorni lavorativi dalla data di ricezione di una comunicazione scritta da parte di TRM con la semplice indicazione che l'Obbligo di Restituzione non è stato, in tutto o in parte, adempiuto e con l'indicazione dell'ammontare di cui si richiede il pagamento. Alla predetta comunicazione sarà altresì allegata copia del verbale del consiglio di amministrazione di TRM che attesti l'oggettiva impossibilità di realizzazione e/o gestione dell'impianto prima del collaudo di quest'ultimo e che specifichi le cause che abbiano determinato tale impossibilità.

4. DURATA

4.1 La presente Garanzia rimarrà in vigore sino alla data che cade 6 (sei) mesi dopo la prima tra:

- (i) la data di collaudo dell'impianto; o
- (ii) la data in cui l'Ente Beneficiario abbia puntualmente ed integralmente adempiuto il proprio Obbligo di Restituzione ai sensi della Convenzione di Affidamento.

4.2 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 4.1 presente Garanzia manterrà la propria efficacia ed in ogni caso diverrà o dovrà essere ricostituita dal Garante qualora qualsiasi pagamento effettuato dall'Ente Beneficiario in adempimento dell'Obbligo di Restituzione sia, in tutto o in parte, revocata o dichiarato altrimenti inefficace a seguito di una sentenza.

5. NULLITÀ DI DISPOSIZIONI

Qualora, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni contenute nella presente Garanzia fosse dichiarata o divenisse per qualunque ragione nulla, priva di effetto, invalida o inefficace, le altre disposizioni della presente Garanzia continueranno ad applicarsi. Le parti sostituiranno in tal caso la disposizione interessata con un'altra valida che abbia l'effetto quanto più simile possibile a quello della disposizione invalidata.

6. INDIRIZZI E COMUNICAZIONI

6.1 L'indirizzo ed il numero di fax delle parti (e l'eventuale dipartimento o incaricato alla cui attenzione deve essere inviata la comunicazione), in relazione a qualsiasi comunicazione o documento da inviare o consegnare ai sensi o comunque in riferimento alla presente Garanzia sono come segue:

(a) Indirizzi per le comunicazioni a []

Indirizzo: []

Fax: []

Attenzione di: []

(b) Indirizzi per le comunicazioni a []

Indirizzo: []

Fax: []

Attenzione di: []

6.2 Qualsiasi comunicazione o documento, predisposto o inviato da un soggetto ad un altro ai sensi o comunque in riferimento alla presente Garanzia, acquisterà piena efficacia solo:

- (a) se inviato via fax, quando sia ricevuto in forma leggibile; o
- (b) se inviato tramite telegramma, quando inviato; o
- (c) se inviato tramite lettera, quando è stato spedito all'indirizzo corretto, o se inviato tramite raccomandata, a seguito della ricezione della ricevuta di ritorno.

Qualora un fax non sia leggibile, il destinatario dovrà immediatamente comunicare tale circostanza al

mittente.

7. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La presente Garanzia è regolata dalla legge italiana. Qualsiasi controversia derivante od occasionata dalla presente Garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino.



Qualora siate d'accordo con quanto precede, volete restituire copia della presente, trascritta, siglata in ogni pagina e sottoscritta in segno di accettazione

[Il Garante]

Nome:

Qualifica:

SERVIZIO DEL DEBITO	BOZZA	1-Jan-14	1-Jul-14	1-Jan-15	1-Jul-15	1-Jan-16	1-Jul-16	1-Jan-17	1-Jul-17	1-Jan-18	1-Jul-18	1-Jan-19	1-Jul-19
		20-Jan-15	20-Jul-15	20-Jan-16	20-Jul-16	20-Jan-17	20-Jul-17	20-Jan-18	20-Jul-18	20-Jan-19	20-Jul-19	20-Jan-20	20-Jul-20
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Ammortamento di capitale	1.049	0	58	0	20	0	0	0	12	0	54	0	0
Interessi sulla Liquidità IVA sulla base di capitale	1.035	204	320	200	310	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi sulla Liquidità IRI sulla base di capitale	173.067	10.190	11.041	8.407	9.125	8.101	8.078	8.471	8.247	7.957	7.267	7.251	7.580
Interessi sulla base di capitale	173.082	10.394	11.361	8.607	9.435	8.101	8.078	8.471	8.247	7.957	7.267	7.251	7.580
Contributo gestione	514	0	166	114	117	170	10	52	45	57	21	4	4
Impianto spazio capitale	202.438	7.620	7.027	11.072	8.718	8.513	8.110	8.070	8.009	8.000	8.410	8.208	8.148
Debito finanziario		292.078	305.018	327.477	318.315	309.641	298.150	295.017	285.047	276.050	265.238	255.182	244.268
BOZZA DATA		10.082	12.028	12.265	10.121	15.087	18.142	12.104	18.210	16.030	17.240	17.104	16.407



ALLEGATO B



TRM

**TRATTAMENTO
RIFIUTI
METROPOLITANI**

Aggiornamento del Piano
Economico Finanziario relativo al
progetto di realizzazione
dell'impianto di termovalorizzazione
del Gerbido


16 Luglio 2008



Indice

1. PREMESSA	3
2. IPOTESI DI CARATTERE GENERALE	4
2.1 Caratterizzazione temporale.....	4
2.2 Tasso di Inflazione.....	5
2.3 Tempi medi di incasso e pagamento.....	5
2.4 Ipotesi di carattere fiscale.....	6
2.4.1 Imposte.....	6
2.4.2 Ammortamenti	6
2.4.3 Trattamento degli oneri finanziari	6
2.4.4 IVA.....	7
2.5 Ipotesi di carattere patrimoniale.....	7
2.5.1 Immobilizzazioni materiali nette.....	7
2.5.2 Immobilizzazioni materiali in corso d'opera	7
2.5.3 Immobilizzazioni immateriali e finanziarie.....	7
2.5.4 Capitale Circolante Netto	7
2.5.5 Disponibilità liquide.....	8
2.5.6 Scorte, attività finanziarie e ratei e risconti attivi.....	8
2.5.7 Patrimonio netto.....	8
2.5.8 Ratei e risconti passivi.....	8
2.5.9 Fondi	8
2.6 Ipotesi di carattere finanziario.....	8
2.6.1 Flusso di Cassa Operativo	8
2.6.2 Flusso di Cassa prima del Finanziamento	9
2.6.3 Flusso di Cassa dopo il Finanziamento	9
2.6.4 Flusso di Cassa disponibile per il Servizio del Debito.....	9
2.6.5 Flusso di Cassa disponibile per la DSRA	9
2.6.6 Flusso di Cassa disponibile per la MMRA e la DCRA.....	9
2.6.7 Flusso di Cassa ante Dividendi.....	9
2.6.8 Flusso di Cassa Netto	9
3. IPOTESI DI NATURA TECNICA.....	10
3.1 Disponibilità dei rifiuti	10
3.2 Producibilità del Termovalorizzatore	10
4. PRIMO PERIODO – COSTRUZIONE ED ESERCIZIO PROVVISORIO.....	11
4.1 Investimenti	11
4.1.1 Termovalorizzatore	11
4.1.1.1 Compensazioni e contributi.....	12
4.1.2 Oneri di Start Up	14

4.1.3	Altri investimenti.....	15
4.1.4	Riepilogo investimenti.....	15
4.2	Oneri finanziari capitalizzati.....	16
4.3	Ricavi operativi.....	17
4.4	Costi operativi.....	18
4.5	Fabbisogno finanziario.....	19
4.6	Copertura finanziaria.....	19
4.6.1	Linee di credito.....	20
4.6.2	Mezzi propri.....	21
5	SECONDO PERIODO – ESERCIZIO COMMERCIALE	22
5.1	Ricavi operativi.....	22
5.1.1	Ricavi da conferimento.....	22
5.1.2	Ricavi da Contributi ad Enti locali.....	22
5.1.3	Ricavi da energia elettrica.....	22
5.1.4	Ricavi da Certificati Verdi.....	23
5.1.5	Ricavi da energia termica.....	23
5.2	Costi operativi.....	24
5.2.1	Costi operativi Termovalorizzatore.....	24
5.2.1.1	Costi di manutenzione.....	26
5.2.2	Contributi ad Enti locali.....	26
5.2.3	Costo del personale.....	27
5.2.4	Altri costi operativi.....	27
5.3	Servizio del debito.....	28
6	TARIFFA DI CONFERIMENTO	29
7	CASO BASE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	30
7.1	Risultati del Caso Base.....	30
7.2	Analisi di sensitività sul Caso Base.....	31



1. PREMESSA

Il presente documento ha per oggetto l'illustrazione dei principi e criteri fondamentali del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al progetto dell'impianto di termovalorizzazione del Gerbido (Il Progetto).

Il piano economico si compone della presente relazione descrittiva corredata dai seguenti allegati:

- **Allegato 1 – Bilanci**
 - 1.1 Bilanci per gli anni 2003-2004-2005-2006-2007
 - 1.2 Bilancio preconsuntivo al 31/08/08
 - 1.3 Sintesi degli investimenti effettuati al 31/08/08
- **Allegato 2 – Input al Modello Economico Finanziario**
- **Allegato 3 – Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario**
 - 3.1 Conto Economico per il periodo 01/09/2008 – 31/07/2032
 - 3.2 Stato Patrimoniale per il periodo 01/09/2008 – 31/07/2032
 - 3.3 Rendiconto Finanziario per il periodo 01/09/2008 – 31/07/2032
 - 3.4 Investimenti da realizzare per il periodo 01/09/2008 – 31/07/2012
- **Allegato 4 – Sommario: Impieghi, Fonti, Caratteristiche del Finanziamento, Rapporto Debito/Mezzi Propri, Indici di redditività del Progetto**
- **Allegato 5 – Organigramma aziendale**
 - 5.1 Istogramma risorse
 - 5.2 Organigramma in fase di progettazione e costruzione
 - 5.3 Organigramma in fase di gestione
- **Allegato 6 – Modello economico finanziario su CD**
- **Allegato 7 – Costi di manutenzione**
- **Allegato 8 – Servizio del Debito**

L'Allegato 3, l'allegato 4 e l'allegato 8 sono risultanti dal Modello Economico Finanziario, strumento di calcolo parte integrante del PEF, predisposto su foglio di calcolo informatico (Excel).

Per la predisposizione del Modello Economico Finanziario si assumono come dati di input le informazioni emerse dall'analisi tecnica ed economica del Progetto, riportate nell'Allegato 2, nonché le ipotesi di natura finanziaria, che riflettono l'offerta tecnico-economica presentata in gara dal soggetto aggiudicatario del finanziamento.

In tal modo, per ogni anno dell'Affidamento, è possibile verificare la capacità di rimborso del Servizio del Debito, elemento fondamentale per determinare l'equilibrio economico finanziario del Progetto sostenuto da un importante ricorso al credito bancario.

2. IPOTESI DI CARATTERE GENERALE

2.1 Caratterizzazione temporale

Al fine della determinazione del PEF è necessario inserire nel modello le date di riferimento relative alla durata complessiva dell'Affidamento.

Il PEF è costruito prendendo in considerazione un orizzonte temporale pari alla durata dell'Affidamento.

DATE DI PROGETTO	
Costituzione Società	24/12/2002
Avvio Affidamento	22/07/2005
Fine Affidamento	31/07/2032
Avvio Lavori	01/09/2008
Durata Lavori	35 mesi
Fine Lavori	31/07/2011
Avvio esercizio provvisorio	01/08/2011
Durata esercizio provvisorio	minimo 12 mesi
% operatività in avviamento	non superiore al 60%
Avvio esercizio commerciale	01/08/2012

Le date sono state fissate in funzione della tempistica dell'Affidamento, secondo le indicazioni della Seconda Appendice Integrativa (SAI).

Il piano economico finanziario riporta i dati fino alla scadenza dell'Affidamento, anno in cui, salvo che la gestione non sia rinnovata, si ipotizza la demolizione dell'impianto, il ripristino del sito e lo scioglimento di TRM, con la conseguente distribuzione della liquidità residua, nell'anno successivo alla fine dell'Affidamento.

Il modello economico finanziario è suddiviso in due periodi temporali:

1. **Primo Periodo - Costruzione ed esercizio provvisorio**, dal 01/09/2008 al 31/07/2012
2. **Secondo Periodo - Esercizio commerciale**, dal 01/08/2012 al 31/07/2032

Come base di partenza il modello tiene conto della situazione patrimoniale della Società al 31/08/2008 per recepire lo storico TRM dalla costituzione della Società al 31/08/2008.

Il modello è strutturato su una cadenza semestrale per il periodo di esercizio a regime; il livello di dettaglio è invece mensile per il periodo di costruzione ed esercizio provvisorio.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

2.2 Tasso di Inflazione

Il PEF esprime i livelli iniziali di tutte le variabili nominali di prezzo e costo denominate in Euro a valori dell'anno 2008 (eccezion fatta per le proiezioni sul mercato dell'energia elettrica e dei Certificati Verdi che si basano sui prezzi al 2007) e adotta il 1° agosto 2013 come data ipotizzata di avvio continuativo delle attività, ancorché non a pieno regime.

Per l'aggiornamento delle diverse voci del PEF sono state effettuate le seguenti ipotesi:

- Costi di investimento Termovalorizzatore: non vengono aggiornati poiché il Contratto di Appalto è del tipo "prezzo fisso, chiavi in mano";
- Costi operativi: aggiornati secondo l'indice ISTAT per Famiglie di Operai ed Impiegati, assunto costante pari al **2,5%** con anno base 2008;
- Ricavi da conferimento rifiuti: aggiornati secondo l'indice ISTAT per Famiglie di Operai ed Impiegati, assunto costante pari al **2,0%** con anno base 2008;
- Ricavi da energia termica: aggiornati secondo l'indice ISTAT per Famiglie di Operai ed Impiegati, assunto costante pari al **2,0%** con anno base 2008;
- Ricavi da energia elettrica: aggiornati secondo l'indice ISTAT per Famiglie di Operai ed Impiegati, assunto costante pari al **2,0%** con anno base 2008;
- Ricavi da Certificati Verdi: aggiornati secondo l'indice ISTAT per Famiglie di Operai ed Impiegati, assunto costante pari al **2,0%** con anno base 2008.

2.3 Tempi medi di incasso e pagamento

Al fini della determinazione delle variazioni di Capitale Circolante Netto, il PEF riporta le seguenti ipotesi relative alle dilazioni nei tempi di incasso e di pagamento:

VOCE DI COSTO / RICAVO	DILAZIONE
Costi di investimento - Lavori Termovalorizzatore	45 gg
Costi di investimento - Servizi esercizio provvisorio	45 gg
Saldo lavori Termovalorizzatore e Collaudo	90 gg
Costi di investimento - Oneri Progettazione e controllo*	60 gg
Costi di investimento - Oneri Compensazione	60 gg
Costi di investimento - Lavori allacciamenti fognari	30 gg
Costi operativi (escluso costo del lavoro)	30/60 gg
Costo personale, Assicurazioni	0 gg
Altro	60 gg
Ricavi da conferimento rifiuti	90 gg
Ricavi da energia termica	60 gg
Ricavi da energia elettrica	60 gg
Ricavi da energia elettrica - Certificati Verdi	60 gg

* Direzione Lavori, Verifica Progetto, Consulenze tecniche

2.4 Ipotesi di carattere fiscale

2.4.1 Imposte

Le imposte calcolate nel piano sono l'IRES (imposta sul reddito delle società) e l'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive).

L'IRES è stata calcolata applicando un'aliquota del 27,50 % sul reddito imponibile ai fini della suddetta tassazione (Utile ante Imposte da Conto Economico) come previsto dalla normativa fiscale. Sono deducibili dalla base imponibile le perdite registrate nei 5 periodi di imposta precedenti e, illimitatamente, quelle relative ai primi tre periodi di imposta dalla costituzione della Società, come è stato previsto nel modello.

La liquidazione dell'imposta si basa sul versamento di: (i) un acconto nell'anno in corso (da versarsi in due rate) pari al 100% del totale dell'imposta di competenza dell'esercizio precedente, di un conguaglio nell'esercizio successivo, dato dalla differenza fra quanto effettivamente dovuto e quanto già liquidato come acconto.

L'IRAP è stata calcolata applicando l'aliquota del 3,90% sul Margine Operativo Netto (ricavi operativi - costi operativi - ammortamenti) a cui è stato aggiunto il costo complessivo per il personale e la quota di ammortamento degli oneri finanziari capitalizzati durante la fase di costruzione in quanto indeducibili a fini IRAP. La liquidazione dell'imposta di competenza segue le medesime modalità dell'IRES.

L'applicazione dell'ICI è stimata per un importo annuale crescente in funzione della variazione di destinazione d'uso del suolo: è di circa Euro 25.000 per gli esercizi 2008 - 2010, Euro 157.500 per l'esercizio 2011 ed Euro 315.000 dall'esercizio 2012 al termine della concessione.

La TARSU presenta un importo annuale che cresce secondo le aliquote in vigore al 2008 in funzione della destinazione d'uso dei locali in uso a TRM: per il periodo di esercizio commerciale è stimata per un importo annuale di Euro 40.000.

2.4.2 Ammortamenti

Per quanto riguarda la politica degli ammortamenti, il PEF riporta, con riferimento a tutti i costi di investimento relativi al Termovalorizzatore previsti, comprensivi degli oneri finanziari capitalizzati durante il periodo di costruzione, il metodo di ammortamento finanziario, caratteristico delle concessioni. I costi la cui capitalizzazione termina con l'avvio dell'esercizio provvisorio sono ammortizzati, a far data dall'avvio dell'esercizio provvisorio stesso, con un'aliquota del 4,55%¹; per quei costi che vengono capitalizzati durante l'esercizio provvisorio (ad esempio collaudo, direzione lavori, contributo una tantum...) si applica un'aliquota pari al 4,76%² a partire dalla fine dell'esercizio provvisorio stesso.

Infine il costo del terreno dove sorgerà il Termovalorizzatore non è stato ammortizzato.


Ad oggi i costi di investimento direttamente connessi alla realizzazione dell'impianto sono capitalizzati e sospesi (ivi compresi i costi del personale tecnico direttamente impegnato nelle attività di progettazione che al 31/08/2008 sono pari a Euro 2.293.234).

2.4.3 Trattamento degli oneri finanziari

Il PEF considera la capitalizzazione degli oneri finanziari e dei costi del finanziamento durante tutto il periodo di costruzione ed esercizio provvisorio, per poi effettuare l'ammortamento durante il periodo di gestione, alla stessa stregua dei costi dell'investimento.

¹ Il periodo di riferimento per il calcolo dell'aliquota di ammortamento è pari a 22 anni (2001-2002)

² Il periodo di riferimento per il calcolo dell'aliquota di ammortamento è pari a 21 anni (2002-2002)



2.4.4 IVA

Il PEF riporta le seguenti aliquote IVA:

VOCE DI COSTO / RICAVO	ALIQUOTA IVA
Costi di investimento - Lavori Termovalorizzatore	10%
Costi di investimento - Servizi esercizio provvisorio	10%
Costi di investimento - Oneri Progettazione e controllo	20%
Costi di investimento - Compensazioni	0%
Costi di investimento - Lavori allacciamenti fognari	10%
Costi operativi (escluso costo del lavoro)	20%
Costo personale, Assicurazioni	0%
Altro	20%
Ricavi da conferimento rifiuti	10%
Ricavi da energia termica	20%
Ricavi da energia elettrica	10%
Ricavi da energia elettrica - Certificati Verdi	20%

Per quanto riguarda i tempi medi previsti per il rimborso dei crediti IVA maturati durante il periodo di costruzione, il piano riporta una dilazione di 2 anni. Durante il periodo di gestione, invece, i crediti IVA vengono compensati con i debiti IVA.

2.5 Ipotesi di carattere patrimoniale

2.5.1 Immobilizzazioni materiali nette

Sono riportate nello Stato Patrimoniale previsionale al valore netto contabile (costo storico al netto del fondo ammortamento) degli investimenti effettuati da TRM.

Tra le immobilizzazioni sono compresi gli oneri finanziari capitalizzati durante la fase di costruzione.

2.5.2 Immobilizzazioni materiali in corso d'opera

Durante la fase di costruzione le immobilizzazioni saranno iscritte nelle immobilizzazioni in corso d'opera. Con l'avvio dell'esercizio provvisorio le immobilizzazioni relative a investimenti completamente sostenuti nella fase di costruzione saranno iscritte nelle categorie dei cespiti opportunamente identificate; quelle relative ad investimenti ancora in divenire continueranno ad essere iscritte nelle immobilizzazioni in corso d'opera per poi essere iscritte nelle categorie di appartenenza ad investimento concluso.

2.5.3 Immobilizzazioni immateriali e finanziarie

Le immobilizzazioni immateriali previste nel PEF sono quelle indicate nel bilancio di TRM al 31 agosto 2008 ed ammortizzate durante la vita dell'Affidamento; non sono previste ulteriori immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni finanziarie (essenzialmente riconducibili a partecipazioni) sono incluse, per maggiore semplicità, tra le immobilizzazioni materiali.

2.5.4 Capitale Circolante Netto

La suddetta voce riporta la differenza tra i crediti commerciali e i debiti commerciali di periodo, secondo le dilazioni di incasso e di pagamento descritti.

2.5.5 *Disponibilità liquide*

Le disponibilità liquide, oltre che dal valore della tesoreria disponibile derivante dalla definizione dei flussi di cassa, sono date da:

- "Riserva di Cassa per il Servizio del Debito" (DSRA), che rappresenta un accantonamento di liquidità su un conto corrente specifico e vincolato il cui ammontare ogni semestre è stato ipotizzato pari al 50% del Servizio del Debito dei due semestri successivi.
Tale metodo di accantonamento prevede che la riserva di cassa sia prefinanziata per un ammontare pari a Euro 18.009.000.
- "Riserva di Cassa per Manutenzione Programmata" (MMRA) a copertura dei costi sostenuti per la manutenzione programmata dell'impianto; tale riserva viene costituita per ovviare alle discontinuità di cassa legate ad una distribuzione non omogenea nel tempo dei costi di manutenzione programmata. L'ammontare di tale riserva è pari per ogni semestre alla somma tra il 100% del costo di manutenzione programmata previsto per il semestre successivo, il 50% del costo previsto per il secondo semestre successivo ed il 30% del costo previsto per il terzo semestre successivo.
- "Riserva di Cassa per Demolizione" (DCRA) a copertura dei costi di demolizione dell'impianto da sostenere al termine dell'Affidamento, in caso di mancato rinnovo dello stesso. La riserva che ammonta all'ultimo anno di esercizio a Euro 21.705.000 (costi complessivi di demolizione previsti) viene creata tramite accantonamenti di cassa costanti negli ultimi cinque anni di esercizio.

2.5.6 *Scorte, attività finanziarie e ratei e risconti attivi*

Non sono previste nel PEF.

2.5.7 *Patrimonio netto*

I Mezzi Propri investiti nell'Iniziativa sono previsti in forma di Capitale Sociale sottoscritto ed interamente versato.

La Riserva Legale è calcolata ai sensi della normativa contabile, destinando il 5% dell'utile di esercizio dell'anno precedente, fino al raggiungimento del 20% del valore di periodo del capitale sociale.

2.5.8 *Ratei e risconti passivi*

Non sono previsti nel PEF.

2.5.9 *Fondi*

Il modello non prevede un accantonamento al fondo TFR ma un'uscita di cassa corrispondente all'ammontare del TFR di periodo per i dipendenti della Società secondo gli organigrammi nelle fasi di progettazione e costruzione e di gestione di impianto.

Il modello non prevede accantonamenti a fondi per rischi ed oneri.

2.6 *Ipotesi di carattere finanziario*

La struttura del Rendiconto Finanziario illustrato nel PEF è basata sull'individuazione di alcuni flussi intermedi, di seguito specificati:

2.6.1 *Flusso di Cassa Operativo*

È il flusso di cassa generato dalla gestione operativa ed è pari al Margine Operativo Lordo (ricavi operativi - costi operativi), al netto delle variazioni di capitale circolante netto e della connessa IVA, del pagamento delle imposte e delle uscite di cassa per il TFR.

2.6.2 Flusso di Cassa prima del Finanziamento

Rappresenta il flusso di cassa calcolato sottraendo al Flusso di Cassa Operativo i costi capitalizzati e la connessa IVA a credito ed aggiungendo i rimborsi IVA ricevuti dall'Erario.

2.6.3 Flusso di Cassa dopo il Finanziamento

È calcolato sommando al Flusso di Cassa prima del Finanziamento le immissioni di Mezzi Propri e le erogazioni della Linea Base e della Linea IVA e sottraendo i rimborsi della Linea IVA stessa.

I fabbisogni di IVA durante la fase di costruzione sono stati infatti coperti da una linea di credito *ad hoc*, LINEA IVA, il cui rimborso è stato ipotizzato in base ai rimborsi dall'Erario dei crediti per IVA maturati nel corso della costruzione; prudenzialmente è stata ipotizzata una dilazione di 2 anni dall'insorgenza del credito, in modo da tener conto delle procedure e dei tempi di liquidazione dell'ufficio erariale competente.

2.6.4 Flusso di Cassa disponibile per il Servizio del Debito

Rappresenta il flusso di cassa destinato al rimborso del Servizio del Debito calcolato sommando al flusso di cassa dopo il finanziamento gli interessi attivi netti maturati sui saldi liquidi attivi di conto corrente, della DSRA, della MMRA e della DCRA.

2.6.5 Flusso di Cassa disponibile per la DSRA

È il flusso di cassa da destinare alla costituzione della Riserva di cassa per il Servizio del Debito, che è ottenuto sommando al Flusso di Cassa disponibile per il Servizio del Debito il saldo netto di cassa del periodo precedente e sottraendo il Servizio del Debito (rimborso quota capitale Linea Base + interessi Linea IVA + commissioni e imposta sostitutiva sulle linee di credito + costi delle fidejussioni³ + rimborso del Prestito Ponte⁴).

2.6.6 Flusso di Cassa disponibile per la MMRA e la DCRA

È il flusso di cassa da destinare alla costituzione della Riserva di cassa per la manutenzione programmata e della Riserva di cassa per la demolizione, che è ottenuto sottraendo/aggiungendo al Flusso di Cassa per la DSRA l'incremento/decremento della DSRA.

2.6.7 Flusso di Cassa ante Dividendi

È il flusso di cassa da destinare alla distribuzione degli utili, ottenuto sottraendo/aggiungendo al Flusso di Cassa disponibile per la MMRA e DCRA l'incremento/decremento della MMRA e sottraendo l'accantonamento per la DCRA.

2.6.8 Flusso di Cassa Netto

Rappresenta la cassa generata nel periodo, ovvero il flusso di cassa netto dell'iniziativa, comprensivo della struttura di finanziamento del Progetto. Viene calcolato sottraendo al Flusso di Cassa ante Dividendi gli eventuali dividendi distribuiti ai soci.

³ Trattasi dei per le fidejussioni che TRM dovrà rilasciare:

- a TERNA per la realizzazione delle connessioni alla Rete di Trasmissione Nazionale;
- alla Provincia di Torino secondo le prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- per il rimborso IVA da parte dell'Erario nel periodo di costruzione;
- al Comune di Torino relativamente alla concessione dell'area cantiere.

⁴ Finanziamento previsto per coprire il fabbisogno finanziario fino al verificarsi delle condizioni sospensive alla prima erogazione della Linea Base.

3. IPOTESI DI NATURA TECNICA

3.1 Disponibilità dei rifiuti

Nel PEF sono stati considerati diversi scenari per il conferimento dei rifiuti al Termovalorizzatore, volti a verificare, sulla base della compagine societaria attuale e delle Indicazioni programmatiche (PPGR 2005) che i quantitativi di rifiuti attesi siano tali da saturare l'impianto. Per il Caso Base è stata ipotizzata la saturazione con il quantitativo autorizzato pari a 421.000 t/anno.

3.2 Producibilità del Termovalorizzatore

Nella tabella seguente vengono riportate le principali assunzioni di natura tecnica utilizzate nel Caso Base del PEF per quanto riguarda il Termovalorizzatore.

DATO	U.d.M	VALORE
(a) Taglia dell'impianto	(t/a)	421,000
(b) Efficienza netta assetto cogenerativo anni 2011-2012	(%)	23,0%
(c) Efficienza netta assetto cogenerativo a regime	(%)	24,0%
(d) Efficienza netta assetto elettrico anni 2011-2012	(%)	24,0%
(e) Efficienza netta assetto elettrico a regime	(%)	25,5%
(f) Decadimento annuo della producibilità ⁵	(%/anno)	0,0%
(g) Potere Calorifico Inferiore	(kJ/kg)	11.500
(h) Funzionamento annuo per produzione energia elettrica	(ore/anno)	7.800
Produzione energia elettrica ⁶ assetto cogenerativo [(a) x (c) x (g)]	(GWh/anno)	322,7
Produzione energia elettrica ⁷ assetto elettrico [(a) x (e) x (g)]	(GWh/anno)	342,9
(i) Potenza netta per energia termica	(MW)	106
(l) Funzionamento annuo per produzione energia termica	(ore/anno)	1.600
Produzione energia termica assetto cogenerativo [(i) x (l)]	(GWh/anno)	169,6

A livello prudenziale si è assunto che i primi mesi di esercizio provvisorio dell'impianto (fino al 31/12/2011) avvengano in modalità parziale con un funzionamento al 30% della propria capacità ed in assenza di ricavi e che il successivo anno (fino al 31/12/2012) avvenga con un funzionamento al 60%.

In considerazione dell'incertezza connessa alla cessione dell'energia termica, nel Caso Base si è assunto un funzionamento dell'impianto solo in assetto elettrico, senza produzione di energia termica (vedi paragrafo 5.1.5)

⁵ Già compreso nell'efficienza netta di cui ai punti (d) e (e)
⁶ Al 2013
⁷ Al 2013

4. PRIMO PERIODO - COSTRUZIONE ED ESERCIZIO PROVVISORIO

4.1 Investimenti

Alla luce delle previsioni riportate nel PEF il valore complessivo dei nuovi investimenti da realizzare nel periodo 2008-2012 ammonta ad Euro **312.263.000** suddivisi nelle voci (i) Termovalorizzatore, (ii) Oneri di Start Up, (iii) Altri investimenti, come di seguito descritto.

Questi si aggiungono agli investimenti già effettuati da TRM dalla sua costituzione al 31/08/2008, che ammontano a Euro **17.100.000** circa.

4.1.1 Termovalorizzatore

Nella tavola che segue viene riportata la distribuzione dei costi di costruzione (IVA esclusa) del Termovalorizzatore, tenendo conto dello sconto offerto sul prezzo a base di gara. Il 20% indicato nel 2012 corrisponde alla rata di saldo che verrà erogata a fronte dell'esito positivo del collaudo tecnico amministrativo.

IMPIANTO	2009	2010	2011	2012	TOTALE [A]
% di avanzamento	17,58%	55,72%	7,21%	20,00%	100%
IMPORTO (Euro)	41.814.000	131.362.000	17.148.000	47.581.000	237.905.000

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente in ambito di Lavori Pubblici, sono inoltre stati previsti investimenti connessi alle voci:

- Imprevisti (pari al 5% dell'ammontare dei lavori, considerando cautelativamente l'importo a base gara; nel Caso Base si prevede di utilizzare tale importo al 50% ed il restante 50% come disponibilità di Linea Base non tirata);
- Accordi Bonari (pari al 3% dell'ammontare dei lavori, considerando cautelativamente l'importo a base gara);
- Variazione prezzi (1% dell'ammontare dei lavori, considerando cautelativamente l'importo a base gara).

VOCE DI COSTO	IMPORTO (Euro)
Imprevisti	6.513.000
Accordi Bonari	7.815.000
Variazione Prezzi	2.605.000
TOTALE [B]	16.933.000

Le suddette voci sono state ripartite negli anni di costruzione (2008-2011) in modo proporzionale all'avanzamento dei lavori.

Nella tabella che segue viene riportata la distribuzione dei costi connessi ed accessori alla costruzione ed avvio dell'impianto (IVA esclusa) da sostenere fino a fine esercizio provvisorio (2008 - 2012).

L'acquisizione dei servizi relativi alle diverse voci della tabella sottostante avviene o è avvenuta tramite gara, pertanto tali costi non sono inflazionati negli anni. Per le gare già aggiudicate i costi sono stati determinati tenendo conto dello sconto offerto sul prezzo a base di gara, per le altre si è indicato il prezzo a base di gara.

VOCE DI COSTO	IMPORTO (Euro)
Verifica e validazione del Progetto ⁸	660.000
Direzione Lavori, Contabilità e CSE	7.808.000
Collaudo ⁹	1.317.000
Esercizio provvisorio	7.591.000
TOTALE [C]	17.376.000

Ulteriori costi di investimento da sostenere fino a fine costruzione (2008 + 2011) riguardano:

- la connessione dell'impianto ai servizi esterni, in particolare alla rete fognaria esistente;
- l'acquisto del terreno (ultima tranche di pagamento prevista nell'atto di compravendita);
- il compenso per il Comitato Locale di Controllo.

VOCE DI COSTO	IMPORTO (Euro)
Servizi - allacciamento fognario ¹⁰	690.000
Terreno ¹¹	150.000
Comitato Locale di Controllo ¹²	150.000
TOTALE [D]	990.000

4.1.1.1 Compensazioni e contributi

Altri costi capitalizzati sono rappresentati dalla compensazione una tantum, dai contributi relativi alla realizzazione di opere connesse e complementari all'impianto di adeguamento delle infrastrutture dell'area (viabilità, al fine di preservare il traffico privato da un ulteriore aggravio legato ai mezzi di servizio all'impianto di termovalorizzazione e, nel contempo, garantire l'utilizzo della rete autostradale/tangenziale in orari tali da non coincidere con le ore di maggiore intensità di traffico e teleriscaldamento, al fine di favorire l'utilizzo del calore prodotto dall'impianto per il teleriscaldamento delle aree circostanti)

Le suddette compensazioni e contributi rispondono a quanto prescritto nello studio di microlocalizzazione dell'impianto di termovalorizzazione a servizio della zona sud della provincia di Torino (In attuazione della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56902 del

⁸ Alla data di avvio modello (01/09/2008) TRM ha sostenuto per il servizio di validazione in corso un costo pari a Euro 475.147.

⁹ Costi in corso, valore a base d'asta.

¹⁰ Alla data di avvio modello (01/09/2008) TRM ha sostenuto la progettazione dell'allacciamento un costo pari a Euro 264.571.

¹¹ Alla data di avvio modello (01/09/2008) TRM ha versato un importo pari a Euro 5676.994.

¹² Aumentato a 150.000 Euro (50000 Euro/anno) per il triennio 2009-2011. TRM ha già corrisposto un contributo per il biennio 2006-2007 pari a Euro 27.573 ed ha messo a disposizione per il 2008 un contributo di Euro 50.000.



28/04/2005), approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 955-348277 del 26/07/2005.

Le prescrizioni, condizionanti la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione nel sito del Gerbido e contenute nell'anzidetta deliberazione, prevedono di dare attuazione ad una serie di interventi che permettano di ottenere un bilancio ambientale dell'area interessata almeno nullo.

Tali interventi sono stati in parte definiti e descritti in uno studio di fattibilità ambientale-territoriale-finanziario commissionato dalla Provincia di Torino (Il Piano Strategico di Azione Ambientale) e la loro attuazione passa attraverso la sottoscrizione di appositi Accordi di Programma che dettagliano gli interventi, i soggetti incaricati della realizzazione, gli importi ed i contributi a carico di TRM.

VOCE DI COSTO	IMPORTO (Euro)
Contributo telerscaldamento	4.000.000
Contributi viabilità ¹³	1.314.000
Compensazione una tantum ¹⁴	21.951.000
TOTALE [E]	27.265.000

Tali costi ammontano complessivamente a Euro 30.293.000.

Il totale degli investimenti per la voce 'Termovalorizzatore' di seguito illustrato ammonta complessivamente ad **Euro 300.469.000**.

VOCE DI COSTO	IMPORTO (Euro)
Investimenti di cui alla voce [A]	237.905.000
Investimenti di cui alla voce [B]	16.933.000
Investimenti di cui alla voce [C]	17.376.000
Investimenti di cui alla voce [D]	990.000
Investimenti di cui alla voce [E]	27.265.000
TOTALE TERMOVALORIZZATORE	300.469.000

¹³ Alla data di avvio modello (01/09/2008) TRM ha già corrisposto un contributo pari a Euro 589.297.

¹⁴ Alla data di avvio modello (01/09/2008) TRM ha già corrisposto un contributo pari a Euro 2.639.092 oltre ad un contributo di Euro 50.000 per la redazione del Piano Strategico di Azione Ambientale.

4.1.2 Oneri di Start Up

In tale voce sono riportati tutti i costi sostenuti per il Progetto che vengono capitalizzati; nella tabella seguente vengono riportati tali costi (IVA esclusa) da sostenere a partire dal 01/09/2008, data di avvio del modello.

Per maggiore chiarezza e trasparenza, accanto ai costi suddetti sono stati riportati gli importi relativi ai costi sostenuti dalla Società dalla sua costituzione fino al 31/08/2008.

VOCE DI COSTO (Euro)	24/12/2002 - 31/08/2008	01/09/2008 - 31/12/2012
Personale capitalizzato	2.293.234	3.042.000
Consulenti capitalizzati	2.816.226 ¹⁵	1.807.000
Assicurazioni ¹⁶	-	2.728.000
Sorveglianza ambientale	1.184.980 ¹⁷	950.428 ¹⁸
Servizi - Allacciamento acqua industriale (SAP)	80.000	130.000
Servizi - Connessione rete elettrica nazionale (TERNA STDN)	32.750	20.750
Mezzi	-	76.000
Arredi palazzina amministrativa	-	109.000
Commissioni di gara	458.876	20.000
Pubblicazioni Gazzetta Ufficiale	92.801	49.000
Altre	234.267	78.970
di cui		
Pubblicazioni legali sui quotidiani	35.043	32.000
Arredi uffici sede Via Livorno	79.595	3.600
Hardware e Software	119.629	43.370
Partecipazioni	6.250 ¹⁹	10.000
TOTALE	7.199.384	9.021.000

Per quanto riguarda il personale capitalizzato, l'importo al 31/08/08 è dettagliato di seguito indicando per anno il numero di unità medie e il costo capitalizzato.

La scelta della Società è stata sin dall'inizio quella di operare con una struttura estremamente snella, affiancata da consulenze specialistiche esterne, con un forte coinvolgimento delle istituzioni accademiche, al fine di non appesantire con elevati costi di gestione il periodo di start up.

¹⁵ Costo consulenziale, comprensivo delle attività di supporto alla progettazione.

¹⁶ La voce Assicurazioni comprende le coperture assicurative in fase di costruzione previsto dalla Due Diligence predisposta dal consulente delle Banche, ed in particolare: "tutti i rischi di costruzione e/o montaggio" (CAR - FAR) con estensione "advanced loss of profits" (ALOP); "merci trasportate" con estensione "advanced loss of profits"; "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro". Gara da bandire, valore a base d'asta.

¹⁷ Per localizzativo, iter autorizzativo e analisi ambientali.

¹⁸ Piani di monitoraggio di cantiere e spese ARPA.

¹⁹ Partecipazione a Mario Energy Srl.

ITIN
 ingegneria
 civile
 s.p.a.

Per l'anno 2003 la Società ha operato con personale distaccato da Amiat SpA.

PERSONALE	2003	2004	2005 ¹	2006	2007	2008 (al 31/08)	TOTALE
Costo capitalizzato (Euro)		54.011	259.000	746.889	628.334	605.000	2.293.234
n. unità medie	0	2	4	11	11	11	

¹ Gli inserimenti relativi al 2005 sono avvenuti nella seconda metà dell'anno, a valle dell'Affidamento dell'incarico di realizzazione e gestione dell'impianto.

4.1.3 Altri investimenti

Oltre ai costi di costruzione e sviluppo, tra gli investimenti sono previsti ulteriori costi connessi al finanziamento del Progetto. Si tratta delle commissioni di strutturazione delle due linee di credito e delle garanzie che TRM dovrà rilasciare per la realizzazione della connessione dell'impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale, per l'esercizio dell'impianto secondo le prescrizioni AIA e per il rimborso IVA nel periodo di costruzione.

Tali investimenti ammontano a Euro **2.773.000**.

4.1.4 Riepilogo investimenti

La tabella seguente riassume i nuovi investimenti relativi al periodo 2008-2012.

VOCE DI COSTO	IMPORTO (Euro)
Termovalorizzatore	300.459.000
Oneri di start up	9.021.000
Altri investimenti	2.773.000
TOTALE	312.263.000


4.2 Oneri finanziari capitalizzati

In aggiunta agli investimenti, sempre nella fase di costruzione, l'utilizzo di fonti di copertura finanziaria onerose determina la maturazione di oneri finanziari che vengono capitalizzati durante il periodo di disponibilità del finanziamento (fino al 31/08/13). Oltre agli interessi sono capitalizzati come oneri finanziari anche le commissioni e spese bancarie che maturano nello stesso periodo. L'importo complessivo relativo agli oneri finanziari è pari a **Euro 57.278.000**.

La tabella seguente illustra nel dettaglio le voci che compongono gli oneri finanziari.

VOCE DI COSTO	IMPORTO (Euro)
Interessi Linea Base	48.299.000
Interessi Linea IVA	4.374.000
Commissioni di mancato utilizzo Linea Base	3.076.000
Commissioni di mancato utilizzo Linea IVA	209.000
Commissioni di agenzia	207.000
Imposta sostitutiva Linea Base ²⁰	439.000
Imposta sostitutiva Linea IVA	85.000
Costo delle garanzie	589.000
TOTALE	57.278.000

²⁰ La quota di Linea Base riconducibile al finanziamento DDF (180 milioni) non è gravata dall'imposta.



4.3 Ricavi operativi

Sono di seguito evidenziati i ricavi operativi nella fase di costruzione ed esercizio provvisorio (01/09/08 - 31/07/12).

Mentre non sono previsti ricavi per il periodo di costruzione (01/09/08 - 31/07/11), i ricavi nel periodo di esercizio provvisorio (01/08/11 - 31/07/12) derivano dal funzionamento dell'impianto al 60% a partire dal 01/01/12 (come già evidenziato al paragrafo 3.2, infatti, si è ipotizzato un primo periodo dal 01/08/11 al 31/12/11 in assenza di ricavi).

Nella tabella che segue vengono descritte le varie voci di ricavi e gli importi corrispondenti per il periodo considerato. I valori tengono conto dell'effetto inflativo.

VOCI DI RICAVO	IMPORTO (Euro)
Ricavi da conferimento	15.490.000
Ricavi da Contributi a Enti Territoriali	953.500
Ricavi da Energia Elettrica	7.174.500
Ricavi da Energia Elettrica - Certificati Verdi ³¹	-
Ricavi da Energia Termica	-
TOTALE	23.618.000

³¹ Cfr. paragrafo 3.14

4.4 Costi operativi

Oltre ai costi di investimento, per il periodo di costruzione (01/09/08 - 31/07/11) ed esercizio provvisorio (01/08/11 - 31/07/12) TRM dovrà sostenere anche costi operativi societari e relativi al funzionamento iniziale dell'impianto, che vengono dettagliati dalla tabella che segue.

Per un approfondimento delle singole voci di costo si rimanda al paragrafo 7.2 che si riferisce al funzionamento a regime dell'impianto. Si ribadisce qui che l'operatività dell'impianto per il 2011 è ipotizzata al 30% mentre per il 2012 al 60%.

VOCI DI COSTO OPERATIVO	2008 (dal 01/09)	2009	2010	2011	2012 (al 31/07)	TOTALE (Euro)
Termovalorizzatore - Consumo Materiali ²²	-	-	-	-	-	-
Termovalorizzatore - Servizi	-	-	-	982.000	930.000	1.912.000
Termovalorizzatore - Smaltimento	-	-	-	1.523.000	4.318.000	5.841.000
Termovalorizzatore - Consumi energie	-	-	-	462.000	686.000	1.148.000
Totale Costi Operativi Termovalorizzatore	-	-	-	2.967.000	5.934.000	8.901.000
Spese Generali - Contributi Enti	-	-	-	339.500	824.500	1.164.000
Spese Generali - Costo del personale	56.000	220.000	228.000	818.000	1.591.000	2.913.000
Spese Generali - Altri costi operativi	428.224	1.223.759	1.255.464	1.902.853	1.337.699	6.111.000
di cui						
Promozione e comunicazione	84.763	152.087	152.087	152.087	88.717	629.740
Consulenze	59.821	179.462	179.462	332.393	217.484	968.622
Emolumenti	89.897	267.849	288.052	288.255	181.154	1.135.207
Altri servizi generali	122.007	350.103	375.451	730.897	511.962	2.053.420
Godimento beni di terzi	32.334	128.807	131.971	129.050	32.558	454.719
Comitato Locale di Controllo ²³	0	0	0	0	50.696	50.696
Altri oneri	39.403	125.451	128.442	270.171	255.129	818.596
Totale Spese Generali	484.224	1.443.759	1.483.464	3.060.353	3.753.199	10.188.000
TOTALE	484.224	1.443.759	1.483.464	6.027.353	9.687.199	19.089.000

²² Per gli anni 2011 e 2012 (al 31/07) non sono previsti costi per consumo materiali poiché ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, art. 14 lett. a) c. 8 "le spese relative alla fornitura dei prodotti e reagenti chimici e di tutto il materiale di consumo durante il periodo di esercizio provvisorio" sono a carico dell'appaltatore.

²³ Negli anni precedenti al 2012 il contributo è stato inserito nei costi di investimento par. 4.1, capitalizzato e sospeso.

4.5 Fabbisogno finanziario

Il fabbisogno finanziario totale del Progetto è stato calcolato considerando oltre agli investimenti di progetto, gli oneri finanziari capitalizzati, i costi operativi nella fase di costruzione ed esercizio provvisorio, il rimborso del Prestito Ponte, il prefinanziamento della DSRA e l'IVA relativa ad investimenti e costi operativi nella fase di costruzione ed esercizio provvisorio.

Il PEF riporta un fabbisogno finanziario complessivo, nel periodo 01/09/2008 - 31/08/2012 di Euro **452.198.000**.

IMPIEGHI	IMPORTO (Euro)
Termovalorizzatore	300.469.000
Oneri di start up	9.021.000
Altri investimenti	2.773.000
Oneri finanziari capitalizzati	57.278.000
Rimborso Prestito Ponte	4.000.000
Prefinanziamento DSRA	18.009.000
Costi operativi nella fase di costruzione ed esercizio provvisorio	19.089.000
IVA su investimenti e costi operativi nella fase di costruzione ed esercizio provvisorio	33.965.000
TOTALE	444.604.000

4.6 Copertura finanziaria

La struttura delle fonti finanziarie è tale da determinare, all'ultima erogazione della Linea Base (agosto 2013), un rapporto Debito/Mezzi Propri pari a 83/17²⁴.

Tali fonti coprono il fabbisogno complessivo di cui sopra come di seguito riportato nel dettaglio.

FONTI	IMPORTO (Euro)
Immissioni di capitale sociale	67.961.000
Linea Base	342.678.000
Linea IVA	33.965.000
TOTALE	444.604.000

²⁴ Il rapporto non tiene in considerazione la Linea IVA.

4.6.1 Linee di credito

Sono previste le seguenti linee di credito:

- **LINEA BASE di Euro 368.995.000** a copertura di quota parte degli investimenti, degli oneri finanziari e dei costi operativi nella fase di costruzione ed esercizio provvisorio. Il modello prevede la partecipazione della Banca Europea degli Investimenti a valere sull'ammontare complessivo della Linea Base: con finanziamento diretto per **Euro 180.000.000** (prodotto 1 di cui alle opzioni di gara relativamente alla partecipazione della BEI al finanziamento) e tramite concessione a BNP di **Euro 93.000.000** (prodotto 5 di cui alle opzioni di gara relativamente alla partecipazione della BEI al finanziamento).
- **LINEA IVA di Euro 37.000.000**, a copertura dei fabbisogni finanziari connessi all'IVA del Progetto in fase di costruzione ed esercizio provvisorio.

Si riportano di seguito le caratteristiche salienti delle Linee di Credito:

	LINEA BASE		LINEA IVA
	Finanziamento BNP	Finanziamento BEI*	
Importo:	Euro 195.000.000	Euro 180.000.000	Euro 37.000.000
Scopo:	Finanziamento costi di costruzione, di avviamento ed oneri finanziari in costruzione	Finanziamento costi di costruzione, di avviamento ed oneri finanziari in costruzione	Finanziamento dell'IVA in costruzione ed avviamento
Disponibilità:	01/09/2008 - 31/08/2013	01/09/2008 - 31/08/2013	01/09/2008 - 31/08/2013
Primo rimborso:	30/06/14	30/06/14	30/06/10
Fine rimborso:	31/12/28	31/12/28	30/06/14
Rimborso:	su base semestrale, in base alla capacità di generazione di flusso di cassa del Progetto, in modo da mantenere un DSCR costante pari a 1,35	su base semestrale, in base alla capacità di generazione di flusso di cassa del Progetto, in modo da mantenere un DSCR costante pari a 1,35	in relazione ai pagamenti effettuati dall'Esercizio in relazione ai crediti IVA maturati
Tasso di riferimento:	IRS: 5,04%	IRS: 5,04%	Euribor a 6 mesi
Margine:			
Fase di disponibilità:	0,99% annuo su 95.995.000 € ²⁵	0,77% annuo	0,60% annuo
Fase di rimborso:	0,94% annuo su 93.000.000 € ²⁶		
	0,84% annuo su 95.995.000 € ²⁵	0,52% annuo	0,60% annuo
	0,79% annuo su 93.000.000 € ²⁶		
Commitment fee:	0,30% annuo	0,30% annuo	0,20% annuo
Up-front fees:	0,60%	0,60%	0,60%
Imposta sostitutiva:	0,25%	nessuna	0,25%
Commissioni di agenzia:	50.000 Euro/anno (da aggiornare annualmente secondo l'indice ISTAT)		

²⁵ Margine offerto da BIM, aggiornabile dalla procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto finanziatore.

²⁶ Margine derivante dall'intermediazione bancaria del fondo BEI (prodotto 5)



4.6.2 Mezzi propri

Per la quota di fabbisogno finanziario del Progetto non finanziabile attraverso il ricorso agli istituti di credito si è previsto l'apporto di capitale di rischio da parte dei Soci di TRM.

Nella tabella sottostante si riporta la quota parte minima di equity che i soci devono garantire per la corretta erogazione del debito secondo il principio del pari passu

Anno	IMMISSIONE DI CAPITALE (Euro)
2008	2.417.000
2009	6.175.000
2010	25.868.000
2011	12.374.000
2012	15.826.000
2013	5.301.000
TOTALE	67.961.000

Affinchè tale quota minima sia garantita, e con essa l'erogazione del debito, è stato definito il sottostante Piano di Capitalizzazione.

Anno	IMMISSIONE DI CAPITALE (Euro)
2008	11.000.000
2009	23.000.000
2010	15.000.000
2011	8.000.000
2012	13.000.000
TOTALE	70.000.000

5 SECONDO PERIODO - ESERCIZIO COMMERCIALE

5.1 Ricavi operativi

Per le obbligazioni assunte nella Convenzione di Affidamento, così come modificata all'Allegato 2 della Seconda Appendice Integrativa, il cui art. 9 cita: "tutte le spese necessarie per la progettazione e costruzione delle opere affidate nonché per la gestione delle stesse sono a carico di TRM", TRM "a ristoro di tali spese, delle relative spese generali e delle sue attività percepirà il Corrispettivo di Conferimento, che sarà stabilito dall'Autorità Competente, nonché gli Incassi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta dall'attività di recupero energetico dei rifiuti trattati"

Nella seguente tabella vengono riepilogati i valori stimati dei ricavi, calcolati su base annua al netto di IVA ed a valori reali 2008 riferiti al primo anno a pieno regime (2013)²⁷.

VOCI DI RICAVO	IMPORTO ANNUO (Euro)
Ricavi da Conferimento (*)	41.048.000
Ricavi da Contributi a Enti Territoriali	2.526.000
Ricavi da Energia Elettrica	20.097.000
Ricavi da Energia Elettrica - Certificati Verdi	18.096.000
Ricavi da Energia Termica	-
TOTALE	81.768.000

(*) con tariffa di conferimento pari a 97,5 €/t

5.1.1 Ricavi da conferimento

I ricavi da conferimento derivano dall'applicazione delle tariffe di conferimento ai quantitativi di rifiuto che verranno conferiti al Termovalorizzatore da parte dei soggetti conferenti.

5.1.2 Ricavi da Contributi a Enti locali

I ricavi da Contributi a Enti territoriali derivano dalla fatturazione ai soggetti conferenti dei contributi di cui al paragrafo 5.2.2. Pertanto, TRM funge per tali contributi da sostituto d'imposta.

5.1.3 Ricavi da energia elettrica

Il PEF ipotizza che l'energia elettrica prodotta nell'assetto solo elettrico, pari a 342,9 GWh/a, sarà ceduta a prezzo di mercato, stimato sulla base delle attuali proiezioni di mercato (che prevedono una graduale riduzione dei prezzi dell'energia elettrica) già prese a riferimento nella valutazione di altri progetti nel settore dell'energia.

²⁷ Negli ultimi 5 mesi del 2012 (periodo tra la fine dell'esercizio provvisorio e il raggiungimento della piena operatività dell'impianto) la società realizzerà ricavi pari a Euro 17.200.000.



5.1.4 Ricavi da Certificati Verdi

Le ipotesi di prezzo della componente CV tengono conto dell'attuale dinamica di formazione del prezzo sul mercato. Per la definizione degli scenari relativi ai mercati dell'energia elettrica e dei Certificati Verdi è stato coinvolto un consulente tecnico esperto del settore.

In linea con la recente normativa in tema, il Termovalorizzatore potrà beneficiare della vendita dei CV per i primi 15 anni di produzione; la percentuale di frazione "rinnovabile" dei rifiuti in ingresso al Termovalorizzatore assunta è pari al 45,7%.

Si è scelto di far partire il periodo di beneficio dal 01/01/13, momento in cui è previsto il raggiungimento della piena operatività dell'impianto.

Il modello tiene anche conto della **quota di Certificati Verdi che la Società dovrà acquisire** al fine di assolvere all'obbligo di legge introdotto dall'art.11 del D.lgs. 79/99.

Il modello considera tale quota, applicabile alla sola frazione eccedente i 100 GWh dell'energia prodotta dalla frazione "non rinnovabile" del rifiuto, pari al 4,55% nel 2008 (quota prevista dalla normativa per l'anno in corso) e crescente negli anni con incrementi di:

- 0,75% per gli anni 2009-2012;
- 1,8% per gli anni 2013-2020;
- 1% per gli anni 2021-2025;
- nulli per gli anni seguenti.

Mentre l'incremento annuale per gli anni 2009-2012 è fissato dalla Finanziaria, per gli anni successivi al 2012 sono stati ipotizzati incrementi tali da raggiungere la quota di produzione di energia rinnovabile fissata dall'UE per il 2020 (20% dell'energia elettrica).

per gli
anni di

La quota viene iscritta a costo per l'anno 2012 (in cui si ha produzione di energia superiore ai 100 GWh/anno senza usufruire ancora dei Certificati Verdi sull'energia rinnovabile) e per il quinquennio 2028-2032. Per i 15 anni di beneficio la quota è invece detratta direttamente dai ricavi.

la quota superiore
risultata da fr
la quota

5.1.5 Ricavi da energia termica

I ricavi da energia termica derivano dall'applicazione della tariffa di energia termica prodotta.

cooperativo

Come già sottolineato nel paragrafo 3.2 della relazione, il Case P1 è stato progettato per il funzionamento dell'impianto in assetto esclusivamente elettrico.

quota

Al fine di facilitare l'utilizzo del calore per il teleriscaldamento, riducendo così l'impatto ambientale dell'impianto, si ipotizza che, in caso di assetto cogenerativo, la cessione dell'energia termica sia tale da eguagliare i mancati ricavi derivanti dalla minor vendita dell'energia elettrica e dei connessi Certificati Verdi. In tal modo, rendere la cessione di calore incentivante per l'infrastrutturazione delle reti di teleriscaldamento, tra gli investimenti sono stati considerati anche quegli interventi atti a consentire all'impianto di produrre e cedere energia termica.

5.2 Costi operativi

Nella seguente tabella vengono riepilogati i valori stimati dei costi operativi all'anno 2013, anno di avvio della produzione al 100% della potenzialità autorizzata, calcolati su base annua al netto di IVA ed a valori reali 2008²⁰.

VOCI DI COSTO OPERATIVO	Importo annuo (Euro)
Termovalorizzatore - Consumo Materiali	3.158.000
Termovalorizzatore - Servizi	9.263.000
Termovalorizzatore - Smaltimento	11.525.000
Termovalorizzatore - Consumi energie	557.000
Totale Costi Operativi Termovalorizzatore	24.253.000
Spese Generali - Contributi Enti	2.526.000
Spese Generali - Costo del personale	3.580.000
Spese Generali - Altri costi operativi	3.965.000
Totale Spese Generali	10.072.000
TOTALE	34.576.000

5.2.1 Costi operativi Termovalorizzatore

Nelle tabelle seguenti vengono riportati i costi operativi annuali connessi alla gestione e manutenzione del Termovalorizzatore; ogni tabella fa riferimento ad una categoria differente di costo. I valori relativi ai consumi unitari sono corrispondenti al progetto aggiudicatario dell'appalto. I costi unitari sono stati determinati sulla base di indagini di mercato svolte da TRM nella primavera del 2008.

VOCI DI COSTO OPERATIVO	Consumo unitario	Combustibile bruciato	Costo unitario	IMPORTO ANNUO (Euro)
<i>Consumo Materiali</i>				
Urea	3,4 kg/t	x 421.000 t/a	x 0,185 €/kg	= 265.000
Bicarbonato di sodio	22,7 kg/t	x 421.000 t/a	x 0,21 €/kg	= 2.007.000
Carbone attivo	0,77 kg/t	x 421.000 t/a	x 1,05 €/kg	= 340.000
Altri consumi				= 171.000
Acqua prelevata	2,97 mc/t	x 421.000 t/a	x 0,30 €/kg	= 375.000
TOTALE				3.158.000

²⁰ Il modello considera i costi di esercizio ripartiti in due periodi distinti: un primo periodo, dall'01/08/2012 al 31/12/2012, che quindi termina con il raggiungimento della piena operatività dell'impianto, ed un secondo periodo, che termina con la fine dell'affidamento (31/07/2032). Data la durata limitata del primo periodo, nel presente paragrafo vengono trattati nel dettaglio solamente i costi operativi a partire dal 2013. I costi operativi dei cinque mesi del primo periodo ammontano a Euro 12.294.000.



La voce 'altri consumi' comprende differenti prodotti di additivazione per l'acqua delle caldaie e delle torri di raffreddamento ed un anticorrosivo per il ciclo chiuso della turbina. Per maggior chiarezza, nella tabella sottostante si riportano consumi e costi unitari di tali prodotti.

VOCI DI COSTO OPERATIVO <i>Consumo Materiali</i> Altri consumi	Consumo unitario	Combustibile bruciato	Costo unitario (Euro/kg)	Importo annuo (Euro)
Nalco 72215	0,0072 kg/l	x 421.000 t/a	x 2,80 €/kg	= 8.500
Nalco 72310	0,0055 kg/t	x 421.000 t/a	x 3,80 €/kg	= 9.000
Nalco Eliminox	0,0048 kg/t	x 421.000 t/a	x 4,55 €/kg	= 9.300
Ipodorito di Sodio	0,4014 kg/t	x 421.000 t/a	x 0,13 €/kg	= 22.000
Nalco 3DT191	0,0355 kg/t	x 421.000 t/a	x 4,00 €/kg	= 60.000
Nalco 3DT184	0,0077 kg/t	x 421.000 t/a	x 3,30 €/kg	= 11.000
Acido solforico	0,9035 kg/t	x 421.000 t/a	x 0,12 €/kg	= 45.700
Nalco D4642	0,0005 kg/t	x 421.000 t/a	x 5,40 €/kg	= 1.200
Nalco 73500	0,0001 kg/t	x 421.000 t/a	x 6 €/kg	= 300
Nalco PC-191T	0,0023 kg/t	x 421.000 t/a	x 4,00 €/kg	= 4.000
TOTALE				171.000

VOCI DI COSTO OPERATIVO <i>Servizi Termovalorizzatore</i>	Consumo unitario	Valore di calcolo	Costo unitario	Importo annuo (Euro)
Manutenzione ordinaria	2,6%	x 250.500.000 € ⁽¹⁾	-	= 6.500.000
Manutenzione programmata	-	-	-	= 250.000 ⁽²⁾
Gestione mezzi	5 mezzi	-	x 8.400 €	= 42.000
Assicurazioni ⁽²⁾	2.000.000 €/a	-	-	= 2.000.000
Sorveglianza ambientale ⁽³⁾	250.000 €/a	-	-	= 250.000
Analisi microinquinanti	75.000 €/a	-	-	= 75.000
Tasse su emissioni SO ₂	0,00036 t/t _{comb} x	421.000 t/a	x 106 €/t	= 16.000
Tasse su emissioni NOx	0,00147 t/t _{comb} x	421.000 t/a	x 209 €/t	= 130.000
TOTALE				9.263.000

⁽¹⁾ Il valore dell'impianto di riferimento per il calcolo della manutenzione interna è cautelativamente pari all'importo dei lavori a base gara.

⁽²⁾ Da Due Diligence assicurativa: Business Interruption, All Risk, Polizza Responsabilità Civile Terzi, Prodotti, Operai (RCT - RCP - RCO), Responsabilità Civile Inquinamento.

⁽³⁾ Da intendersi come costi di attuazione del monitoraggio ambientale in fase di esercizio.

* Si sottolinea come i costi di manutenzione programmata non siano onerosi nel tempo: l'importo qui indicato è quello specifico riferito al 2013. Per un approfondimento sui costi di manutenzione, far riferimento al paragrafo 5.2.1.1.

VOCI DI COSTO OPERATIVO <i>Smaltimento</i>	Consumo unitario	Combustibile bruciato	Costo unitario	IMPORTO ANNUO (Euro)
Ceneri e PSR	4%	x 421.000 t/a	x 180 €/t	= 3.031.000
Scorie	22%	x 421.000 t/a	x 90 €/t ^(*)	= 8.336.000
Acque reflue Industriali (incluse acque di 1^ pioggia)	0,50 mc/t _{rimb}	x 421.000 t/a	x 0,75 €/mc	= 158.000
TOTALE				11.525.000

^(*) Costo comprensivo di contributi ed ecotassa

VOCI DI COSTO OPERATIVO <i>Consumi energie</i>	Consumo unitario	Valore di calcolo	Costo unitario	IMPORTO ANNUO (Euro)
Costi di Trasmissione Elettrica	-	342,94 GWh	x 0,254 €/GWh	= 87.000
Autoconsumi elettrici ^(*)	-	-	-	= -
Consumo metano	3,6 Smc/t	x 421.000 t/a	x 0,31 €/Smc	= 470.000
TOTALE				557.000

^(*) Si ipotizza un autoconsumo nullo poiché la produzione di energia elettrica è calcolata in base all'efficienza netta, quindi già al netto degli autoconsumi.

5.2.1.1 Costi di manutenzione

Il modello considera due tipologie di costi di manutenzione:

- Costi di manutenzione ordinaria che ogni anno sono pari al 2,6% del valore dell'impianto (Euro 250.500.000)
- Costi di manutenzione programmata determinati dal consulente tecnico (Montgomery Watson) - vedi ALLEGATO 7. L'allegato indica costi a valori reali 2008.

Sia i costi di manutenzione programmata che quelli di manutenzione ordinaria sono interamente spesi a conto economico per tutti gli anni considerati dal modello.

Le tabelle in allegato evidenziano gli effetti economici e finanziari dei costi di manutenzione. L'effetto economico delle manutenzioni sul modello è dato, in ogni periodo di calcolo, dalla somma di costi per manutenzione ordinaria e costi per manutenzione programmata.

L'effetto finanziario prodotto dalle manutenzioni è dato dall'uscita di cassa connessa al pagamento delle manutenzioni del periodo e dall'uscita/entrata di cassa legata all'accantonamento/rilascio di Riserva di Cassa per la Manutenzione Programmata necessario a raggiungere il livello di cassa desiderato.

5.2.2 Contributi ad Enti locali

La tabella seguente riporta i contributi che TRM dovrà versare proporzionalmente al volume di attività a Comune sede di impianto e Provincia come previsto dall'art.16 L.R. 24/02. In linea con la deliberazione n.15 del 26/02/08 dell'assemblea dell'ATO-R, è stato inoltre previsto un contributo di 1€ per tonnellata di rifiuto avviata a combustione da versare all'ATO-R.



VOCI DI COSTO OPERATIVO <i>Contributi ad Enti locali</i>	Combustibile bruciato		Contributo unitario		IMPORTO ANNUO (Euro)
Comune	421.000 l/a	x	2,50 C/T	=	1.052.500
Provincia	421.000 l/a	x	2,50 C/T	=	1.052.500
ATO	421.000 l/a	x	1 C/T	=	421.000
TOTALE					2.526.000

5.2.3 Costo del personale

Il costo del personale di impianto nella fase di piena operatività fa riferimento all'organigramma in allegato che è stato redatto basandosi sul confronto con realtà analoghe nonché all'organigramma proposto in fase di offerta dal costruttore per l'esercizio provvisorio.

La tabella che segue riassume i costi relativi al personale suddivisi secondo i livelli previsti dal CCNL Federambiente con dati aggiornati al 2008, comprensivi di tutti i contributi di legge.

VOCI DI COSTO OPERATIVO <i>Costo del Personale</i>	N. Unità		Costo medio unitario annuo		Importo annuo (Euro)
Dirigenti	5	x	160.000	=	800.000
Quadri	2	x	69.000	=	138.000
Inspiegati	18	x	45.500	=	819.000
Operai	47	x	38.800	=	1.823.000
TOTALE	72				3.580.000

5.2.4 Altri costi operativi

Nella tabella sottostante sono elencati tutti i costi indiretti.

VOCI DI COSTO OPERATIVO <i>Altri costi operativi</i>	Importo annuo (Euro)
Promozione e comunicazione	150.000
Consulenze	282.000
Emolumenti	293.000
Altri servizi generali ⁽¹⁾	1.080.000
Godimento beni di terzi	52.000
Comitato Locale di Controllo	50.000
Altri oneri ⁽²⁾	2.059.000
TOTALE	3.966.000

⁽¹⁾ Si fa riferimento alla voce "Costi per servizi" del Conto Economico, al netto di quanto previsto per Promozione e comunicazione, Consulenze, Emolumenti


⁽²⁾ Si fa riferimento alla voce "Oneri diversi" del Conto Economico

5.3 Servizio del debito

Il Servizio del Debito in capo a TRM durante la fase di rimborso del finanziamento è definito ogni anno come somma tra:

- Quota interessi maturata sul capitale da restituire;
- Quota capitale rimborsata;
- Commissione d'agenzia; e
- Oneri finanziari connessi alle garanzie di cui al paragrafo 2.6.5.

L'ALEGATO 8 riporta i risultati del modello relativi alle componenti del Servizio del Debito sopra elencate.



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company or official seal.

6. TARIFFA DI CONFERIMENTO

La determinazione della tariffa di conferimento trae origine dai seguenti vincoli:

- Copertura di tutte le spese necessarie per la progettazione e costruzione delle opere affidate nonché per la gestione delle stesse (art.9 della Seconda Appendice Integrativa alla convenzione di Affidamento);
- Copertura della compensazione una tantum e dei contributi relativi alla realizzazione di opere connesse e complementari all'impianto di adeguamento delle infrastrutture dell'area (viabilità e teleriscaldamento)³⁰
- Riduzione dell'apporto di capitale dei soci a soli 67,9 milioni di euro: come già evidenziato ciò comporta un indebitamento pari a Euro 342.678.000 (oltre a Euro 33.965.000 di Linea IVA) che determinano nella vita del Progetto oneri finanziari per Euro 239.293.000.
- Assenza di garanzie reali da parte di TRM e conseguente necessità di assicurare un rapporto di copertura del servizio del debito (DSCR) pari a 1,35 per ogni semestre del periodo di rimborso del finanziamento.
Per garantire un DSCR di 1,35 la Società genererà utili tali da determinare un TIR di progetto dell' 8,7%.
- Durata massima del finanziamento (fase di disponibilità + fase di rimborso) pari ad anni 20.
Il periodo di disponibilità del finanziamento che è pari a 5 anni, per effetto della complessità dell'opera in termini di costruzione ed avviamento, fa sì che la restituzione del capitale finanziato debba avvenire in 15 anni senza possibilità di dilazionare ulteriormente.

Da ultimo si sottolinea che l'assenza della discarica di servizio ed il conseguente costo di smaltimento ha aggravato la tariffa per un importo pari a 5 €/t circa.
Il PEF predisposto dal consulente finanziario ai fini della bancabilità del Progetto e posto a base di gara, prevedendo la realizzazione della discarica, stimava infatti un costo di smaltimento pari a 68 €/t. La sospensione della realizzazione di cui alla Seconda Appendice Integrativa ha determinato la previsione di smaltimento presso impianti terzi ad un costo, sulla base di indagini di mercato, di 90 €/t.

³⁰ Vedi paragrafo 4.1.1.1

7. CASO BASE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

7.1 Risultati del Caso Base

▪ Debt Service Cover Ratio ("DSCR")

E' dato dal rapporto tra il Flusso di Cassa disponibile per il Servizio del Debito ed il Servizio del Debito di periodo. Esso costituisce una misura della capacità dei flussi di cassa operativi, al netto delle imposte di periodo, di coprire gli impegni finanziari.

Come già accennato in precedenza, il modello definisce un piano di rimborso tale da mantenere il DSCR costante pari a 1,35.

▪ Loan Life Cover Ratio ("LLCR")

E' calcolato, per ciascun periodo, come rapporto tra il valore attuale del Flusso di Cassa disponibile per il Servizio del Debito riferito alla durata della Linea Base ed il valore residuo della Linea Base. Anche questo indicatore rappresenta una misura della capacità di credito del Progetto.

Il Caso Base indica un LLCR minimo pari a 1,42 e un LLCR medio pari 1,51.

▪ Project Life Cover Ratio ("PLCR")

E' calcolato per ciascun periodo, come rapporto tra il valore attuale dei Flussi di Cassa Disponibili per il Servizio del Debito riferito a tutta la durata dell'Affidamento e la Linea Base residua. Anche questo indicatore rappresenta una misura della capacità di credito del Progetto.


Il Caso Base indica un PLCR minimo pari a 1,60 e un PLCR medio pari 2,89.

▪ Tasso Interno di Rendimento ("TIR") del Progetto

Il TIR del Progetto, che esprime, in media, il tasso di rendimento dei flussi di cassa dell'investimento, risulta essere pari al 8,7%.

▪ Tasso Interno di Rendimento ("TIR") dei Mezzi Propri

Esso esprime, in termini percentuali, la redditività di un investimento, sulla base di una serie di esborsi iniziali e di successivi flussi positivi. Tale valore, che rappresenta il tasso che rende pari a zero il valore attuale netto di tali flussi, risulta essere pari al 12,5%.



7.2 Analisi di sensitività sul Caso Base

Sono state effettuate alcune analisi di sensitività sui principali indici di copertura al fine di testare la capacità del Progetto di fronteggiare gli impegni connessi al Finanziamento anche in presenza di scenari estremamente sfavorevoli sulle principali variabili di progetto.

	Descrizione	Variazione	DSCR min	DSCR med	PLCR min	LLCR min
	Caso Base		1,35	1,35	1,60	1,42
1	Riduzione tariffe di conferimento	- 15%	1,05	1,24	1,48	1,31
2	Incremento sconto vendita EE e CV	+18%	1,06	1,21	1,46	1,28
3	Riduzione frazione biodegradabile	-40%	1,03	1,19	1,45	1,26
4	Incremento costi operativi	+23%	1,05	1,19	1,42	1,25
5	Dilazione tariffe di conferimento	8 mesi	1,27	1,29	1,55	1,36
6	Riduzione rifiuti conleriti	- 12%	1,04	1,21	1,44	1,27
7	Incremento tasso interesse	+2%	1,04	1,22	1,42	1,29
8	Incremento investimenti	+8%	1,18	1,29	1,53	1,35
9	Efficienza Impianto	- 20%	1,08	1,21	1,46	1,28
10	Incremento inflazione	+4%	1,07	2,05	2,47	2,08

ALLEGATO C

PACCHETTO ASSICURATIVO

A) COPERTURE DURANTE IL PERIODO DI COSTRUZIONE

1. Polizza Erection All Risks (EAR) / Responsabilità Civile Terzi (RCT) / Advanced Loss of Profits (ALOP)

• **Sezione I - Danni Materiali**

POLIZZA IN DIFFERENZA DI CONDIZIONI E LIMITI (DIC/DIL) DELLA COPERTURA PRESTATATA DALL'APPALTATORE, OBBLIGATO AI SENSI DELLA NORMATIVA DEGLI APPALTI PUBBLICI

Copertura

Tutte le proprietà e gli interessi collegati alla fornitura, costruzione, montaggio, installazione, collaudo, e manutenzione del Progetto di cui allo scopo dei lavori.

Periodi di copertura

Dall'inizio delle attività di cantiere fino all'emissione del certificato di ultimazione lavori" o, se diverso, "fino all'inizio dell'Esercizio Provvisorio incluse prove in bianco, prove meccaniche, prove a caldo, collaudo, avviamento ed accettazione definitiva, oltre a 24 mesi di Manutenzione Estesa

• **Sezione II - Responsabilità Civile verso Terzi**

POLIZZA IN DIFFERENZA DI CONDIZIONI E LIMITI (DIC/DIL) DELLA COPERTURA PRESTATATA DALL'APPALTATORE, OBBLIGATO AI SENSI DELLA NORMATIVA DEGLI APPALTI PUBBLICI

Copertura

Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danni a cose di terzi in conseguenza di un danno accidentale.

Periodi di copertura

Dall'inizio delle attività di cantiere fino all'emissione del certificato di ultimazione lavori" o, se diverso, "fino all'inizio dell'Esercizio Provvisorio incluse prove in bianco, prove meccaniche, prove a caldo, collaudo, avviamento ed accettazione definitiva, oltre a 24 mesi di Manutenzione Estesa

• **Sezione III - Advanced Loss of Profit**

POLIZZA IN PRIMO RISCHIO

Copertura

Perdita economica derivante dal ritardato avvio dell'impianto a seguito di sinistri indennizzabili ai sensi della Sezione I

Periodi di copertura

Dall'inizio delle attività di cantiere fino all'emissione del certificato di ultimazione lavori" o, se diverso, "fino all'inizio dell'Esercizio Provvisorio incluse prove in bianco, prove meccaniche, prove a caldo, collaudo, avviamento ed accettazione definitiva, oltre a 24 mesi di Manutenzione Estesa



Provvisorio

2. Polizza Trasporti e ALOP da Trasporti

• Sezione I - Danni Materiali

POLIZZA IN DIFFERENZA DI CONDIZIONI E LIMITI (DIC/DIL) DELLA COPERTURA PRESTATATA DALL'APPALTATORE

<i>Copertura</i>	<p>Tutti i danni materiali e diretti subiti dai beni costituenti la fornitura del progetto assicurato spediti via terra, via aereo, via mare (sia sopra coperta che sotto coperta) incluso spedizioni fluviali su chiatte; spedizioni su chiatte oceaniche saranno tenute coperte a condizioni e tassi da concordarsi di volta in volta.</p> <p>La copertura inizia con il carico sul mezzo di trasporto nei magazzini dei fornitori, appaltatori, subappaltatori e termina con lo scarico nel luogo di destinazione finale, incluse le soste intermedie durante l'ordinario corso del trasporto nonché le operazioni di carico e scarico; incluse spedizioni a terzi, imballatori ecc. e le successive rispediti al fornitore e/o al cantiere finale nonché le spedizioni da località di giacenza esterne al cantiere finale fino al cantiere finale stesso; incluse inoltre eventuali spedizioni di merci o beni danneggiati per le riparazioni e le successive rispediti al luogo di destinazione finale.</p>
<i>Limiti territoriali</i>	Mondo intero
<i>Durata</i>	Dall'inizio dei trasporti fino all'ultima consegna dei beni presso il cantiere

• Sezione II - Advanced Loss of Profit

POLIZZA IN PRIMO RISCHIO

<i>Copertura</i>	<p>Pregiudizio economico dell'assicurato in seguito a ritardo nella messa in funzione dell'impianto conseguente a perdite, distruzioni o danni risarcibili nell'ambito della Sezione I - Trasporti, incluse perdite, distruzioni o danni non risarcibili a seguito dell'applicazione di franchigie previste dalla sezione Trasporti.</p> <p>Inclusi danni da ritardo derivanti da rotture meccaniche, danni, avaria generale, spese e/o operazioni di salvataggio della nave vettrice, aereo o altro mezzo di trasporto sui quali il bene viene trasportato o dovrebbe essere trasportato</p>
<i>Limiti territoriali</i>	Mondo intero
<i>Durata</i>	Dall'inizio dei trasporti fino all'ultima consegna dei beni presso il cantiere

3. **Responsabilità Civile Dipendenti**

POLIZZA IN PRIMO RISCHIO

<i>Copertura</i>	Responsabilità Civile verso Terzi a carico dell'Assicurato per Danni a dipendenti
<i>Durata</i>	Fino all'attivazione della copertura di cui alla fase di gestione

B) **COPERTURE DURANTE IL PERIODO DI GESTIONE PROVVISORIA E A REGIME**

1. **Polizza All Rika Property e Guasti Macchine con Estensione BI/LOP**

• **Sezione I - Danni Materiali**

<i>Copertura</i>	Sono coperti tutti i danni materiali, diretti e consequenziali incluso il Guasto Macchine che possono colpire beni mobili o immobili attraverso i quali l'Assicurato svolge la propria attività
<i>Durata</i>	Per tutto il periodo di gestione

• **Sezione II - Business Interruption e Loss of Profit**

<i>Copertura</i>	Sono indennizzabili le perdite finanziarie originate da una interruzione o sospensione dell'attività in conseguenza di un danno indennizzabile ai sensi della Sezione I - Danni Materiali
<i>Durata</i>	Per tutto il periodo di gestione


2. **Polizza Responsabilità Civile Terzi (RCT), Dipendenti (RCO) e Prodotti (RCP)**

• **Sezione I - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**

<i>Copertura</i>	Responsabilità Civile verso Terzi a carico dell'Assicurato per Danni a Terzi (persone o cose)
<i>Durata</i>	Per tutto il periodo di gestione

• **Sezione II - Responsabilità Civile Prodotti (RCP)**

<i>Copertura</i>	Responsabilità Civile verso Terzi a carico dell'Assicurato per Danni da difetto di prodotto
<i>Durata</i>	Per tutto il periodo di gestione



Sezione III - Responsabilità Civile Dipendenti (RCO)

Copertura Responsabilità Civile verso Terzi a carico dell'Assicurato per Danni a dipendenti

Durata Per tutto il periodo di gestione

3. Responsabilità Civile Inquinamento

Copertura Danni a Terzi in conseguenza di inquinamento accidentale lento e graduale

Durata Per tutto il periodo di gestione

14-10-08

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
DALLA DATA IN CARICO

20/10/08

Il Segretario
Dott. Adolfo F. P. P.

TRM S.p.A.
Via Livorno n. 60 - TORINO
C.F. e P.I. 08566440015



Libro delle Assemblee dei Soci

T.R.M. S.p.A.

- TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A. -

Sede Legale: Torino, Via Livorno, 60

Codice Fiscale e numero di iscrizione: 08566440015

Capitale sociale deliberato: € 20.694.220,00

Capitale sociale sottoscritto: € 20.694.220,00

Bruto Torressin

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25 LUGLIO 2008

L'anno duemilinoito, addì venticinque del mese di luglio alle ore 10,20 in prima convocazione, presso gli uffici di Via Livorno, 60 a Torino, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della predetta società, qui convocata, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione contratto di finanziamento da stipularsi con gli Enti Finanziatori e documenti finanziari correlati;
2. Approvazione Terza Appendice Integrativa da stipularsi con l'ATO-R comprensiva del Piano Economico Finanziario ad essa allegato;
3. Approvazione "Accordo di Programma per la progettazione degli interventi compresi nel piano strategico di azione ambientale connesso al termovalorizzatore del Gorbido" da stipularsi con la Regione Piemonte, la Provincia di Torino ed i Comuni interessati.
4. Approvazione Accordo di capitalizzazione da stipularsi con i Soci.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello Statuto, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione Sen. Giuseppe Vallone.

Il Presidente propone che venga chiamato a fungere da Segretario l'avv. Mario Ravinale e l'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente, dopo aver constatato e dato atto:

- a) che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti l'Amministratore Delegato Bruto Torressin ed i consiglieri Costa e Crocetta, mentre è assente giustificato il consigliere Battuello

Giuseppe Vallone
Mario Ravinale
Bruto Torressin



TRM S.p.A.
Via Livorno n. 60 - TORINO
C.F. e P.I. 08566440915



Libro delle Assemblee del Soci

b) che sono presenti i soci indicati nel prospetto allegato (da intendersi parte integrante del presente verbale) in numero di 10, titolari di azioni del valore nominale complessivo di € 20.282.386,00 pari al 98,05 % del capitale sociale

c) che sono presenti tutti i Sindaci effettivi

dichiaro

la presente assemblea ordinaria validamente costituita in prima convocazione ed idonea a deliberare sul sopra riportato Ordine del Giorno.

~~OMISSIS~~

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. *Approvazione contratto di finanziamento da stipularsi con gli Enti Finanziatori e documenti finanziari correlati*

~~OMISSIS~~

TRM S.p.A.
Via Livorno n. 60 - TORINO
C.F. e P.I. 08866440015

Libro delle Assemblee dei Soci



OMISSIS

Andrea

Paolo F. et al.

Giuseppe Valle

Bruno Taverne



Libro delle Assemblee dei Soci

*2. Approvazione Terza Appendice Integrativa da stipularsi con l'ATOR
comprensiva del Piano Economico Finanziario ad essa allegato*

Prende la parola il Presidente il quale presenta alla assemblea il testo definitivo della Terza Appendice Integrativa da stipularsi con l'ATOR comprensiva del Piano Economico Finanziario aggiornato datato 16 luglio 2008 e cioè il testo concordato al termine della trattativa con la stessa ATOR e le Banche finanziatrici che sostituisce quello presentato ed approvato dalla scorsa assemblea dell'8 luglio 2008; il nuovo Piano Economico Finanziario 16 luglio 2008 viene consegnato ai soci presenti o sarà inviato anche agli altri soci.

Preliminarmente il Presidente riferisce che l'assemblea dell'ATOR ha approvato il testo ed ha autorizzato la stipulazione dell'accordo in data 18 luglio 2008.

Sopraggiunge a questo punto il socio Comune di San Mauro Torinese.

Il Presidente precisa che quanto sottoposto alla approvazione dell'assemblea consiste nel testo della Terza Appendice Integrativa, nei testi della Convenzione di Affidamento, della Prima Appendice Integrativa e della Seconda Appendice Integrativa così come emendati e negli allegati, tra cui il fondamentale Piano Economico Finanziario aggiornato.

Esponde le tematiche che hanno guidato le parti nella definizione del testo della Terza Appendice Integrativa, con particolare riferimento alle modalità di attuazione delle opere opzionali, alla esecuzione della discarica di servizio ed alla definizione dell'indebitto ai sensi dell'art. 30 della Convenzione di Affidamento.

Esponde con ampiezza il contenuto del nuovo Piano Economico Finanziario che presenta un corrispettivo di conferimento iniziale di € 97,5 per tonnellata.

Riferisce come il capitale proprio previsto sia infino di € 70.000.000,00 oltre quanto già versato sino ad ora e ricorda le problematiche relative al riconoscimento dei Certificati Verdi per i quali sono state assunte le prospettazioni attualmente vigenti, per quanto siano in corso aggiornamenti legislativi che potrebbero interessare tale voce.

Prende la parola l'Amministratore Delegato il quale, rispondendo alla domanda di un socio, precisa che per quanto riguarda le opere del terminal ferroviario ne è sospesa l'esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 6 della Terza Appendice Integrativa, con espressa riserva di verificare la fattibilità di tale opera alla luce delle risultanze dell'attività istruttoria in corso nell'ambito dello studio della esecuzione della linea di Alta Capacità.

Sopraggiunge a questo punto il socio Comune di Montanaro.

Prende la parola il socio Comune di Torino il quale condivide la scelta di attendere in merito alla esecuzione del terminal ferroviario esponendo brevemente le vicende inerenti le trattative con le Ferrovie dello Stato



Libro delle Assemblee dei Soci

Rispondendo ad una domanda del socio Comune di Leini l'Amministratore Delegato precisa che il Comune di Montanaro ha già affermato che non è disposto ad ospitare la discarica di servizio sul proprio territorio.

Prende a questo punto la parola il socio Comune di Montanaro nella persona del Commissario Profettizio, il quale facendo presente di essere stato nominato da poco tempo e quindi di voler approfondire le tematiche relative alla discarica, chiede che vengano esposte le ragioni che hanno escluso la costruzione della discarica presso il Comune di Montanaro.

L'Amministratore Delegato brevemente offre taluni chiarimenti, precisando le vicende interne al Comune che hanno condotto a tale decisione.

Dopo ulteriore breve discussione l'assemblea all'unanimità con la astensione del socio Comune di Montanaro (titolare di 24.697,00 azioni pari allo 0,1193 del capitale sociale), approva la stipulazione con l'ATOR della Terza Appendice Integrativa, comprensiva delle modifiche alla Convenzione di Affidamento, alla Prima Appendice Integrativa ed alla Seconda Appendice Integrativa nonché degli allegati tra cui il Piano Economico Finanziario aggiornato datato 16 luglio 2008 nel testo sottoposto oggi alla approvazione della assemblea.

Autorizza espressamente il Presidente e l'Amministratore Delegato ai sensi dell'art. 12.3.c. dello Statuto alla sottoscrizione di tale contratto, con espresso mandato di apportare quelle correzioni che si renderanno necessario per la definizione dell'accordo funzionale al raggiungimento degli scopi cui l'atto è destinato.

Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

3. Approvazione "Accordo di Programma per la progettazione degli interventi compresi nel piano strategico di azione ambientale connesso al termovalorizzatore del Gebido" da stipularsi con la Regione Piemonte, la Provincia di Torino ed i Comuni interessati.

OMISSIS

Bruno Ferrer

Giuseppe Joller

Piero Pittò

Alfredo



TRM S.p.A.
Via Livorno n. 60 - TORINO
C.F. e P.I. 08566440015



Libro delle Assemblee dei Soci

OMISSIS

Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno

4. *Approvazione Accordo di capitalizzazione da stipularsi con i Soci.*

OMISSIS

TRM S.p.A.
Via Livorno n. 60 - TORINO
C.F. o P.I. 09566440015

28067 141




Libro delle Assemblee dei Soci

OMISSIS

Bruno Ferrero

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore 11,45.

Il Segretario
Avv. Mario Ravinale


Il Presidente
Sen. Giuseppe Vallone


Giuseppe Vallone

Polo Ferrero



TRM S.p.A

Assemblea Ordinaria dei Soci
 del 25 Luglio 2008 - prima convocazione h. 10.00

Sono presenti i soci indicati nel prospetto sottostante

Socio	Azioni sottoscritte	%	Partecipante	Firma
Comune di Torino	18.841.432,00	91,0468	Presente	<i>[Firma]</i>
Consorzio Chierese per i Servizi	470.880,00	2,2754	Presente	<i>[Firma]</i>
Comune di Borgaro Torinese	93.811,00	0,4533		
Comune di Brandizzo	10.160,00	0,0491	Presente	<i>[Firma]</i>
Comune di Brozolo	2.950,00	0,0143		
Comune di Buttigliera Alta	1.303,00	0,0063		
Comune di Casalborgone	4.300,00	0,0208		
Comune di Caselle Torinese	80.670,00	0,3898		
Comune di Castagneto Po	3.970,00	0,0192		
Comune di Castiglione T.se	8.130,00	0,0393		
Comune di Cavagnolo	4.820,00	0,0233		
Comune di Chivasso	35.061,00	0,1694		
Comune di Cinzano	2.840,00	0,0137		
Comune di Druento	15.470,00	0,0748		

Libro delle Assemblee dei Soci





Socio	Azioni sottoscritte	Partecipante	Firma
Comune di Foglizzo	4.670,00		
Comune di Gassino Torinese	3.000,00		
Comune di Grugliasco	1.728,00	Assessore Ugo	Ugo
Comune di Lauriano	3.945,00		
Comune di Leini	118.621,00	Rudaco	
Comune di Lombardore	38.540,00		
Comune di Montanaro	24.697,00	Consiglio d'Amministrazione	Roberto
Comune di Monteu da Po	1.000,00		
Comune di Rivaiba	3.480,00	Siv die	
Comune di San Benigno Can.se	153.679,00	Dipartimento	
Comune di San Mauro Torinese	9.670,00	Assessore	
Comune di San Raffaele Cimena	5.420,00		
Comune di San Sebastiano da Po	5.723,00		
Comune di Sciolze	4.025,00		
Comune di Settimo Torinese	436.335,00	Assessore	
Comune di Torrazza Piemonte	4.905,00		
Comune di Venaria Reale	135.660,00		
Comune di Verolengo	7.070,00		
Comune di Verrua Savoia	3.995,00		
Comune di Volpiano	152.250,00	Assessore	

Libro delle Assembledai Soci

Assessore Paolo
Assessore Paolo
Assessore Paolo

Bureau Torino

VISTO PER L'INSEGNARE
TORINO 20/10/08

Il Segretario
Beni 7/2008/1/10/12
 P. n.

0114422406

ALL. 2



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE GENERALE
SETTORE PARTECIPAZIONI COMUNALI

PROTOCOLLO N. 020
14 GEN 2010

Egr. Sig. Bruno Torresin
Amministratore Delegato
TRM S.p.A.
Via Livorno 60
10144 Torino

Egr. Sig. Giuseppe Marsaglia
Cagnola
Presidente
TRM S.p.A.
Via Livorno 60
10144 Torino

Torino, 13 gennaio 2009

Prot. n. 6670101706

Oggetto: Accettazione lettera del 8 gennaio 2008 - Nuovo piano di capitalizzazione

Facciamo riferimento alla vostra lettera dell'8 gennaio 2008 prot. n. 009 che conteneva il seguente testo:

'Egredi Signori

TomDelessandri
Vice Sindaco CITTA' DI
TORINO
Via Palazzo di Città, 1
10122 Torino

Ass. Gianguido Passoni
CITTA' DI TORINO
Via Palazzo di Città, 1

Torino
Passioni lives here





CITTA' DI TORINO

DIREZIONE GENERALE
SETTORE PARTECIPAZIONI COMUNALI

10122 Torino

Dott. Renzo Mora
CITTA' DI TORINO
Via Palazzo di Città, 1
10122 Torino

OGGETTO: Nuovo Piano di Capitalizzazione

Egregi Signori,

faciamo riferimento all'accordo di capitalizzazione sottoscritto in data 29 ottobre 2008 tra TRM S.p.A. ed il Comune di Torino (l'"Accordo di Capitalizzazione") per proporvi con la presente la definizione di un nuovo piano di capitalizzazione che tenga conto anche degli aumenti di capitale già sottoscritti e liberati dai Soci di TRM S.p.A. alla data odierna.

In particolare, si propone di sostituire con effetto immediato il piano di capitalizzazione di cui all'allegato B all'Accordo di Capitalizzazione con il piano di capitalizzazione allegato alla presente lettera (il "Nuovo Piano di Capitalizzazione").

Tenuto conto che nel periodo intercorrente fra la data del 30 settembre 2008 e la data odierna sono stati effettuati dai Soci di TRM S.p.A. aumenti di capitale per un importo pari ad Euro 11.000.000 (undicimilioni), il Nuovo Piano di Capitalizzazione si limita ad indicare le tempistiche per la sottoscrizione e liberazione dei rimanenti aumenti di capitale per un importo complessivo pari ad Euro 59.000.000 (cinquantanovemilioni).

TRM S.p.A. ed il Comune di Torino convengono che le modifiche apportate all'Accordo di Capitalizzazione con la sottoscrizione della presente lettera, rappresentando una modifica accessoria e non sostanziale dei termini e delle condizioni dell'Accordo di Capitalizzazione, non determinano novazione oggettiva di alcuno dei rapporti obbligatori da esso derivanti. Pertanto, fatta eccezione per il piano di capitalizzazione sostituito dal Nuovo Piano di Capitalizzazione, tutte le

Torino
Passion lives here

P.zza Palazzo di Città 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.442.2449 -
fax +39.011.442.2406



0114422406

0114422406



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE GENERALE
SETTORE PARTECIPAZIONI COMUNALI

disposizioni dell'Accordo di Capitalizzazione resteranno immutate e pienamente valide, efficaci e vincolanti tra le parti.

Qualora siate d'accordo con quanto precede, vogliaTe restituire copia della presente trascritta su Vostra carta intestata e sottoscritta in segno di accettazione."

"Allegato
Nuovo Piano di Capitalizzazione

Data delibera aumento di Capitale Sociale	Data sottoscrizione e versamento 25%	Data richiamo 75%	Aumento di Capitale Sociale
Gennaio 2010	Giugno 2010	Dicembre 2010	20.000.000
Settembre 2011	Dicembre 2011	Febbraio 2012	17.000.000
Settembre 2012	Dicembre 2012	Febbraio 2013	10.000.000
Settembre 2013	Dicembre 2013	Febbraio 2014	12.000.000
TOTALE			59.000.000

Torino
Passion lives here

P.zza Palazzo di Città 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.442.2449 -
fax +39.011.442.2406





CITTA' DI TORINO

DIREZIONE GENERALE
SETTORE PARTECIPAZIONI COMUNALI

Pertanto, in risposta alla lettera come sopra riprodotta, accettiamo a mezzo della presente la proposta di modifica del piano di capitalizzazione.

Cordiali saluti,

IL DIRIGENTE
(Dr. Riccardo MORA)



Com

Torino
Passion lives here

P.zza Palazzo di Città 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.442.2449 -
fax +39.011.442.2406



0114422406

ACCORDO

tra

Trattamento Rifiuti Metropolitan s.p.a.
("Società")

e

Comune di Torino


[*]

[*]

[*]

("Soci Sottoscrittori")

RELATIVO AGLI IMPEGNI DI CAPITALIZZAZIONE

A handwritten signature in blue ink is written vertically on the right side of the page. Below the signature is a circular blue stamp, which appears to be a company or official seal, though the details are not clearly legible.

19 giugno 2008

1	Interpretazione.....	4
2	Oggetto.....	6
3	Contribuzioni Debito/Mezzi Propri.....	7
4	Piano di Capitalizzazione	7
5	Finanziamenti Soci.....	9
6	Impegni dei Soci Sottoscrittori.....	10
7	Dichiarazioni, garanzie e impegni delle Parti.....	12
8	Comunicazioni.....	13
9	Modifiche	13
10	Varie.....	14
11	Formalità.....	14
12	Legge regolatrice e foro competente.....	15

19 giugno 2008

Accordo tra i Soci e la Società
relativo agli impegni di capitalizzazione
(d'ora in poi il "Contratto")

tra

- (1) **Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A.**, con sede in Torino, Via Livorno n. 60, capitale sociale pari ad Euro [*], Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 08566440015, Partita IVA [*], nella persona del suo legale rappresentante [*], munito dei necessari poteri in forza di [*] ("Società");

- da una parte

e

- (2) [Comune di Torino] [*], nella persona del suo legale rappresentante [*], munito dei necessari poteri in forza di [*];
- (3) [*];
- (4) [*];
- (5) [*]
- (i "Soci Sottoscrittori")

- dall'altra parte

(singolarmente o congiuntamente, anche la "Parte" o le "Parti")

Premesso che:

- (A) la Società ha ricevuto l'affidamento della realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione sito nel Comune di Torino, località Gerbido (l'"Impianto") in virtù della convenzione di affidamento stipulata, ai sensi dell'articolo 113 D.lgs 267/2000, in data 22 luglio 2005 con la Provincia di Torino a cui è subentrata in data 17 luglio 2006 l'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti (l'"ATO-R") modificata e integrata da successivi atti sottoscritti tra l'ATO-R e la Società in data 17 luglio 2006, 14 maggio 2008 e [*] (di seguito come di volta in volta modificata ed integrata, la "Convenzione");
- (B) alla data odierna il capitale sociale della Società è pari ad Euro [*] interamente sottoscritto e versato dagli Azionisti (come di seguito definiti) nelle percentuali di cui all'Allegato A;
- (C) in data la Società e le Banche Finanziatrici (come di seguito definite) hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (il "Contratto di Finanziamento") ai sensi del quale le Banche Finanziatrici si sono impegnate, ai termini ed alle condizioni ivi previste, a mettere a disposizione della Società determinate linee di credito per consentire la realizzazione e gestione dell'impianto (le "Linee di Credito");
- (D) ai sensi del Contratto di Finanziamento la Società è tenuta a mantenere il Rapporto Debito/Mezzi Propri (come di seguito definito) in misura non superiore al Rapporto Debito/Mezzi Propri Concordato (come di seguito definito);



- (E) in considerazione di quanto esposto alla precedente premessa (D), i Soci Sottoscrittori intendono impegnarsi nei confronti della Società ad effettuare le Contribuzioni Debito/Mezzi Propri (come di seguito definite) alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1 Interpretazione

1.1 Premesse e Allegati

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Gli Allegati al presente Contratto sono i seguenti:

- (a) Allegato A – Capitale Sociale;
- (b) Allegato B – Piano di Capitalizzazione;
- (c) Allegato C – Comunicazioni per i Soci Sottoscrittori;

1.2 Definizioni

Ai fini del Contratto, i termini scritti con le iniziali in maiuscolo e non altrimenti definiti nel presente Contratto avranno il significato loro attribuito nel presente Paragrafo 1.2.

Ammontare Massimo	ha il significato attribuito a tale termine al successivo Paragrafo 2.1.
ATO-R	ha il significato attribuito a tale termine alla precedente Premessa (A).
Azionista Inadempiente	ha il significato attribuito a tale termine al successivo Paragrafo 4.3
Azionista Moroso	ha il significato attribuito a tale termine al successivo Paragrafo 4.4
Azionisti	indica congiuntamente i Soci Sottoscrittori e i Soci Non Sottoscrittori
Banca Agente	indica [●].
Banche Finanziatrici	indica BNP Paribas S.A, Banca Europea degli Investimenti e le altre banche che sono o saranno parti del Contratto di Finanziamento.
Capitale Sociale	indica il capitale sociale della Società che risulti sottoscritto alla data di ciascuna Contribuzione Debito/Mezzi Propri.
Cessione Garanzia	in ha il significato attribuito a tale termine al successivo Paragrafo 6.6
Conto Ricavi	ha il significato attribuito a tale termine al successivo Paragrafo 6.1.
Contratto	indica il presente Contratto.
Contratto di	di ha il significato attribuito a tale termine alla precedente

soci subordinato e/o versamento in conto capitale.

Risoluzione della Convenzione	Indica la decadenza, la risoluzione, il recesso della / dalla Convenzione ovvero la revoca alla Società dell'affidamento di cui alla Convenzione
Richiesta di Rimborso del Finanziamento	indica una semplice domanda sottoscritta dal legale rappresentante della Società, con la quale si informi il Socio Sottoscrittore del verificarsi di un Evento Rilevante e si indichi l'importo complessivo della Contribuzione Debito/Mezzi Propri di cui si richiede il versamento, specificando se tale Contribuzione debba essere eseguita a titolo di finanziamento soci subordinato e/o versamento in conto capitale.
Soci Sottoscrittori Non	Indica i soci della Società di volta in volta esistenti che non siano parti del presente Contratto.
Soci Sottoscrittori	indica i soci della Società che sono o saranno sottoscrittori del presente Contratto.
Società	Indica Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.a.
Socio Inadempiente	ha il significato attribuito a tale termine al successivo Paragrafo 3.4.
Termine Finale	indica la data in cui tutte le obbligazioni ai sensi dei Documenti Finanziari si intenderanno integralmente ed irrevocabilmente adempiute dalla Società.

1.3 Altre norme interpretative

- (a) I termini definiti al singolare devono essere intesi anche al plurale e viceversa a seconda del contesto in cui sono inseriti.
- (b) I riferimenti a "Articoli", "Premesse", "Allegati" e "Paragrafi" saranno interpretati come riferimenti ad articoli, premesse, allegati e paragrafi del Contratto.
- (c) Il termine "procedura concorsuale" indica (i) il fallimento e le procedure concorsuali, inclusi a titolo esemplificativo, il concordato preventivo, l'amministrazione straordinaria e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza; (ii) ogni istanza o delibera depositata presso le autorità competenti dalla Società al fine di far dichiarare l'apertura delle procedure concorsuali di cui sopra.

2 Oggetto

- 2.1 Ai termini e alle condizioni del presente Contratto i Soci Sottoscrittori si impegnano irrevocabilmente ed incondizionatamente nei confronti della Società, che accetta, ad effettuare a favore della Società le Contribuzioni Debito/Mezzi Propri di cui ai successivi Articoli 3 e 4 fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro [70.000.000] ("Ammontare Massimo").
- 2.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo Paragrafo 2.3, i Soci Sottoscrittori concordano che l'obbligo di effettuare le Contribuzioni Debito/Mezzi Propri è assunto da ciascun

Socio Sottoscrittore in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al Capitale Sociale e senza vincolo di solidarietà nei confronti della Società, la quale avrà diritto di richiedere a ciascuno dei Soci Sottoscrittori solo l'adempimento dell'obbligo di versare le rispettive quote di Contribuzioni Debito/Mezzi Propri.

- 2.3 In deroga a quanto previsto dal precedente Paragrafo 2.2, il Comune di Torino assume in via solidale con ciascuno degli altri Soci Sottoscrittori l'obbligo di effettuare le Contribuzioni Debito/Mezzi Propri, nonché qualora il presente Contratto non fosse sottoscritto da tutti gli Azionisti, di effettuare le Contribuzioni Debito/Mezzi Propri a cui sarebbero stati obbligati i Soci Non Sottoscrittori se avessero sottoscritto il presente Contratto.

3 Contribuzioni Debito/Mezzi Propri

- 3.1 Ciascun Socio Sottoscrittore si impegna irrevocabilmente ed incondizionatamente ad effettuare a favore della Società le Contribuzioni Debito/Mezzi Propri in misura tale da assicurare che, ad ogni erogazione delle Linee di Credito, il Rapporto Debito/Mezzi Propri non sia superiore al Rapporto Debito/Mezzi Propri Concordato.
- 3.2 Ciascun Socio Sottoscrittore sarà tenuto a versare le Contribuzioni Debito/Mezzi Propri, senza la possibilità di opporre eccezioni o contestazioni di qualsivoglia natura, entro e non oltre entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla ricezione di una Richiesta di Contribuzione Debito/Mezzi Propri.
- 3.3 In aggiunta a quanto previsto dai precedenti Paragrafi, ciascun Socio Sottoscrittore si impegna, qualora si verifichi un Evento Rilevante, ad effettuare entro 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della Richiesta di Rimborso del Finanziamento le Contribuzioni Debito/Mezzi Propri ancora dovute a quella data.
- 3.4 Le Parti convengono che, qualora a fronte della Richiesta di Contribuzione Debito/Mezzi Propri, uno o più Soci Sottoscrittori non proceda/ano a versare la propria Contribuzione Debito/Mezzi Propri (il "Socio Inadempiente"), il Comune di Torino sarà tenuto a versare la quota di Contribuzione Debito/Mezzi Propri di ciascun Socio Inadempiente entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dalla ricezione di una specifica richiesta in tal senso che la Società dovrà inviare al Comune di Torino allo scadere del termine di cui al precedente Paragrafo 3.2. In tale ipotesi, il Comune di Torino avrà la facoltà di scegliere se effettuare la Contribuzione Debito/Mezzi Propri a titolo di finanziamento soci e/o di versamento in conto di capitale.

4 Piano di Capitalizzazione

- 4.1 Fermo restando gli obblighi di Contribuzione Debito/Mezzi Propri di cui al precedente Articolo 3, i Soci Sottoscrittori convengono di adottare il piano di capitalizzazione di cui all'Allegato B (il "Piano di Capitalizzazione") al fine di garantire l'essenziale esigenza della Società di potere disporre tempestivamente delle Contribuzioni Debito/Mezzi Propri. Più precisamente, le Parti si impegnano a deliberare alle date e per gli importi previsti nel Piano di Capitalizzazione aumenti di capitale, in conformità a quanto previsto al successivo art. 4.2.
- 4.2 In occasione di ogni delibera di aumento di capitale da assumersi ai sensi del Piano di Capitalizzazione verranno incluse le seguenti previsioni:



- (i) sottoscrizione dell'aumento di capitale entro il termine previsto per l'esercizio del diritto di opzione con versamento contestuale di una somma pari al 25% del capitale sottoscritto;
 - (ii) eventuale concessione di un termine superiore rispetto al termine previsto dall'art. 2441 1° comma cod. civ. per l'esercizio del diritto di opzione;
 - (iii) completamento della sottoscrizione dell'aumento di capitale nel termine massimo di cinque mesi dalla data dell'assemblea che ha assunto la delibera;
 - (iv) completamento del versamento dell'aumento di capitale nel termine massimo di sei mesi dalla data dell'assemblea che ha assunto la delibera;
 - (v) versamento dei decimi residui in esito ai richiami che verranno effettuati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa;
 - (vi) conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società del potere di richiedere il versamento dei decimi residui;
 - (vii) possibilità di richiedere in più riprese il versamento dei decimi residui;
 - (viii) esenzione per i Soci dall'obbligo di esercitare la prelazione per l'acquisto delle azioni inopstate unitamente alla comunicazione che manifesta la volontà di esercitare l'opzione;
 - (ix) previsione di un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Società per esercitare la prelazione sulle quote inopstate.
- 4-3 Qualora uno o più Azionisti non proceda/ano a sottoscrivere la quota di aumento di capitale ad esso spettante, (l'**Azionista Inadempiente**), fermo restando il diritto di ciascun Azionista adempiente di esercitare la prelazione ai sensi dell'art. 2441, 3° comma cod. civ. ai sensi di quanto previsto al Paragrafo 4.2, il Comune di Torino sarà tenuto ad esercitare il diritto di prelazione ed a sottoscrivere e liberare le azioni dell'Azionista Inadempiente entro e non oltre il termine di trenta giorni di calendario dalla ricezione di una specifica richiesta in tal senso che la Società dovrà inviare al Comune di Torino allo scadere del termine di cui al Paragrafo 4.2 (iii).
- 4-4 Qualora un Azionista che abbia sottoscritto una quota di aumento di capitale deliberato in attuazione del Piano di Capitalizzazione si renda inadempiente all'obbligo di versamento dei pagamenti dovuti ai sensi dell'articolo 2344 del codice civile (l'**Azionista Moroso**), il Comune di Torino sarà tenuto ad effettuare una Contribuzione Debito/Mezzi Propri per un importo pari all'importo dei decimi richiesti dall'organo amministrativo e non versati dall'Azionista Moroso entro e non oltre il termine di trenta giorni di calendario dalla ricezione di una specifica richiesta in tal senso che la Società dovrà inviare al Comune di Torino allo scadere del termine di cui al Paragrafo 4.2 (iv). In tale ipotesi, il Comune di Torino avrà la facoltà di scegliere se effettuare la Contribuzione Debito/Mezzi Propri a titolo di finanziamento soci e/o versamento in conto capitale.
- 4-5 Qualora l'Azionista Moroso abbia provveduto a sanare il proprio inadempimento versando alla Società i decimi residui, il Comune di Torino, in deroga a quanto previsto dai Paragrafi 5.1 e 6.1 (c), avrà il diritto di imputare a capitale in occasione delle delibere

di aumento da assumere ai sensi del Piano di Capitalizzazione l'eventuale Finanziamento Soci concesso in relazione alla fattispecie di cui al precedente Paragrafo 4.4.

- 4.6 Nel caso previsto al Paragrafo 4.5, il Comune di Torino avrà alternativamente il diritto di pretendere dalla Società la restituzione di quanto versato entro trenta giorni dal tardivo versamento del Socio Inadempiente, intendendosi espressamente che tale finanziamento non dovrà in quel momento intendersi postergato ad alcun altro obbligo della Società.
- 4.7 Qualora l'Azionista Moroso non provveda a sanare il proprio inadempimento e la Società attivi la procedura di cui all'articolo 2344 del codice civile, il Comune di Torino, in deroga a quanto previsto dai Paragrafi Articolo 5.1 e 6.1 (c), avrà il diritto di imputare l'eventuale Finanziamento Soci concesso in relazione alla fattispecie di cui al precedente Paragrafo 4.4, al prezzo di acquisto delle azioni dell'Azionista Moroso che il Comune di Torino sia tenuto a pagare ai sensi del Paragrafo 6.5, seconda parte.
- 4.8 E' fatta salva la facoltà dell'assemblea della Società di deliberare altri aumenti di capitale diversi da quelli previsti dal Piano di Capitalizzazione.

5 Finanziamenti Soci

- 5.1 Qualora le Contribuzioni Debito / Mezzi Propri siano effettuate a titolo di finanziamenti soci (i "Finanziamenti Soci"), le Parti convengono che il termine di scadenza dei Finanziamenti Soci sarà successivo al Termine Finale e, conseguentemente, ciascun Socio Sottoscrittore si impegna a non richiedere il rimborso dei Finanziamenti Soci in linea capitale né il pagamento dei relativi interessi fino alla scadenza del Termine Finale, fermo restando il diritto della Società di provvedere prima di tale termine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui agli articoli [*] (*cf. conto distribuzione e vincoli alla distribuzione*) del Contratto di Finanziamento. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 4.6.
- 5.2 In aggiunta a quanto previsto al precedente Paragrafo 5.1, le Parti convengono e garantiscono che fino al Termine Finale:
- (a) qualora si verifichi un Evento Rilevante e/o la Risoluzione della Convenzione, tutti i Finanziamenti Soci erogati ai sensi del presente Contratto saranno comunque subordinati e postergati nel pagamento degli interessi e nel rimborso del capitale al preventivo integrale soddisfacimento delle ragioni di credito delle Banche Finanziatrici derivanti dai Documenti Finanziari;
 - (b) i crediti dei Soci Sottoscrittori verso la Società derivanti dai Finanziamenti Soci si intenderanno automaticamente rinunciati e, per effetto di tale rinuncia, tali Finanziamenti Soci saranno convertiti in versamento in conto capitale al verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - (a) la Società sia dichiarata fallita o sia assoggettata ad una procedura concorsuale;
 - (b) in qualsiasi caso in cui la Società si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 2446 e/o 2447 del codice civile, al fine di permettere alla Società di ottemperare le soglie minime di capitale sociale richieste ai sensi degli articoli 2446 e/o 2447 del codice civile;



- (c) siano trascorsi infruttuosamente 7 (sette) Giorni Lavorativi dall'inoltro della Richiesta di Rimborso del Finanziamento senza che i Soci Sottoscrittori abbiano proceduto ad effettuare le Contribuzioni Debito/Mezzi Propri;
- (d) in qualsiasi caso in cui, per qualsiasi motivo, sia trasferita da un Socio Sottoscrittore la propria quota di partecipazione nel Capitale Sociale, senza il contestuale trasferimento del Finanziamento Soci agli stessi termini e condizioni di cui al presente Contratto e, pertanto, senza la piena accettazione del terzo acquirente dei termini e delle condizioni del presente Contratto.

6 Impegni dei Soci Sottoscrittori

6.1 Impegni dei Soci Sottoscrittori relativi alle Contribuzioni Debito/Mezzi Propri

Fino al Termine Finale ciascun Socio Sottoscrittore si impegna nei confronti della Società a:

- (a) effettuare le Contribuzioni Debito/Mezzi Propri esclusivamente sul conto corrente intestato alla Società e detenuti presso [●] codice IBAN [●] (il "Conto Ricavi");
- (b) fatto salvo quanto previsto all'art. 4.6. non sollecitare o ricevere alcun pagamento, rimborso anticipato o comunque rimborso di qualsivoglia Finanziamento Soci (inclusi, a titolo esemplificativo, il capitale, gli interessi, le commissioni e qualsiasi altro onere maturato sugli stessi), in denaro o in natura, o trattenere o portare alcun importo a rimborso di alcun Finanziamento Soci, se non in conformità a quanto previsto dal presente Contratto;
- (c) non estinguere i Finanziamenti Soci e, in generale, a non consentire che siano effettuati Contribuzioni Debito/Mezzi Propri, a mezzo di compensazione (sia essa legale o volontaria) o altra modalità di estinzione delle obbligazioni diversa da quella prevista ai sensi del presente Contratto;
- (d) non permettere l'esistenza, o ricevere il beneficio, di alcuna garanzia costituita dalla Società o da terzi nell'interesse della Società a garanzia a di qualsivoglia Finanziamento Soci;
- (e) non intraprendere o continuare azioni volte a:
 - (i) far decadere dal beneficio del termine la Società in relazione a qualsiasi Finanziamento Soci ovvero ad intimarne il pagamento;
 - (ii) ottenere il rimborso di qualsiasi Finanziamento Soci e dei relativi accessori mediante esecuzione forzata o altra procedura similare sui beni della Società, ivi incluso l'impianto; o
 - (iii) assoggettare la Società a procedure concorsuali, a liquidazione ovvero a procedimenti di analoga natura, ad eccezione del caso in cui queste siano state richieste dagli amministratori e la Società sia insolvente;
- (f) non cedere, trasferire o altrimenti disporre dei diritti o delle obbligazioni derivanti dai Finanziamenti a favore di terzi.

6.2 *Impegni dei Soci Sottoscrittori relativi alla restituzione dei pagamenti in relazione ai Finanziamenti Soci*

Qualora, prima del Termine Finale, un Socio Sottoscrittore riceva un pagamento in relazione ad un Finanziamento Soci (inclusi, senza limitazione alcuna, i relativi interessi e qualsiasi altro onere), ovvero un credito derivante dai Finanziamenti Soci venga estinto (a titolo esemplificativo, a mezzo compensazione) e tale pagamento o estinzione sia in contrasto con i termini e le condizioni di cui agli articoli [•] (cfr conto distribuzioni e vincoli alla distribuzione) del Contratto di Finanziamento, tale Socio Sottoscrittore si impegna ad effettuare il rimborso (comprensivo di interessi al tasso legale) sul Conto Ricavi entro 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società.

6.3 *Ulteriori impegni del Comune di Torino relativi alle Contribuzioni Debito/Mezzi Propri*

Fermi restando gli impegni di cui al presente Articolo 6 ed in generale del presente Contratto, fino al Termine Finale il Comune di Torino si impegna nei confronti della Società in caso di inadempimento di un Socio Sottoscrittore agli obblighi di cui al precedente Paragrafo 6.2, ad effettuare tale rimborso entro 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società.

E' fatto salvo il diritto di rivalsa del Comune di Torino verso il Socio Sottoscrittore in caso di pagamento da parte del Comune di Torino ai sensi dell'art. 6.3, prima parte.

6.4 *Impegni dei Soci Sottoscrittori relativi alla partecipazione al Capitale Sociale*

Fino al Termine Finale qualora, per qualsiasi motivo, sia trasferita in tutto o in parte la propria quota di partecipazione al Capitale Sociale, anche a seguito del diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 2437 quater 1° - 2° 3° 4 comma del codice civile, il Socio Sottoscrittore cedente si obbliga affinché il cessionario subentri negli obblighi di Contribuzione Debito/Mezzi Propri del Socio Sottoscrittore cedente derivanti dal presente Contratto agli stessi termini e condizioni di cui al presente Contratto.

In caso di inadempimento all'obbligo previsto dal paragrafo che precede, il Socio Sottoscrittore cedente resterà solidalmente responsabile nei confronti della Società unitamente al cessionario per le obbligazioni previste nel Contratto.

Con la sottoscrizione prevista all'art. 11.4, il cessionario assumerà ai fini del presente Contratto la qualità di Socio Sottoscrittore ed il Socio Sottoscrittore cedente perderà da tale momento la qualità di Socio Sottoscrittore, fermo restando da parte del medesimo l'adempimento degli obblighi sino a quel momento maturati in conformità a quanto previsto dal presente Contratto

6.5 *Ulteriori impegni del Comune di Torino relativi alla partecipazione al Capitale Sociale*

Qualora, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più Azionisti nei casi previsti dallo statuto della Società, le azioni dell'Azionista recedente non venissero collocate presso gli altri Azionisti o presso terzi, il Comune di Torino sarà obbligato ad acquistare le suddette azioni dell'Azionista recedente. Resta inteso che tale previsione non troverà applicazione qualora la Società abbia riserve disponibili ai sensi del Contratto di Finanziamento da potere destinare al rimborso delle azioni dell'Azionista recedente ai sensi dell'articolo 2437-quater, comma 5, del codice civile.



Qualora la Società attivi la procedura di cui all'articolo 2344 del codice civile, il Comune di Torino sarà obbligato ad acquistare le azioni dell'Azionista Moroso che non siano state acquistate dagli altri Azionisti o da terzi.

6.6 *Impegni dei Soci Sottoscrittori relativi alla cessione in garanzia*

Ciascun Socio Sottoscrittore prende atto che i crediti vantati dalla Società verso i Soci Sottoscrittori a titolo di Contribuzioni Debito/Mezzi Propri derivanti dal presente Contratto saranno ceduti in garanzia o dati in pegno a favore delle Banche Finanziatrici a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni della Società ai sensi dei Documenti Finanziari (la "Cessione in Garanzia").

Ciascun Socio Sottoscrittore si obbliga ad accettare puramente e semplicemente la Cessione in Garanzia ai sensi dell'articolo 1264, comma 1, del codice civile e rinuncia ad opporre alle Banche Finanziatrici qualsiasi eccezione o contestazione basata su qualsiasi rapporto con la Società.

7 **Dichiarazioni, garanzie e impegni delle Parti**

7.1 Ferma restando ogni altra dichiarazione, garanzia e impegno previsti da altre disposizioni del presente Contratto, e dato atto che la veridicità e completezza e corretto adempimento delle dichiarazioni, garanzie e impegni che seguono hanno costituito e costituiscono elemento determinante al fine della stipulazione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara, garantisce e si impegna a quanto segue.

(a) *Poteri ed autorità*

Ciascuna Parte, così come rappresentata nel presente Contratto, ha il potere di sottoscrivere il presente Contratto e darvi esecuzione ed ha compiuto quanto necessario per autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto.

(b) *Validità legale e mancanza di conflitti*

(i) Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto costituiscono obbligazioni valide, efficaci e vincolanti per ciascuna Parte e suscettibili di avere esecuzione.

(ii) La sottoscrizione e l'esecuzione di ciascuna Parte del presente Contratto e delle obbligazioni ivi contemplate non sono in contrasto con:

(a) disposizioni di legge o regolamentari o con decisioni o provvedimenti giudiziaria amministrativi o giudiziari, vincolanti per la medesima Parte;

(b) qualsivoglia patto parasociale relativo alla Società e/o altro diverso contratto che sia vincolante per le Parti.

(c) *Convenzione e Contratto di Finanziamento e Documenti Finanziari*

(i) Ciascun Socio Sottoscrittore dichiara di ben conoscere il contenuto della Convenzione, così come di volta in volta integrata e/o modificata nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, e di accettarla;

- (II) ciascun Socio Sottoscrittore dichiara di conoscere il contenuto del Contratto di Finanziamento e degli altri Documenti Finanziari

7.2 Le dichiarazioni e garanzie di cui al precedente Paragrafo 7.1 si intendono rese e ripetute, oltre che alla data di sottoscrizione del presente Contratto, per tutta la durata del Contratto.

8 Comunicazioni

8.1 Tutte le comunicazioni che devono o possono essere effettuate ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo quanto diversamente stabilito, possono essere inviate a mezzo lettera o fax. Le comunicazioni si riterranno giunte a destinazione:

- (a) se inviate a mezzo lettera, con la consegna a mano o con l'effettivo ricevimento;
- (b) se inviate via fax, con la ricezione in forma leggibile.

8.2 Tuttavia le comunicazioni pervenute in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo ovvero oltre l'orario di lavoro nel luogo di ricevimento saranno considerate come pervenute il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

8.3 Le comunicazioni ai Soci Sottoscrittori dovranno essere inviate agli indirizzi di cui all'Allegato C.

8.4 Le comunicazioni alla Società dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

TRM S.p.A.
Via Livorno, 60 10144 Torino
Fax: 011 22 58 039

8.5 Tutte le comunicazioni dalla o alla Società ai sensi del presente Contratto dovranno essere inviate per conoscenza anche alla Banca Agente al seguente indirizzo:

BNP Paribas s.a.
Via [●] [●]
Att.: [●]
Fax: [●]

8.6 Ciascuna Parte potrà comunicare alle altre con lettera raccomandata A.R. quel diverso indirizzo, purché in Italia, al quale vorrà ricevere le comunicazioni previste dal presente Contratto. La variazione di indirizzo avrà efficacia a partire dal 5 (quinto) Giorno Lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione dalle altre Parti.

9 Modifiche

Qualsiasi modifica alle disposizioni del presente Contratto, ovvero qualsiasi rinuncia ad avvalersi dei diritti in esso previsti, non produrrà alcun effetto a meno che tale modifica o rinuncia risulti da un atto sottoscritto dalle Parti e che la Società dimostri l'ottenimento del



preventivo consenso della Banca Agente rilasciato ai sensi dell'art. del Contratto di Finanziamento.

10 Varie

10.1 Rinunce

Il mancato o il ritardato esercizio di qualsiasi diritto, potere o privilegio ai sensi del presente Contratto da parte di ciascuna Parte non opererà come una rinuncia del medesimo, né l'esercizio singolo o parziale di qualsivoglia diritto, potere o privilegio, precluderà ogni altro ulteriore esercizio del medesimo, ovvero l'esercizio di ogni altro diritto, potere o privilegio.

10.2 Ulteriori obbligazioni

In relazione a quanto previsto nel presente Contratto, le Parti dovranno, a proprie spese, di volta in volta, compiere ogni e qualsiasi azione e sottoscrivere e consegnare qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla legge per stabilire, mantenere e proteggere i diritti ed i rimedi della Società ai sensi del presente Contratto e per perseguire e raggiungere lo scopo del presente Contratto.

10.3 Durata

Le Parti continueranno ad essere vincolate dalle disposizioni del presente Contratto fino alla scadenza del Termine Finale.

10.4 Nessuna ritenuta

Tutti i pagamenti del Socio Sottoscrittore ai sensi del presente Contratto dovranno essere eseguiti senza alcuna riduzione o ritenuta (per compensazione, eccezione, tasse o altro), eccezion fatta per il caso in cui il Socio Sottoscrittore debba effettuare pagamenti soggetti a deduzioni o ritenute ai sensi di legge.

Qualora il Socio Sottoscrittore sia, o divenga, obbligato ad effettuare le suddette deduzioni o ritenute ed esse non siano riferibili ad obblighi gravanti per legge sulla Società, lo stesso dovrà pagare un importo aggiuntivo, nella misura necessaria ad assicurare che la Società riceva una somma al netto di ogni deduzione o ritenuta pari all'intero ammontare che avrebbe ricevuto nel caso in cui il pagamento non fosse stato soggetto ad alcuna deduzione o ritenuta.

10.5 Nullità parziale

L'eventuale nullità o invalidità di una singola clausola o disposizione del presente Contratto non comporterà la nullità o invalidità delle altre clausole o disposizioni dell'intero Contratto. Le Parti dovranno in buona fede rinegoziare il contenuto della clausola o disposizione del Contratto rivelatasi nulla o invalida in modo da determinare un effetto sostanzialmente analogo a quello previsto dalla clausola o disposizione del Contratto rivelatasi nulla o invalida.

11 Formalità

11.1 Il Contratto viene sottoscritto in forma non contestuale.

19 giugno 2008

- 11.2 L'originale del Contratto verrà detenuto presso la Società e di esso verranno rilasciate copia con visto di autenticità ai Soci Sottoscrittori che ne facciano richiesta.
- 11.3 Il Contratto dovrà intendersi efficace ove abbia ottenuto la sottoscrizione almeno del Comune di Torino
- 11.4 Il Contratto è aperto alla adesione dei nuovi Soci Non Sottoscrittori i quali saranno tenuti a sottoscrivere l'originale del medesimo detenuta presso la sede della Società, quest'ultima provvederà a comunicare ogni nuova adesione a tutti gli altri Soci Sottoscrittori.

12 Legge regolatrice e foro competente

- 12.1 Il Contratto sarà soggetto alla legge italiana.
- 12.2 Qualsiasi controversia tra le Parti derivante dal Contratto o connessa a questo, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, risoluzione e interpretazione, che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti, e che non rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà definitivamente risolta al Foro di Torino.



19 giugno 2008

Allegato A
Capitale Sociale al 18 giugno 2008

Soci IRII S.p.A.	Capitale Sociale	% partecipazione
Torino	16.841.432	91,0469%
Consorzio Chivasso per i Servizi	470.880	2,2754%
Borgaro Torinese	85.811	0,4530%
Brindisi	10.190	0,0491%
Bruco	2.980	0,0143%
Buzigales	1.200	0,0057%
Casalborgone	4.300	0,0209%
Casale Torinese	80.070	0,3889%
Casapeto Po	3.870	0,0192%
Castiglione Torinese	9.190	0,0433%
Carignano	4.320	0,0203%
Chivasso	30.081	0,1604%
Cinzano	2.840	0,0137%
Diemer	15.470	0,0748%
Foglia	4.670	0,0229%
Gassino Torinese	3.510	0,0165%
Giuglioso	1.728	0,0084%
Laurino	3.845	0,0191%
Leini	118.131	0,5732%
Lombardone	36.540	0,1832%
Montaras	24.637	0,1193%
Monte di Po	1.000	0,0048%
Reale	2.490	0,0119%
San Rostagno Canavese	150.679	0,7436%
San Mauro	9.670	0,0467%
San Raffaele Cimena	5.430	0,0252%
San Sebastiano da Po	5.723	0,0277%
Solito	4.020	0,0194%
Sellero Torinese	430.335	2,1009%
Torrazza Piemonte	4.900	0,0237%
Vercelli	135.000	0,6559%
Volpato	7.070	0,0342%
Vorno Savoia	3.995	0,0193%
Vipiteno	152.320	0,7357%
TOTALE	35.694.320	100,0000%

19 giugno 2008

Allegato B
Piano di Capitalizzazione

Data delibera aumento di capitale sociale	Aumento di capitale sociale [€]
1° settembre 2008	11.000.000
1° luglio 2009	23.000.000
1° luglio 2010	15.000.000
1° luglio 2011	8.000.000
1° luglio 2012	13.000.000
TOTALE	70.000.000

TOTALE CAPITALIZZAZIONE: € 70 MLN
ARCO TEMPORALE DI VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEL RAPPORTO
DEBITO/MEZZI PROPRI: 1/09/2008-31/08/2013



Allegato C

Comunicazioni per i Soci Sottoscrittori

Comune	Indirizzo	Cap	Comune	Provincia	Fax
Borgaro Torinese	Piazza Vittorio Veneto, 12	10071	Borgaro Torinese	TO	011 - 4211242
Brandizzo	Via Torino, 123	10032	Brandizzo	TO	011 - 9139962
Brozolo	Via Cricaglio, 67	10020	Brozolo	TO	011 - 9156899
Buttigliera Alta	Via Reano, 3	10090	Buttigliera Alta	TO	011 - 9329349
Casalborgone	Piazza Bruna, 14	10020	Casalborgone	TO	011 - 9185007
Caselle Torinese	Piazza Europa, 2	10072	Caselle Torinese	TO	011 - 9954114
Castagneto Po	Corso Italia, 19	10090	Castagneto Po	TO	011 - 912681
Castiglione Torinese	Str. Cottolengo, 12	10090	Castiglione Torinese	TO	011 - 9819143
Cavagnolo	Via C. Colombo 168	10020	Cavagnolo	TO	011 - 9151157
Chivasso	Piazza C. A. Dalla Chiesa, 5	10034	Chivasso	TO	011 - 9112989
Cinzano	Via Colla, 15	10090	Cinzano	TO	011 - 9608227
Druento	Via Roma, 21	10040	Druento	TO	011 - 9941019
Fogizzo	Via Castello, 6	10090	Fogizzo	TO	011 - 9883312
Gassino Torinese	Piazza A. Chiesa, 3	10090	Gassino Torinese	TO	011 - 9818380
Grugliasco	Piazza Matteotti, 50	10095	Grugliasco	TO	011 - 4013269
Lauriano	Via Mazzini, 20	10020	Lauriano	TO	011 - 9187482
Leini	P.zza Vittorio Emanuele II, 1	10040	Leini	TO	011 - 9986310
Lombardore	Piazza Silvio Lugo, 1	10040	Lombardore	TO	011 - 9956036
Montanaro	Via G. Matteotti, 13	10017	Montanaro	TO	011 - 9193035
Monteu da Po	Via Municipio, 3	10020	Monteu da Po	TO	011 - 9187128
Rivalta	Via Roma, 1	10090	Rivalta	TO	011 - 9816900
San Benigno Canavese	Piazza Vittorio Emanuele II, 9	10080	San Benigno Canavese	TO	011 - 9887799
San Mauro Torinese	Via Martiri della Libertà, 150	10099	San Mauro Torinese	TO	011 - 8986579
San Raffaele Cimena	Fr. Piana San Raffaele	10090	San Raffaele Cimena	TO	011 - 9811730
San Sebastiano da Po	Piazza S. Pertini, 1	10020	San Sebastiano da Po	TO	011 - 9191303
Sciolze	Piazza Sismanda, 1	10090	Sciolze	TO	011 - 9603545
Settimo Torinese	Piazza Libertà, 4	10036	Settimo Torinese	TO	011 - 8028338
Torino	Piazza Palazzo di Città, 1	10122	Torino	TO	011 - 5625580
Torrazza Piemonte	Piazza Municipio, 2	10037	Torrazza Piemonte	TO	011 - 9189574
Venaria	P.zza Martiri della Libertà, 1	10078	Venaria	TO	011 - 4072262
Verolengo	Via Rimembranza, 4	10038	Verolengo	TO	011 - 9149397
Vernua Savoia	Località Valentino, 1	10020	Vernua Savoia	TO	0161 - 839407
Volpiano	Piazza Vittorio Emanuele, 12	10088	Volpiano	TO	011 - 9954512
Consorzio Chierese per i Servizi	Strada Fontaneto, 119	10023	Chieri	TO	011 - 9473130

Spett.le

TRM - Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A.

Via Livorno n. 60

10144 Torino

c.a.: Presidente Giuseppe Vallone

PROT. 9526/101.011.04

29 Ottobre 2008

Egr. Presidente,

abbiamo ricevuto la Vostra proposta, che di seguito trascriviamo integralmente in segno di accettazione:

ACCORDO TRA I SOCI E LA SOCIETÀ RELATIVO AGLI IMPEGNI DI CAPITALIZZAZIONE

(d'ora in poi "Contratto")

tra

(1) "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A." - con sede in Torino, Via Livorno n° 60, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 08566440015, nella persona del suo legale rappresentante Giuseppe Vallone, nato a Santo Stefano Quisquina (AG) il 4 ottobre 1946, domiciliato per la carica presso la sede della Società, con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione d'Assemblea del 25 luglio 2008 ("Società")

- da una parte -

(2) Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città n° 1 - Codice fiscale 00514490010 - rappresentato da Renzo Mora, nato a Grignasco (NO) il 18 maggio 1953, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, munito dei necessari poteri in forza di delega del Direttore Servizio Centrale Contratti Appalti ed Economato del 20 ottobre 2008 ed

in esecuzione della deliberazione Consiglio Comunale 28 luglio 2008, n° 114 [mecc. n° 2008-03874/64], esecutiva dall'11 agosto 2008;

- dall'altra parte -

(singolarmente o congiuntamente, anche la "Parte" o le "Parti")

Premesso che:

(A) la Società ha ricevuto l'affidamento della realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione sito nel Comune di Torino, località Gerbido (l'"**Impianto**") in virtù della convenzione di affidamento stipulata, ai sensi dell'articolo 113 D.lgs 267/2000, in data 22 luglio 2005 con la Provincia di Torino a cui è subentrata in data 17 luglio 2006 l'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti (l'"**ATO-R**") modificata e integrata da successivi atti sottoscritti tra l'ATO-R e la Società in data 17 luglio 2006, 14 maggio 2008 e 20 ottobre 2008 (di seguito come di volta in volta modificata ed integrata, la "**Convenzione**");

(B) alla data odierna il capitale sociale della Società è pari ad Euro 20.694.220,00 interamente sottoscritto e versato dagli Azionisti (come di seguito definiti) nelle percentuali di cui all'Allegato A;

(C) in data odierna la Società e le Banche Finanziatrici (come di seguito definite) hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (il "**Contratto di Finanziamento**") ai sensi del quale le Banche Finanziatrici si sono impegnate, ai termini ed alle condizioni ivi previste, a mettere a disposizione della Società determinate linee di credito per consentire la realizzazione e gestione dell'Impianto (le "**Linee di Credito**");

(D) ai sensi del Contratto di Finanziamento la Società è tenuta a mantenere il Rapporto Debito/Mezzi Propri (come di seguito definito) in misura non superiore al Rapporto Debito/Mezzi Propri Concordato (come di seguito definito);

(E) in considerazione di quanto esposto alla precedente premessa (D), i Soci Sottoscrittori intendono impegnarsi nei confronti della Società ad effettuare le Contribuzioni Debito/Mezzi Propri (come di seguito definite) alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1 Interpretazione

1.1 Premesse e Allegati

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Gli Allegati al presente Contratto sono i seguenti:

- (a) Allegato A - Capitale Sociale;
- (b) Allegato B - Piano di Capitalizzazione;
- (c) Allegato C - Comunicazioni per i Soci Sottoscrittori.

1.2 Definizioni

Ai fini del Contratto, i termini scritti con le iniziali in maiuscolo e non altrimenti definiti nel presente Contratto avranno il significato loro attribuito nel presente Paragrafo 1.2.

Ammontare Massimo: ha il significato attribuito a tale termine al successivo Paragrafo 2.1.

ATO-R: ha il significato attribuito a tale termine alla precedente Premessa (A).

Azionista Inadempiente: ha il significato attribuito a tale termine al successivo Paragrafo 4.3

Azionista Moroso: ha il significato attribuito a tale termine al successivo Paragrafo 4.4

Azionisti: indica congiuntamente i Soci Sottoscrittori e i Soci Non Sottoscrittori

Banca Agente: indica BNP Paribas S.A. ovvero altro soggetto che sostituisca BNP Paribas S.A. ai sensi dell'articolo 23.3 (*Rinuncia dell'Agente*) Contratto di Finanziamento.

Banche Finanziatrici: indica BNP Paribas S.A, Banca Europea degli Investimenti e le altre banche che sono o saranno parti del Contratto di Finanziamento.

Capitale Sociale: indica il capitale sociale della Società che risulti sottoscritto alla data di ciascuna Contribuzione Debito/Mezzi Propri.

Cessione in Garanzia: ha il significato attribuito a tale termine al successivo Paragrafo 6.6

Conto Ricavi: ha il significato attribuito a tale termine al successivo Paragrafo 6.1.

Contratto: indica il presente Contratto.

Contratto di Finanziamento: ha il significato attribuito a tale termine alla precedente Premessa (C).

Contribuzione Debito/Mezzi Propri: indica una contribuzione a titolo di versamento in conto capitale e/o finanziamento soci subordinato e, con esclusivo riferimento all'esecuzione del Piano di Capitalizzazione, una contribuzione a titolo di aumento di capitale, da effettuare esclusivamente in denaro, la quale mantiene tale titolo anche ove essa sia stata imputata definitivamente a perdite dalla Società.

Convenzione: ha il significato attribuito a tale termine alla precedente Premessa (A).

Documenti Finanziari: ha il significato attribuito a tale termine dal Contratto di Finanziamento.

Evento Rilevante: indica il verificarsi di un evento che legittima le Banche Finanziatrici all'esercizio dei diritti di cui all'articolo 18 (*Eventi Rilevanti*) del Contratto di Finanziamento

Finanziamento Soci: ha il significato attribuito a tale termine al successivo Paragrafo 5.1.

Giorno/i Lavorativo/i: ha il significato attribuito a tale termine nel Contratto di Finanziamento.

Impianto: ha il significato attribuito a tale termine alla precedente Premessa (A).

Linee di Credito: ha il significato attribuito a tale termine alla precedente Premessa (C).

Piano di Capitalizzazione: ha il significato attribuito a tale termine al successivo Paragrafo 4.1.

Rapporto Debito/Mezzi Propri: indica il rapporto tra debito e mezzi propri della Società previsto dal Contratto di Finanziamento.

Rapporto Debito/Mezzi Propri Concordato: indica il Rapporto Debito/Mezzi Propri in misura non superiore a 83,4/16,6. Resta inteso che ai fini della verifica del mantenimento del Rapporto Debito/Mezzi Propri Concordato non si terrà conto del capitale già sottoscritto e versato alla data del 30 settembre 2008.

Richiesta di Contribuzione di Debito/Mezzi Propri: indica una semplice domanda sottoscritta dal legale rappresentante della Società, con la quale si informi il Socio Sottoscrittore del mancato mantenimento del Rapporto Debito/Mezzi Propri Concordato e si indichi l'importo complessivo della Contribuzione Debito/Mezzi Propri di cui di volta in volta si richieda il versamento, specificando se tale Contribuzione debba



essere eseguita a titolo di finanziamento soci subordinato e/o versamento in conto capitale.

Risoluzione della Convenzione: indica la decadenza, la risoluzione, il recesso della / dalla Convenzione ovvero la revoca alla Società dell'affidamento di cui alla Convenzione

Richiesta di Rimborso del Finanziamento: indica una semplice domanda sottoscritta dal legale rappresentante della Società, con la quale si informi il Socio Sottoscrittore del verificarsi di un Evento Rilevante e si indichi l'importo complessivo della Contribuzione Debito/Mezzi Propri di cui si richieda il versamento, specificando se tale Contribuzione debba essere eseguita a titolo di finanziamento soci subordinato e/o versamento in conto capitale.

Soci Non Sottoscrittori: indica i soci della Società di volta in volta esistenti che non siano parti del presente Contratto.

Soci Sottoscrittori: indica i soci della Società che sono o saranno sottoscrittori del presente Contratto.

Società : indica Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A.

Socio Inadempiente: ha il significato attribuito a tale termine al successivo Paragrafo 3.4.

Termine Finale: indica la data in cui tutte le obbligazioni ai sensi dei Documenti Finanziari si intenderanno integralmente ed irrevocabilmente adempiute dalla Società.

1.3 Altre norme interpretative

(a) I termini definiti al singolare devono essere intesi anche al plurale e viceversa a seconda del contesto in cui sono inseriti.

(b) I riferimenti a "Articoli", "Premesse", "Allegati" e "Paragrafi" saranno interpretati come riferimenti ad articoli, premesse, allegati e paragrafi del Contratto.

(c) Il termine "procedura concorsuale" indica (i) il fallimento e le procedure concorsuali, inclusi a titolo esemplificativo, il concordato preventivo, l'amministrazione straordinaria e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza; (ii) ogni istanza o delibera depositata presso le autorità competenti dalla Società al fine di far dichiarare l'apertura delle procedure concorsuali di cui sopra.

2 Oggetto

2.1 Ai termini e alle condizioni del presente Contratto i Soci Sottoscrittori si impegnano irrevocabilmente ed incondizionatamente nei confronti della Società, che accetta, ad effettuare a favore della Società le Contribuzioni Debito/Mezzi Propri di cui ai successivi Articoli 3 e 4 fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 70.000.000,00 (Settantamillioni/00) (**"Ammontare Massimo"**).

2.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo Paragrafo 2.3, i Soci Sottoscrittori concordano che l'obbligo di effettuare le Contribuzioni Debito/Mezzi Propri è assunto da ciascun Socio Sottoscrittore in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al Capitale Sociale e senza vincolo di solidarietà nei confronti della Società, la quale avrà diritto di richiedere a ciascuno dei Soci Sottoscrittori solo l'adempimento dell'obbligo di versare le rispettive quote di Contribuzioni Debito/Mezzi Propri.

2.3 In deroga a quanto previsto dal precedente Paragrafo 2.2, il Comune di Torino assume in via solidale con ciascuno degli altri Soci Sottoscrittori l'obbligo di effettuare le Contribuzioni Debito/Mezzi Propri,



nonché qualora il presente Contratto non fosse sottoscritto da tutti gli Azionisti, di effettuare le Contribuzioni Debito/Mezzi Propri a cui sarebbero stati obbligati i Soci Non Sottoscrittori se avessero sottoscritto il presente Contratto.

3 Contribuzioni Debito/Mezzi Propri

3.1 Ciascun Socio Sottoscrittore si impegna irrevocabilmente ed incondizionatamente ad effettuare a favore della Società le Contribuzioni Debito/Mezzi Propri in misura tale da assicurare che, ad ogni erogazione delle Linee di Credito, il Rapporto Debito/Mezzi Propri non sia superiore al Rapporto Debito/Mezzi Propri Concordato.

3.2 Ciascun Socio Sottoscrittore sarà tenuto a versare le Contribuzioni Debito/Mezzi Propri, senza la possibilità di opporre eccezioni o contestazioni di qualsivoglia natura, entro e non oltre entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla ricezione di una Richiesta di Contribuzione Debito/Mezzi Propri.

3.3 In aggiunta a quanto previsto dai precedenti Paragrafi, ciascun Socio Sottoscrittore si impegna, qualora si verifichi un Evento Rilevante, ad effettuare entro 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della Richiesta di Rimborso del Finanziamento le Contribuzioni Debito/Mezzi Propri ancora dovute a quella data.

3.4 Le Parti convengono che, qualora a fronte della Richiesta di Contribuzione Debito/Mezzi Propri, uno o più Soci Sottoscrittori non proceda/ano a versare la propria Contribuzione Debito/Mezzi Propri (il "Socio Inadempiente"), il Comune di Torino sarà tenuto a versare la quota di Contribuzione Debito/Mezzi Propri di ciascun Socio Inadempiente entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dalla ricezione di una specifica richiesta in tal senso che la Società dovrà

inviare al Comune di Torino allo scadere del termine di cui al precedente Paragrafo 3.2. In tale ipotesi, il Comune di Torino avrà la facoltà di scegliere se effettuare la Contribuzione Debito/Mezzi Propri a titolo di finanziamento soci e/o di versamento in conto di capitale.

4 Piano di Capitalizzazione

4.1 Permi restando gli obblighi di Contribuzione Debito/Mezzi Propri di cui al precedente Articolo 3, i Soci Sottoscrittori convengono di adottare il piano di capitalizzazione di cui all'Allegato B (il "Piano di Capitalizzazione") al fine di garantire l'essenziale esigenza della Società di potere disporre tempestivamente delle Contribuzioni Debito/Mezzi Propri. Più precisamente, le Parti si impegnano a deliberare alle date e per gli importi previsti nel Piano di Capitalizzazione aumenti di capitale, in conformità a quanto previsto al successivo art. 4.2.

4.2 In occasione di ogni delibera di aumento di capitale da assumersi ai sensi del Piano di Capitalizzazione verranno incluse le seguenti previsioni:

- (i) sottoscrizione dell'aumento di capitale entro il termine previsto per l'esercizio del diritto di opzione con versamento contestuale di una somma pari al 25% del capitale sottoscritto;
- (ii) eventuale concessione di un termine superiore rispetto al termine previsto dall'art. 2441 1° comma cod. civ. per l'esercizio del diritto di opzione;
- (iii) completamento della sottoscrizione dell'aumento di capitale nel termine massimo di cinque mesi dalla data dell'assemblea che ha assunto la delibera;

- (iv) completamento del versamento dell'aumento di capitale nel termine massimo di sei mesi dalla data dell'assemblea che ha assunto la delibera;
- (v) versamento dei decimi residui in esito ai richiami che verranno effettuati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa;
- (vi) conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società del potere di richiedere il versamento dei decimi residui;
- (vii) possibilità di richiedere in più riprese il versamento dei decimi residui;
- (viii) esenzione per i Soci dall'obbligo di esercitare la prelazione per l'acquisto delle azioni inoptate unitamente alla comunicazione che manifesta la volontà di esercitare l'opzione;
- (ix) previsione di un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Società per esercitare la prelazione sulle quote inoptate.

4.3 Qualora uno o più Azionisti non proceda/ano a sottoscrivere la quota di aumento di capitale ad esso spettante, (**"Azionista Inadempiente"**), fermo restando il diritto di ciascun Azionista adempiente di esercitare la prelazione ai sensi dell'art. 2441, 3° comma cod. civ. ai sensi di quanto previsto al Paragrafo 4.2, il Comune di Torino sarà tenuto ad esercitare il diritto di prelazione ed a sottoscrivere e liberare le azioni dell'**Azionista Inadempiente** entro e non oltre il termine di trenta giorni di calendario dalla ricezione di una specifica richiesta in tal senso che la Società dovrà inviare al Comune di Torino allo scadere del termine di cui al Paragrafo 4.2 (iii).

4.4 Qualora un Azionista che abbia sottoscritto una quota di aumento di capitale deliberato in attuazione del Piano di Capitalizzazione si renda inadempiente all'obbligo di versamento dei pagamenti dovuti ai sensi dell'articolo 2344 del codice civile (l'"Azionista Moroso"), il Comune di Torino sarà tenuto ad effettuare una Contribuzione Debito/Mezzi Propri per un importo pari all'importo dei decimi richiesti dall'organo amministrativo e non versati dall'Azionista Moroso entro e non oltre il termine di trenta giorni di calendario dalla ricezione di una specifica richiesta in tal senso che la Società dovrà inviare al Comune di Torino allo scadere del termine di cui al Paragrafo 4.2 (iv). In tale ipotesi, il Comune di Torino avrà la facoltà di scegliere se effettuare la Contribuzione Debito/Mezzi Propri a titolo di finanziamento soci e/o versamento in conto capitale.

4.5 Qualora l'Azionista Moroso abbia provveduto a sanare il proprio inadempimento versando alla Società i decimi residui, il Comune di Torino, in deroga a quanto previsto dai Paragrafi 5.1 e 6.1 (c), avrà il diritto di imputare a capitale in occasione delle delibere di aumento da assumere ai sensi del Piano di Capitalizzazione l'eventuale Finanziamento Soci concesso in relazione alla fattispecie di cui al precedente Paragrafo 4.4.

4.6 Nel caso previsto al Paragrafo 4.5, il Comune di Torino avrà alternativamente il diritto di pretendere dalla Società la restituzione di quanto versato entro trenta giorni dal tardivo versamento del Socio Inadempiente, intendendosi espressamente che tale finanziamento non dovrà in quel momento intendersi postergato ad alcun altro obbligo della Società.



4.7 Qualora l'Azionista Moroso non provveda a sanare il proprio inadempimento e la Società attivi la procedura di cui all'articolo 2344 del codice civile, il Comune di Torino, in deroga a quanto previsto dai Paragrafi Articolo 5.1 e 6.1 (c), avrà il diritto di imputare l'eventuale Finanziamento Soci concesso in relazione alla fattispecie di cui al precedente Paragrafo 4.4, al prezzo di acquisto delle azioni dell'Azionista Moroso che il Comune di Torino sia tenuto a pagare ai sensi del Paragrafo 6.5, seconda parte.

4.8 E' fatta salva la facoltà dell'assemblea della Società di deliberare altri aumenti di capitale diversi da quelli previsti dal Piano di Capitalizzazione.

5 Finanziamenti Soci

5.1 Qualora le Contribuzioni Debito / Mezzi Propri siano effettuate a titolo di finanziamenti soci (i "Finanziamenti Soci"), le Parti convengono che il termine di scadenza dei Finanziamenti Soci sarà successivo al Termine Finale e, conseguentemente, ciascun Socio Sottoscrittore si impegna a non richiedere il rimborso dei Finanziamenti Soci in linea capitale né il pagamento dei relativi interessi fino alla scadenza del Termine Finale, fermo restando il diritto della Società di provvedere prima di tale termine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale nel rispetto dei termini e delle condizioni dell'articolo 17.10 (*vincoli alla distribuzione*) del Contratto di Finanziamento e dell'articolo 5 dell'Allegato 17.3 (*Conti di Progetto*) del Contratto di Finanziamento. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 4.6.

5.2 In aggiunta a quanto previsto al precedente Paragrafo 5.1, le Parti convengono e garantiscono che fino al Termine Finale:

(a) qualora si verifichi un Evento Rilevante e/o la Risoluzione della Convenzione, tutti i Finanziamenti Soci erogati ai sensi del presente Contratto saranno comunque subordinati e postergati nel pagamento degli interessi e nel rimborso del capitale al preventivo integrale soddisfacimento delle ragioni di credito delle Banche Finanziatrici derivanti dai Documenti Finanziari;

(b) i crediti dei Soci Sottoscrittori verso la Società derivanti dai Finanziamenti Soci si intenderanno automaticamente rinunciati e, per effetto di tale rinuncia, tali Finanziamenti Soci saranno convertiti in versamento in conto capitale al verificarsi delle seguenti ipotesi:

(a) la Società sia dichiarata fallita o sia assoggettata ad una procedura concorsuale;

(b) in qualsiasi caso in cui la Società si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 2446 e/o 2447 del codice civile, al fine di permettere alla Società di ottemperare le soglie minime di capitale sociale richieste al sensi degli articoli 2446 e/o 2447 del codice civile;

(c) siano trascorsi infruttuosamente 7 (sette) Giorni Lavorativi dall'invio della Richiesta di Rimborso del Finanziamento senza che i Soci Sottoscrittori abbiano proceduto ad effettuare le Contribuzioni Debito/Mezzi Propri;

(d) in qualsiasi caso in cui, per qualsiasi motivo, sia trasferita da un Socio Sottosrittore la propria quota di partecipazione nel Capitale Sociale, senza il contestuale trasferimento del Finanziamento Soci agli stessi termini e condizioni di cui al presente Contratto e, pertanto, senza la piena accettazione del terzo acquirente dei termini e delle condizioni del presente Contratto.

6 Impegni dei Soci Sottoscrittori



6.1 Impegni dei Soci Sottoscrittori relativi alle Contribuzioni Debito/Mezzi Propri

Fino al Termine Finale ciascun Socio Sottoscrittore si impegna nei confronti della Società a:

- (a) effettuare le Contribuzioni Debito/Mezzi Propri esclusivamente sul Conto Ricavi (come definito nel Contratto di Finanziamento);
- (b) fatto salvo quanto previsto all'art. 4.6, non sollecitare o ricevere alcun pagamento, rimborso anticipato o comunque rimborso di qualsivoglia Finanziamento Soci (inclusi, a titolo esemplificativo, il capitale, gli interessi, le commissioni e qualsiasi altro onere maturato sugli stessi), in denaro o in natura, o trattenere o portare alcun importo a rimborso di alcun Finanziamento Soci, se non in conformità a quanto previsto dal presente Contratto;
- (c) non estinguere i Finanziamenti Soci e, in generale, a non consentire che siano effettuati Contribuzioni Debito/Mezzi Propri, a mezzo di compensazione (sia essa legale o volontaria) o altra modalità di estinzione delle obbligazioni diversa da quella prevista ai sensi del presente Contratto;
- (d) non permettere l'esistenza, o ricevere il beneficio, di alcuna garanzia costituita dalla Società o da terzi nell'interesse della Società a garanzia a di qualsivoglia Finanziamento Soci;
- (e) non intraprendere o continuare azioni volte a:
 - (i) far decadere dal beneficio del termine la Società in relazione a qualsiasi Finanziamento Soci ovvero ad intimarne il pagamento;
 - (ii) ottenere il rimborso di qualsiasi Finanziamento Soci e dei relativi accessori mediante esecuzione forzata o altra procedura similare sui beni della Società, ivi incluso l'Impianto; o

(iii) assoggettare la Società a procedure concorsuali, a liquidazione ovvero a procedimenti di analoga natura, ad eccezione del caso in cui queste siano state richieste dagli amministratori e la Società sia insolvente;

(f) non cedere, trasferire o altrimenti disporre dei diritti o delle obbligazioni derivanti dai Finanziamenti a favore di terzi.

6.2 Impegni dei Soci Sottoscrittori relativi alla restituzione dei pagamenti in relazione ai Finanziamenti Soci

Qualora, prima del Termine Finale, un Socio Sottoscrittore riceva un pagamento in relazione ad un Finanziamento Soci (inclusi, senza limitazione alcuna, i relativi interessi e qualsiasi altro onere), ovvero un credito derivante dai Finanziamenti Soci venga estinto (a titolo esemplificativo, a mezzo compensazione) e tale pagamento o estinzione sia in contrasto con i termini e le condizioni dell'articolo 17.10 (*vincoli alla distribuzione*) del Contratto di Finanziamento e dell'articolo 5 dell'Allegato 17.3 (*Conti di Progetto*) del Contratto di Finanziamento, tale Socio Sottoscrittore si impegna ad effettuare il rimborso (comprensivo di interessi al tasso legale) sul Conto Ricavi entro 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società.

6.3 Ulteriori impegni del Comune di Torino relativi alle Contribuzioni Debito/Mezzi Propri

Fermi restando gli impegni di cui al presente Articolo 6 ed in generale del presente Contratto, fino al Termine Finale il Comune di Torino si impegna nei confronti della Società in caso di inadempimento di un Socio Sottoscrittore agli obblighi di cui al precedente Paragrafo 6.2, ad effettuare tale rimborso entro 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società.



E' fatto salvo il diritto di rivalsa del Comune di Torino verso il Socio Sottoscrittore in caso di pagamento da parte del Comune di Torino ai sensi dell'art. 6.3. prima parte.

6.4 Impegni dei Soci Sottoscrittori relativi alla partecipazione al Capitale Sociale

Fino al Termine Finale qualora, per qualsiasi motivo, sia trasferita in tutto o in parte la propria quota di partecipazione al Capitale Sociale, anche a seguito del diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 2437 quater 1° - 2° 3° 4 comma del codice civile, il Socio Sottoscrittore cedente si obbliga affinché il cessionario subentri negli obblighi di Contribuzione Debito/Mezzi Propri del Socio Sottoscrittore cedente derivanti dal presente Contratto agli stessi termini e condizioni di cui al presente Contratto.

In caso di inadempimento all'obbligo previsto dal paragrafo che precede, il Socio Sottoscrittore cedente resterà solidalmente responsabile nei confronti della Società unitamente al cessionario per le obbligazioni previste nel Contratto.

Con la sottoscrizione prevista all'art. 11.4, il cessionario assumerà ai fini del presente Contratto la qualità di Socio Sottoscrittore ed il Socio Sottoscrittore cedente perderà da tale momento la qualità di Socio Sottoscrittore, fermo restando da parte del medesimo l'adempimento degli obblighi sino a quel momento maturati in conformità a quanto previsto dal presente Contratto.

6.5 Ulteriori impegni del Comune di Torino relativi alla partecipazione al Capitale Sociale

Qualora, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più Azionisti nei casi previsti dallo statuto della Società, le azioni

dell'Azionista recedente non venissero collocate presso gli altri Azionisti o presso terzi, il Comune di Torino sarà obbligato ad acquistare le suddette azioni dell'Azionista recedente. Resta inteso che tale previsione non troverà applicazione qualora la Società abbia riserve disponibili ai sensi del Contratto di Finanziamento da potere destinare al rimborso delle azioni dell'Azionista recedente ai sensi dell'articolo 2437-quater, comma 5, del codice civile.

Qualora la Società attivi la procedura di cui all'articolo 2344 del codice civile, il Comune di Torino sarà obbligato ad acquistare le azioni dell'Azionista Moroso che non siano state acquistate dagli altri Azionisti o da terzi.

6.6 Impegni dei Soci Sottoscrittori relativi alla cessione in garanzia

Ciascun Socio Sottoscrittore prende atto che i crediti vantati dalla Società verso i Soci Sottoscrittori a titolo di Contribuzioni Debito/Mezzi Propri derivanti dal presente Contratto saranno ceduti in garanzia o dati in pegno a favore delle Banche Finanziatrici a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni della Società ai sensi dei Documenti Finanziari (la "Cessione in Garanzia").

Ciascun Socio Sottoscrittore si obbliga ad accettare puramente e semplicemente la Cessione in Garanzia ai sensi dell'articolo 1264, comma 1, del codice civile e rinuncia ad opporre alle Banche Finanziatrici qualsiasi eccezione o contestazione basata su qualsiasi rapporto con la Società.

7 Dichiarazioni, garanzie e impegni delle Parti

7.1 Ferma restando ogni altra dichiarazione, garanzia e impegno previsti da altre disposizioni del presente Contratto, e dato atto che la



veridicità e completezza e corretto adempimento delle dichiarazioni, garanzie e impegni che seguono hanno costituito e costituiscono elemento determinante al fine della stipulazione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara, garantisce e si impegna a quanto segue.

(a) Poteri ed autorità

Ciascuna Parte, così come rappresentata nel presente Contratto, ha il potere di sottoscrivere il presente Contratto e darvi esecuzione ed ha compiuto quanto necessario per autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto.

(b) Validità legale e mancanza di conflitti

(i) Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto costituiscono obbligazioni valide, efficaci e vincolanti per ciascuna Parte e suscettibili di avere esecuzione.

(ii) La sottoscrizione e l'esecuzione di ciascuna Parte del presente Contratto e delle obbligazioni ivi contemplate non sono in contrasto con:

(a) disposizioni di legge o regolamentari o con decisioni o provvedimenti giudiziaria amministrativi o giudiziari, vincolanti per la medesima Parte;

(b) qualsivoglia patto parasociale relativo alla Società e/o altro diverso contratto che sia vincolante per le Parti.

(c) Convenzione e Contratto di Finanziamento e Documenti Finanziari

(i) Ciascun Socio Sottoscrittore dichiara di ben conoscere il contenuto della Convenzione, così come di volta in volta integrata e/o modificata nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, e di accettarla;

(ii) ciascun Socio Sottoscrittore dichiara di conoscere il contenuto del Contratto di Finanziamento e degli altri Documenti Finanziari.

7.2 Le dichiarazioni e garanzie di cui al precedente Paragrafo 7.1 si intendono rese e ripetute, oltre che alla data di sottoscrizione del presente Contratto, per tutta la durata del Contratto.

8 Comunicazioni

8.1 Tutte le comunicazioni che devono o possono essere effettuate ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo quanto diversamente stabilito, possono essere inviate a mezzo lettera o fax. Le comunicazioni si riterranno giunte a destinazione:

(a) se inviate a mezzo lettera, con la consegna a mano o con l'effettivo ricevimento;

(b) se inviate via fax, con la ricezione in forma leggibile.

8.2 Tuttavia le comunicazioni pervenute in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo ovvero oltre l'orario di lavoro nel luogo di ricevimento saranno considerate come pervenute il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

8.3 Le comunicazioni ai Soci Sottoscrittori dovranno essere inviate agli indirizzi di cui all'Allegato C:

8.4 Le comunicazioni alla Società dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

TRM S.p.A.

Via Livorno, 60 - 10144 Torino

Fax: 011 22 58 039

8.5 Tutte le comunicazioni dalla o alla Società ai sensi del presente Contratto dovranno essere inviate per conoscenza anche alla Banca Agente al seguente indirizzo:

BNP Paribas s.a. succursale italiana

Piazza San Fedele,2 - 20121 Milano



Fax: 02 72472246

8.6 Ciascuna Parte potrà comunicare alle altre con lettera raccomandata A.R. quel diverso indirizzo, purché in Italia, al quale vorrà ricevere le comunicazioni previste dal presente Contratto. La variazione di indirizzo avrà efficacia a partire dal 5 (quinto) Giorno Lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione dalle altre Parti.

9 Modifiche

Qualsiasi modifica alle disposizioni del presente Contratto, ovvero qualsiasi rinuncia ad avvalersi dei diritti in esso previsti, non produrrà alcun effetto a meno che tale modifica o rinuncia risulti da un atto sottoscritto dalle Parti e che la Società dimostri l'ottenimento del preventivo consenso della Banca Agente rilasciato ai sensi dell'art. 23 del Contratto di Finanziamento.

10 Varie

10.1 Rinunce

Il mancato o il ritardato esercizio di qualsiasi diritto, potere o privilegio ai sensi del presente Contratto da parte di ciascuna Parte non opererà come una rinuncia del medesimo, né l'esercizio singolo o parziale di qualsivoglia diritto, potere o privilegio, precluderà ogni altro ulteriore esercizio del medesimo, ovvero l'esercizio di ogni altro diritto, potere o privilegio.

10.2 Ulteriori obbligazioni

In relazione a quanto previsto nel presente Contratto, le Parti dovranno, a proprie spese, di volta in volta, compiere ogni e qualsiasi azione e sottoscrivere e consegnare qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla legge per stabilire, mantenere e proteggere i diritti ed i

rimedi della Società ai sensi del presente Contratto e per perseguire e raggiungere lo scopo del presente Contratto.

10.3 Durata

Le Parti continueranno ad essere vincolate dalle disposizioni del presente Contratto fino alla scadenza del Termine Finale.

10.4 Nessuna ritenuta

Tutti i pagamenti del Socio Sottoscrittore ai sensi del presente Contratto dovranno essere eseguiti senza alcuna riduzione o ritenuta (per compensazione, eccezione, tasse o altro), eccezion fatta per il caso in cui il Socio Sottoscrittore debba effettuare pagamenti soggetti a deduzioni o ritenute ai sensi di legge.

Qualora il Socio Sottoscrittore sia, o divenga, obbligato ad effettuare le suddette deduzioni o ritenute ed esse non siano riferibili ad obblighi gravanti per legge sulla Società, lo stesso dovrà pagare un importo aggiuntivo, nella misura necessaria ad assicurare che la Società riceva una somma al netto di ogni deduzione o ritenuta pari all'intero ammontare che avrebbe ricevuto nel caso in cui il pagamento non fosse stato soggetto ad alcuna deduzione o ritenuta.

10.5 Nullità parziale

L'eventuale nullità o invalidità di una singola clausola o disposizione del presente Contratto non comporterà la nullità o invalidità delle altre clausole o disposizioni dell'intero Contratto. Le Parti dovranno in buona fede rinegoziare il contenuto della clausola o disposizione del Contratto rivelatasi nulla o invalida in modo da determinare un effetto sostanzialmente analogo a quello previsto dalla clausola o disposizione del Contratto rivelatasi nulla o invalida.

11 Formalità



11.1 Il Contratto viene sottoscritto in forma non contestuale.

11.2 L'originale del Contratto verrà detenuto presso la Società e di esso verranno rilasciate copia con visto di autenticità ai Soci Sottoscrittori che ne facciano richiesta.

11.3 Il Contratto dovrà intendersi efficace ove abbia ottenuto la sottoscrizione almeno del Comune di Torino.

11.4 Il Contratto è aperto alla adesione dei nuovi Soci Non Sottoscrittori i quali saranno tenuti a sottoscrivere l'originale del medesimo detenuta presso la sede della Società, quest'ultima provvederà a comunicare ogni nuova adesione a tutti gli altri Soci Sottoscrittori.

12 Legge regolatrice e foro competente

12.1 Il Contratto sarà soggetto alla legge italiana.

12.2 Qualsiasi controversia tra le Parti derivante dal Contratto o connessa a questo, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, risoluzione e interpretazione, che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti, e che non rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà definitivamente risolta al Foro di Torino.

Allegato A

Capitale Sociale sottoscritto e versato alla data della firma

Soci TRISTE S.p.A.	Capitale Sociale	% partecipazione
Torino	11.841.477	51,6482%
Cesaccio Chivasso per i Servizi	470.000	2,2754%
Bergara T.so	25.811	0,4527%
Biancotto	18.160	0,3491%
Bronzo	1.250	0,0140%
Boviglio	1.101	0,0087%
Catalinogora	4.300	0,0368%
Castello Telve	80.670	0,3328%

Castagnolo Po	1.910	0,0192%
Castiglione Tormese	8.120	0,0808%
Castiglione	9.520	0,0937%
Chivasso	23.060	0,1294%
Chivasso	2.840	0,0277%
Diosta	15.470	0,1514%
Foglia	4.670	0,0458%
Genova Tormese	3.800	0,0373%
Grugliasco	1.720	0,0168%
Isarone	3.645	0,0359%
Lale	118.520	0,5732%
Lombardone	28.540	0,1425%
Moncalvo	24.650	0,1193%
Monte di Po	1.000	0,0098%
Rivale	3.490	0,0341%
San Paolo Casazza	151.670	0,7460%
San Mauro	9.630	0,0947%
San Raffaele Cereso	5.420	0,0529%
San Sebastiano da Po	5.720	0,0567%
Solero	4.825	0,0471%
Sottina Tormese	416.125	2,0835%
Torrazzo Piemonte	1.995	0,0197%
Verona	135.650	0,6555%
Veslingo	3.070	0,0302%
Vicenza Sarcin	3.585	0,0351%
Volpiano	193.350	0,9379%
TOTALE	20.994.220	100,0000%

Allegato B
Piano di Capitalizzazione

Data delibera aumento di capitale sociale	Aumento di capitale sociale (€)
30 settembre 2008	11.000.000
1° luglio 2009	23.000.000
1° luglio 2010	15.000.000
1° luglio 2011	8.000.000
1° luglio 2012	13.000.000
TOTALE	70.000.000



TOTALE CAPITALIZZAZIONE: € 70 MLN
ARCO TEMPORALE DI VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEL RAPPORTO
DEBITO/MEZZI PROPRI: 1/10/2008-31/08/2013

Allegato C
Comunicazioni per i Soci Sottoscrittori

Comune	Indirizzo	Cap	Comuna	Provincia	Fax
Borgaro Torinese	Piazza Vittorio Veneto, 12	10071	Borgaro Torinese	TO	011 - 4211242
Brandizzo	Via Torino, 121	10032	Brandizzo	TO	011 - 9139962
Brozolo	Via Grisoglio, 67	10020	Brozolo	TO	011 - 9156899
Buttigiera Alta	Via Reano, 3	10090	Buttigiera Alta	TO	011 - 9329349
Casalborgone	Piazza Bruna, 14	10020	Casalborgone	TO	011 - 9105007
Casale Torinese	Piazza Europa, 2	10072	Casale Torinese	TO	011 - 9964110
Castagneto Po	Corso Italia, 19	10090	Castagneto Po	TO	011 - 912681
Castiglione Torinese	Str. Cottolengo, 12	10090	Castiglione Torinese	TO	011 - 9039143
Cavagnolo	Via C. Colombo 168	10020	Cavagnolo	TO	011 - 9151157
Chivasso	Piazza C. A. Dalla Chiesa, 5	10034	Chivasso	TO	011 - 9112989
Cinzano	Via Colla, 15	10090	Cinzano	TO	011 - 9608227
Druento	Via Roma, 21	10040	Druento	TO	011 - 8941019
Fogizzo	Via Castello, 6	10090	Fogizzo	TO	011 - 9883312
Gassino Torinese	Piazza A. Chiesa, 3	10090	Gassino Torinese	TO	011 - 9818380
Grugliasco	Piazza Matteotti, 50	10095	Grugliasco	TO	011 - 4013269
Lauriano	Via Mazzini, 20	10020	Lauriano	TO	011 - 9187482
Leiri	P.zza Vittorio Emanuele II, 1	10040	Leiri	TO	011 - 9986310
Lombardore	Piazza Silvio Lugo, 1	10040	Lombardore	TO	011 - 9956036
Montanaro	Via G. Matteotti, 13	10017	Montanaro	TO	011 - 9193025
Monteu da Po	Via Municipio, 3	10020	Monteu da Po	TO	011 - 9187128
Rivalba	Via Roma, 1	10090	Rivalba	TO	011 - 9016900
San Benigno Canavese	Piazza Vittorio Emanuele II, 9	10080	San Benigno Canavese	TO	011 - 9887799
San Mauro Torinese	Via Martiri della Libertà, 150	10099	San Mauro Torinese	TO	011 - 8986579
San Raffaele Cimena	Fr. Piano San Raffaele	10090	San Raffaele Cimena	TO	011 - 9811730
San Sebastiano da Po	Piazza S. Portini, 1	10020	San Sebastiano da Po	TO	011 - 9191303
Soligo	Piazza Simonda, 1	10090	Soligo	TO	011 - 9603545
Settimo Torinese	Piazza Libertà, 4	10036	Settimo Torinese	TO	011 - 8028338
Torino	Piazza Palazzo di Città, 1	10122	Torino	TO	011 - 5625580
Torrazza Piemonte	Piazza Municipio, 2	10037	Torrazza Piemonte	TO	011 - 9189974
Venaria	P.zza Martiri della Libertà, 1	10078	Venaria	TO	011 - 4072262
Verolengo	Via Rimembranza, 4	10038	Verolengo	TO	011 - 9149397
Vercua Seveso	Località Valentino, 1	10020	Vercua Seveso	TO	0161 - 839407
Volpiano	Piazza Vittorio Emanuele, 12	10088	Volpiano	TO	011 - 9954512
Consorzio Chierese per i Servizi	Strada Fontaneto, 119	10023	Chieri	TO	011 - 9473130



Distinti saluti

COMUNE DI TORINO



Nome: Renzo Mora

Qualifica: Dirigente del Settore Partecipazioni Aziendali - Divisione Patrimonio, Partecipazioni Comunali del Comune di Torino munito dei necessari poteri in forza di delega del Direttore Servizio Centrale Contratti Appalti ed Economato del 20 ottobre 2008 ed in esecuzione della deliberazione Consiglio Comunale 28 luglio 2008, n° 114 (mecc. n° 2008-03874/64), esecutiva dall'11 agosto 2008.



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO

AS

La sottoscritta dr.ssa Mariangela ROSSATO, nata a Venaria (TO) il 7 marzo 1952, Direttore del Servizio Centrale Contratti Appalti ed Economato, tale nominata con provvedimento del Sindaco in data 19 dicembre 2006 n. prot. 15737;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 2008 mecc. n° 2008 03874/064 con la quale è stato approvato l'accordo tra la Società TRM S.P.A. ed i soci sottoscrittori relativo agli impegni di capitalizzazione;

richiamato l'art. 55, comma secondo, del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 marzo 2005 esecutiva dal 21 marzo 2005 mecc. n° 08060/003;

ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 55, comma secondo del Regolamento Contratti, delegare alla stipulazione dell'atto negoziale suddetto il Dirigente del Settore Pianificazione e Controllo, Partecipazioni Aziendali dott. Renzo Mora, previa verifica, da parte dello stesso delegato, della regolarità tecnica e contabile delle obbligazioni contrattuali da assumere;

DELEGA

Il dott. Renzo Mora, nato a Grignasco (NO) il 18 maggio 1953, Dirigente del Settore Pianificazione e Controllo, Partecipazioni Aziendali, alla stipulazione del contratto di cui in premessa.

Torino, 20 ottobre 2008

IL DIRETTORE
SERVIZIO CENTRALE
CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO
Dott.ssa Mariangela ROSSATO





IL PRESIDENTE.
Giuseppe CATIZONE



IL SEGRETARIO
Franco GHINAMO